



SALES S.P.A.

ROMA, VIA NIZZA 11

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

ex D. Lgs. 8 Giugno 2001 n. 231

3[^] Revisione

Sommario

PARTE GENERALE.....	6
1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO	6
1.1 REGIME DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE CONSEGUENTE A REATO.....	6
1.2 LE TIPOLOGIE DI REATO.	6
1.2.1 Il tentativo di reato	7
1.2.2 Le sanzioni.	7
1.3 Adozione del Modello di Organizzazione e gestione (in appresso indicato anche come Modello organizzativo) quale esimente della responsabilità dell'Ente.....	8
2 ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DA PARTE DELLA SALES S.P.A.	9
2.1. FINALITÀ PERSEGUITE DALLA SALES S.P.A. CON L'ADOZIONE DEL MODELLO.....	9
2.2 FUNZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO.	11
2.3 STRUTTURA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE.....	13
2.3.1 IL METODO UTILIZZATO NELLA PARTE SPECIALE PER LA C.D. MAPPATURA DELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.....	13
2.4 OPERATIVITÀ DEL MODELLO ALL'INTERNO DELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DELLA SALES S.P.A. CRITERI.....	16
2.5 FASE DI CONTROLLO E GENERALE VERIFICA DELL'EFFICACIA RELATIVA AL MODELLO ORGANIZZATIVO.....	17
3) ORGANO DI CONTROLLO INTERNO	17
3.1. L'ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO	17
3.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO.....	19
3.3 FUNZIONAMENTO OPERATIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO.....	21
4) INFORMATIVA PROMANANTE E VERSO L' ORGANISMO DI VIGILANZA.....	21
4.1 FLUSSO INFORMATIVO PROMANANTE DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO VERSO IL PERSONALE SALES S.P.A.	21
4.2 INFORMATIVA OBBLIGATORIA ALL' ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO RELATIVA ALL'ATTIVITÀ SVOLTA NELLE INDIVIDUATE "AREE A "RISCHIO".....	22
4.3 WHISTLEBLOWING – Segnalazioni di reati o irregolarità di cui i segnalatori siano venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro.....	23
4.3.1. DIVIETO DI AZIONI RITORATIVE VERSO IL SEGNALANTE.....	23
4.3.2. SEGNALAZIONI ABUSIVE ED INFONDATE.....	24
5 SISTEMA DISCIPLINARE.	24
5.1 PRINCIPI GENERALI	24
5.2. DESTINATARI	25
5.3. CRITERI GENERALI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI.....	25
5.4 QUADRI, IMPIEGATI E OPERAI.	26
5.4.1 Sanzioni	27
5.5. DIRIGENTI.....	31
5.5.1 Sanzioni	32
5.5.2 Clausole contrattuali per personale distaccato presso la società.	32
5.5.3 Accertamento delle infrazioni e potere di irrogazione delle sanzioni	32
5.6 SOGGETTI APICALI.....	33
5.6.1 Sanzioni	33
5.7 SOGGETTI APICALI AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008. DATORI DI LAVORO DELEGATI. SANZIONI	34
5. 8 SOGGETTI ESTERNI SOGGETTI A VIGILANZA O DIREZIONE.....	34
5.8.1 Inadempimenti	35
5.8.2 Clausole contrattuali	35
6 VERIFICHE PERIODICHE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO.....	36
PARTE SPECIALE.....	37
SEZIONE I	
CODICE ETICO AZIENDALE	37

1 L'ETICA D'IMPRESA OBIETTIVI DEL CODICE ETICO PREDISPOSTO DA SALES Spa...	37
1.1 PRINCIPI GENERALI	37
2 REGOLE COMPORTAMENTALI	38
2.1 PROFILI GENERALI	39
2.2 PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA	39
2.3 L'ETICA NEI CRITERI ORDINATORI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI SOCIALI E DELLA ORGANIZZAZIONE SOCIETARIA.....	41
2.4 L'ETICA NEI CRITERI ORDINATORI DELL'AZIONE SOCIETARIA NEI RAPPORTI CON I TERZI.....	41
A) Rapporti con la pubblica amministrazione	42
B) Rapporti con soggetti aventi rapporti commerciali con la società	43
C) L'etica nei rapporti economici con partiti politici e sindacati.....	43
D) L'etica nei rapporti di sponsorizzazione sportiva e culturale.....	43
E) L'etica nelle relazioni con i dipendenti e i collaboratori.....	43
F) Sicurezza e salute sul lavoro	45
G) L'etica nei rapporti con i fornitori.....	46
H) L'etica dei dipendenti e collaboratori nei confronti della SALES S.p.a.....	46
I) Tutela del Capitale Sociale, dei creditori e dei terzi.....	47
L) Trasparenza nella tenuta della contabilità e nei controlli interni.....	47
3. MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO	46
3.1 RILEVAZIONI DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO.....	46
3.2. SANZIONI PER L'INOSSERVANZA DEL CODICE ETICO.....	46
SEZIONE SECONDA	50
CAPITOLO I	50
I REATI PREVISTI DAL D.LGS 231/2001 E LA MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO.....	50
1. INTRODUZIONE	50
2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO POTENZIALE DI COMMISSIONE DEI REATI PREVISTI DAL DECRETO DA PARTE DI SALES SPA.	52
3. REGOLE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE E COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI.....	62
CAPITOLO II	66
REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	66
1 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO	66
2 DESTINATARI E REGOLE COMPORTAMENTALI	68
2.1 INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI	68
2.2 PROCESSI AZIENDALI ATTIVITÀ A RISCHIO.....	69
2.3 FINALITÀ DELLA II PARTE SPECIALE E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE ATTIVITÀ A RISCHIO.....	70
2.4 RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANISMI APICALI - MANAGEMENT - DELLA SALES PER IL FATTO DEI SOTTOPOSTI.....	73
2.5 DEFINIZIONE DEI CONTROLLI E DEI POTERI ISPETTIVI RICONOSCIUTI ALL' ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO.....	73
CAPITOLO III	75
REATI SOCIETARI DI CUI ALL'ART. 25 TER DEL D.LGS 231/2001	75
1 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO	75
1.1. AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ.....	75
2.DESTINATARI E REGOLE COMPORTAMENTALI	77
2.1 INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI.....	77
2.2 PROCESSI AZIENDALI ED ATTIVITÀ A RISCHIO.....	77
2.3 REGOLE COMPORTAMENTALI NELL'AREA CONSIDERATA A RISCHIO.....	78
2.4 DEFINIZIONE DEI POTERI ISPETTIVI RICONOSCIUTI ALL' ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO.....	81

CAPITOLO IV	83
REATI TRANSNAZIONALI DI CUI ALL'ART. 10 L. 146/2006	83
1. REATI ASSOCIATIVI	83
1.2 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO.....	83
1.3) DESTINATARI E REGOLE COMPORTAMENTALI.....	79
2 REATI CONCERNENTI IL TRAFFICO DI MIGRANTI	84
2.1 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO.....	85
2.2 DESTINATARI E REGOLE COMPORTAMENTALI.....	85
3. REATI DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA	85
3.1) INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO.....	85
CAPITOLO V	86
REATI DI OMICIDIO COLPOSO O DI LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 DI CUI ALL'ART. 25 SEPTIES D.LGS 231/2001.....	86
1 I REATI DI CUI ALL'ART.25 SEPTIES DEL D.LGS.231/01	86
2 INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO ESISTENTI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' D'IMPRESA DELLA SALES S.P.A.	90
3 STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SALES S.P.A. IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	93
3.1. STRUTTURA E RUOLI	97
3.2 I PRINCIPI E LE NORME DI COMPORTAMENTO E DI RIFERIMENTO PER LA SALES.....	97
4 DESTINATARI E REGOLE COMPORTAMENTALI	98
4.1 INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI	98
4.2 PROCESSI AZIENDALI E REGOLE DI COMPORTAMENTO.....	99
CAPITOLO VI	101
REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRE UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA DI CUI ALL'ART. 25 OCTIES D.LGS 231/2001	101
1 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO	101
2 DESTINATARI E REGOLE DI COMPORTAMENTO	103
2.1 INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI.....	103
2.2. REGOLE DI COMPORTAMENTO	103
CAPITOLO VII	105
REATI AMBIENTALI	105
1. CONSIDERAZIONI GENERALI	105
2 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO.....	106
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	108
3.1. STRUTTURA DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DELLA SALES S.P.A.....	108
3.2. PREDISPOSIZIONE DELLE PROCEDURE GESTIONALI ATTE ALLA PREVENZIONE DEI "REATI AMBIENTALI"	109
4. DESTINATARI	111
5 REGOLE COMPORTAMENTALI NELLE AREE CONSIDERATE A RISCHIO.	112
5.1. PRINCIPALI AZIONI DA PORRE IN ESSERE PER LA PREVENZIONE DEI REATI.....	113
6. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ODV	114
CAPITOLO VIII	115
REATI DERIVANTI DA IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E'IRREGOLARE E DA RAZZISMO E XENOFOBIA	115
1 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO	115
2 DESTINATARI E REGOLE DI COMPORTAMENTO	116
2.1 INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI.....	116
2.2 PROTOCOLLO OPERATIVO	117
2.2.1 Procedure per l'assunzione e la gestione dei lavoratori extracomunitari.	117

CAPITOLO IX	120
REATI TRIBUTARI E CONTRABBANDO DI CUI ALL'ART.25-quinquiesdecies E ALL'ART. art. 25-sexiesdecies DEL D.LGS. 231/2001.....	120
A) INTRODUZIONE Art. 25 – quinquiesdecies. I REATI TRIBUTARI.....	120
B) Art. 25- sexiesdecies. I REATI DI CONTRABBANDO.....	125
1) INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO.....	126
2) REGOLE DI COMPORTAMENTO NELLE AREE A RISCHIO.....	126
3) DESTINATARI DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO.....	129
APPENDICE GIURIDICA	130
ANALISI DEI REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001	130

PARTE GENERALE

1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1.1 Regime della responsabilità amministrativa dell'ente conseguente a reato.

Con il **D.Lgs 231/2001** è stato introdotto per la prima volta nel ns. ordinamento il principio di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, come conseguenza degli illeciti penali commessi da coloro che, avendone il potere, agiscono in nome e per conto dell'ente rappresentato.

Alla tradizionale responsabilità penale personale riferibile esclusivamente alle persone fisiche, **si aggiunge ora una responsabilità amministrativa degli enti derivante da determinati reati commessi, nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell'ente nonché da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra menzionati oltre che da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo degli enti medesimi.**

1.2 Le tipologie di reato.

Il D.Lgs. 231/2001 individua, in particolare, i fatti illeciti e coloro i quali, determinandoli, comportano anche la responsabilità dell'ente. Determina, altresì, il relativo regime sanzionatorio distinguendo tra sanzioni pecuniarie, sempre applicabili con un innovativo sistema per "quote" e sanzioni interdittive, quali la sospensione o revoca delle licenze e concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi, sino alla previsione del Commissariamento giudiziale dell'ente conseguente all'applicazione di una sanzione interdittiva determinante l'interruzione dell'attività.

In merito alla tipologia dei **reati idonei a determinare il suddetto regime di responsabilità** amministrativa a carico degli enti nel suo testo originario il Decreto fa

riferimento, ad una serie di **reati presupposto**, esaminati in dettaglio nel documento allegato al presente modello denominato “**Appendice giuridica**”:

1.2.1 Il tentativo di reato

La responsabilità amministrativa della Società può configurarsi anche in caso di tentativo di commissione dei reati contemplati dal Decreto, da parte dei soggetti cd. “apicali” e di quelli sottoposti all’altrui vigilanza, ossia può configurarsi anche laddove i soggetti “apicali” o quelli sottoposti all’altrui vigilanza compiano atti idonei, diretti in modo inequivoco, a commettere, nell’interesse o vantaggio della Società stessa, un reato ma quest’ultimo non si perfezioni in quanto “l’azione non si compia ovvero l’evento non si verifichi”.

Tale ipotesi ricorre, dunque, laddove vi sia l’intenzione di commettere un reato, gli atti siano inequivocabilmente diretti a tale fine ed idonei alla commissione del reato stesso, ma questo non si perfezioni.

1.2.2 Le sanzioni.

La società riconosciuta responsabile è punita con sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive, la confisca del prezzo o del profitto del reato e la pubblicazione della sentenza. Le **sanzioni pecuniarie** si applicano sempre; il loro ammontare non è predeterminato, ma viene calcolato, caso per caso, secondo il sistema commisurativo per quote e sulla base di due criteri, ovverosia, la gravità dell’illecito e le condizioni economiche della società. Le **sanzioni interdittive**, maggiormente penalizzanti e compromettenti per le società, si applicano soltanto in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste (in particolare, non sono previste per quelli societari) e, in ogni caso, se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: (a) che l’ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione ma a condizione che il verificarsi della fattispecie criminosa sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; (b) che vi sia stata reiterazione degli illeciti amministrativi.

Nell’ipotesi di tentativo di commissione dei reati di che trattasi, il decreto prevede che le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) siano ridotte da un terzo alla metà, essendo esclusa l’irrogazione di sanzioni solo

nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (cfr. articolo 26 D.Lgs. 231/01).

Con la sentenza di condanna è sempre disposta la **confisca del prezzo o del profitto del reato**. La **pubblicazione della sentenza** può essere disposta quando è applicata una sanzione interdittiva.

1.3 Adozione del Modello di organizzazione e gestione (in appresso indicato anche come Modello organizzativo) quale possibile esimente della responsabilità amministrativa dell'ente.

Il D.Lgs 231/2001 individua agli **art. 6 e 7**, le ipotesi di esclusione della responsabilità dell'ente. Nel citato **art. 6** è introdotta una forma specifica di **esonero di detta responsabilità** - per il fatto compiuto da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o da quelle persone sottoposte alla loro vigilanza - sussistente quando **l'Ente dimostri di avere predisposto ed attuato, prima della commissione del fatto, un "modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire la commissione dei reati" di cui in parola**; dimostri, inoltre, di avere affidato ad un organo -anche dell'ente- dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo il compito di vigilare sul funzionamento del modello predisposto e che non vi sia stata omessa od insufficiente vigilanza da parte di detto organismo; dimostri, infine, che i soggetti abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione predisposti.

L'**art.7** prevede una **seconda ipotesi di esonero** per il fatto commesso dalle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un organismo apicale e rappresentativo dell'ente medesimo; in questo caso la **responsabilità dell'ente è esclusa qualora la commissione del reato si sia verificata nonostante lo svolgimento delle funzioni di direzione e di vigilanza da parte degli organi apicali**. Precisamente, la responsabilità amministrativa non sussiste quando l'ente abbia predisposto ed efficacemente attuato il modello di organizzazione e gestione nonché di vigilanza operante ai vari livelli dell'organizzazione aziendale.

Il Decreto prevede, inoltre, che in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione di reati, il modello di organizzazione e gestione debba rispondere alle seguenti esigenze:

- ❑ Individuare le "attività a rischio" nel cui ambito possono essere commessi reati;
- ❑ Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- ❑ Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- ❑ Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- ❑ Introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

E', infine, previsto che negli enti di piccole dimensioni il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

2 ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DA PARTE DELLA SALES S.p.A.

2.1. Finalità perseguite dalla SALES S.p.A. con l'adozione del modello.

La SALES, in sintonia con i principi di correttezza e trasparenza che da sempre hanno contraddistinto il proprio operato nella realtà economica ed imprenditoriale, per garantire le aspettative dei propri clienti, dei propri fornitori, degli azionisti nonché per tutelare il lavoro e la salute dei propri dipendenti, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali l'attuazione del Modello di organizzazione e gestione previsto dal Decreto Legislativo 231/2001 così come integrato dalle disposizioni di legge che successivamente hanno previsto l'ampliarsi dei reati presupposto.

L'assunzione di un tale impegno è stato segnato dal convincimento di predisporre uno strumento d'azione per chi opera in nome e per conto della Società affinché agisca correttamente, in linea con gli anzidetti principi della Società stessa ed in modo tale da prevenire l'eventuale commissione dei reati contemplati dal Decreto.

Nel predisporre il proprio Modello organizzativo, ai sensi dell'art.6 com 3° del D.Lgs. 231/01, la Società ha elaborato un protocollo in conformità alle Linee Guida disposte ed approvate dalla Confindustria il 7 marzo 2002, poi aggiornate al 24

maggio 2004, al 31 marzo 2008, al marzo 2014 e da ultimo al giugno 2021, la quale ha provveduto, altresì, alla comunicazione delle stesse al Ministero della Giustizia che le ha approvate.

Inoltre si sono seguite anche le indicazioni riportate nel Codice di Comportamento per le imprese di costruzione ai sensi dell'art. 6, co. 3, del D. Lgs. n. 231/2001 predisposte dall'ANCE (Associazione Nazionale dei Costruttori Edili) nel luglio 2002, ultimo aggiornamento 2013, anche questo approvato dal Ministero della Giustizia.

Considerato, poi, quanto disposto in materia di reati inerenti l'ambito della sicurezza ed igiene sul lavoro, nonché in materia ambientale, nel predisporre il presente Modello la SALES S.p.a. si è conformata anche ai requisiti previsti dalle normative determinanti i più alti livelli standard di qualità, riconosciuti a livello nazionale e internazionale, ai fini della tutela dell'integrità fisica e morale dei lavoratori, tra le quali la norma British Standard OHSAS 18001:2007, le linee UNI-INAIL del 28.09.2001 e la ISO 140001 per il Sistema di Gestione Ambientale.

Difatti, la realizzazione e l'aggiornamento del presente Modello organizzativo è stata concretamente effettuata sulla base di tutte le procedure gestionali interne assunte dalla Società, come definite e documentate nel Manuale del Sistema di Gestione Integrato Qualità – Sicurezza – Ambiente adottato da SALES, in conformità alle disposizioni legislative vigenti in materia di diritto del lavoro, di sicurezza ed igiene sul lavoro, della qualità dei processi produttivi e della tutela dell'ambiente.

Più propriamente, la SALES S.p.a., ai fini della qualità dei processi produttivi, della sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro, opera attraverso delle dettagliate e consolidate procedure aziendali che hanno condotto all'ottenimento e mantenimento delle certificazioni ai sensi della normativa internazionale UNI EN ISO 9001 afferente il sistema di gestione della qualità e della normativa B.S. OHSAS 18001:2001 afferente il sistema di gestione della sicurezza sul lavoro.

La SALES S.p.a. ha definito ed attuato le anzidette procedure aziendali anche al fine di predisporre quanto necessario per ottenere idonea certificazione ai sensi della normativa internazionale UNI ISO 14001:2004 attestante il rispetto da parte dell'Azienda della normativa ambientale nello svolgimento dei propri processi produttivi.

E' inoltre d'obbligo in questa sede il richiamo ed il riconoscimento di tutti quei valori e principi generali espressi nel **Codice Etico Aziendale**, assunto e periodicamente aggiornato dalla Società quale uniforme e costante indirizzo dell'azione della stessa ed in generale dell'operato di tutti coloro che agiscono per conto della stessa.

Nella sua prima versione, il presente Modello è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 15 novembre 2004 e successivamente aggiornato, con medesima modalità, in funzione delle novità normative introdotte nell'ordinamento.

In attuazione a quanto previsto dal Decreto 231/01, il Consiglio di Amministrazione, nell'adottare detto Modello organizzativo, ha deliberato la costituzione di apposito organo interno di controllo denominato "**Organismo di vigilanza e controllo**", nonché dando mandato al Consigliere – Avv. Mario Zambenardi – di affidare l'incarico ai membri che lo compongono, determinandone il compenso.

A detto organismo è devoluto il compito di vigilare, mediante verifiche periodiche tese ad accertarne il funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello di Organizzazione stesso, e di formulare proposte di aggiornamento al Consiglio di Amministrazione affinché provveda ad apportare le suggerite modificazioni ovvero, in caso contrario, motivi adeguatamente il diniego.

2.2 Funzione del Modello organizzativo.

Scopo del Modello è la predisposizione ed efficace attuazione di procedure aziendali - ad integrazione e completamento del "Sistema di Gestione Integrato della Qualità, Sicurezza aziendale e tutela Ambientale" adottato - che, congiuntamente alla previsione di attività di controllo da svolgersi anche in via preventiva, siano atte a prevenire la commissione, nel suo interesse o a suo vantaggio, delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto 231/01 da parte delle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società stessa, ovvero da parte delle persone sottoposte all'altrui direzione o vigilanza. Ciò al fine di consentire alla Società di poter legittimamente beneficiare della esenzione dalla responsabilità amministrativa prevista dall'anzidetto D.Lgs 231/2001 in conseguenza della commissione dei reati sopra ivi previsti.

In tale ottica il Decreto, laddove richiede la specifica individuazione delle "aree di attività a rischio" e la loro conseguente gestione in "procedura", si pone come obiettivo quello di:

- ❑ rendere consapevoli tutti coloro che agiscono in nome e per conto della SALES di potere incorrere, nell'eventualità della commissione di inosservanza delle disposizioni in esso contenute, in un illecito sanzionabile, sul piano penale ed amministrativo, nei confronti della Società oltre che nei propri;
- ❑ significare la contrarietà di detta condotta illecita alle disposizioni di legge e comunque ai principi etico-sociali che da sempre caratterizzano e sottendono all'azione della SALES nel mondo economico ed aziendale;
- ❑ consentire, infine, il monitoraggio ed una attività continua di vigilanza sulle "aree di attività a rischio" teso al tempestivo intervento di prevenzione e di contrasto, in ordine alla commissione dei reati di cui trattasi.

Dunque, le finalità ultime cui tende il presente "modello organizzativo", oltre ai principi già espressi, sono:

- ❑ Diffondere e sensibilizzare a tutti i livelli aziendali le regole comportamentali e le procedure organizzative istituite col presente "Modello di Organizzazione e Gestione", che integra le procedure definite ed attuate dall'Azienda con il "Manuale del Sistema di Gestione Integrato Qualità – Sicurezza - Ambiente";
- ❑ Individuare le "aree a rischio", ossia determinare le attività aziendali ove il rischio di commissione dei menzionati reati è più alto;
- ❑ Costituire l'"Organismo di vigilanza e controllo" ed attribuire ad esso specifici poteri di controllo e prevenzione relativamente all'applicazione del modello stesso;
- ❑ Realizzare la documentazione delle operazioni compiute nelle aree a rischio per la conseguente verifica;
- ❑ Realizzare i prospetti o altra documentazione per la rilevazione delle operazioni compiute nelle aree a rischio al fine di facilitare la loro verifica;

- ❑ Realizzare la verifica periodica sul funzionamento del "Modello di Organizzazione e Gestione" adottato, provvedendo al suo continuo aggiornamento.

2.3 Struttura del Modello di Organizzazione e Gestione.

Il Modello predisposto dalla SALES si compone di due parti distinte seppure complementari.

La prima è data da una "**Parte Generale**", descrittiva ed esplicativa dell'organizzazione e funzione del Modello adottato.

La seconda è data da un'unica "**Parte Speciale**", articolata a sua volta in due parti: la prima è dedicata al **Codice Etico Aziendale** assunto dalla SALES S.p.a.; la seconda è dedicata all'esame dei reati previsti dal D.Lgs 231/2001 e alla c.d. mappatura delle attività, degli ambiti decisionali ed operativi, delle funzioni e degli organi sociali a rischio di commissione di tali reati, nonché le procedure aziendali che regolano le modalità di gestione delle risorse finanziarie, i protocolli aziendali diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire ed i sistemi di controllo a tal fine adottati.

E' impegno del Consiglio di Amministrazione SALES S.p.A. di modificare ed integrare, in adesione a eventuali, ulteriori interventi legislativi, secondo le emergenti esigenze ed a seguito di eventuale segnalazione ad opera dell'Organismo di vigilanza e controllo, il presente Modello in ogni sua parte mediante apposite delibere consiliari.

2.3.1 Il metodo utilizzato nella Parte Speciale per la c.d. mappatura delle aree di attività a rischio.

Secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del D.lgs. 231/2001, elemento necessario del Modello Organizzativo è l'identificazione delle aree aziendali cosiddette "a rischio", ovverosia, di quei settori di attività aziendale all'interno dei quali potrebbero essere commessi, nell'interesse o a vantaggio della Società, uno o più reati, tra quelli contemplati nel citato Decreto e nelle normative ivi richiamate.

A tal proposito, si sottolinea che, ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, hanno rilievo soltanto quelle condotte che costituiscono ipotesi di reato secondo il diritto penale italiano, non avendo né il predetto decreto, né il Modello stesso, la funzione di attribuire rilievo, ai

fini della responsabilità amministrativa della Società regolata dal decreto stesso, alla legislazione interna di altri Paesi.

Per quanto riguarda la casistica dei reati contro la P.A. indicati nei predetti articoli 24 e 25 del Decreto, le aree rilevanti sono tutte quelle che hanno rapporti non soltanto diretti, ma anche indiretti, con la Pubblica Amministrazione, sia nazionale che estera, fermo restando, in ogni caso, quanto già precisato in ordine all'esclusivo rilievo del diritto penale del nostro Paese.

In via preliminare ed a titolo meramente esemplificativo si chiarisce che quando la Società è chiamata a gestire attività afferenti l'esecuzione di progetti o la realizzazione di opere o servizi finanziati da risorse pubbliche, l'area "a rischio" viene individuata sia nei settori aziendali preposti alle verifiche delle condizioni previste per l'erogazione dei finanziamenti e/o contributi, sia in quei settori preposti alla realizzazione delle opere e/o dei progetti finanziati, sia nel settore incaricato della gestione dei flussi finanziari. Attività a rischio non sono, dunque, solo le attività di impresa, ma anche le attività strumentali allo svolgimento delle prime. Una volta "inventariate" le aree di attività a rischio, sia di impresa che "strumentali", tipiche di un'azienda attiva nei settori di interesse per Sales S.p.A., è stata effettuata un'analisi dell'effettivo contesto della Società, al fine (i) di delineare in modo specifico gli ambiti aziendali interessati dai reati in questione e (ii) di descrivere, in maniera più dettagliata, le eventuali modalità attuative di questi ultimi. Tale "mappatura" delle procedure aziendali a rischio di reato è stata effettuata muovendo dall'osservazione dell'insieme degli attuali processi operativi della Società.

Analogo procedimento è stato utilizzato per i reati di cui agli articoli 25-bis (delitti contro la fede pubblica); 25-quater (delitti eventi finalità di terrorismo previsti dal codice penale e dalle leggi speciali ed i delitti, diversi dai precedenti, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dalla Convenzione Internazionale di New York del 9 dicembre 1999 per la repressione del finanziamento al terrorismo); 25-quinquies (delitti contro la personalità individuale).

Per quanto riguarda i reati societari previsti dall'articolo 25-ter, l'individuazione delle "aree interessate" e delle modalità attuative ipotizzabili passa attraverso l'analisi della disciplina, legislativa e statutaria, degli organi sociali interessati, muovendo direttamente dalle ipotesi di reato contemplate dallo stesso articolo e tenendo conto,

altresì, del fatto che, diversamente dalle ipotesi di cui agli artt. 24, 25, 25-bis, 25-quater e 25-quinquies rilevano ai fini dell'eventuale responsabilità amministrativa della Società solo i reati societari commessi “nell'interesse” non anche “a vantaggio” della Società stessa.

Analogamente si è proceduto per i reati transnazionali previsti dalla Legge n. 146/2006 di Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”.

Anche per quanto concerne i reati di cui all'art. 25-sexies ed i connessi illeciti amministrativi (Abusi di Mercato) e quelli di cui agli artt. 25-septies (Omicidio Colposo e Lesioni Personali Colpose gravi o gravissime) e 25-octies (Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita) l'individuazione delle “aree interessate” e delle modalità attuative ipotizzabili è stata effettuata attraverso l'analisi della normativa rilevante e muovendo direttamente dalle ipotesi di reato contemplate dai predetti articoli.

Per quanto concerne, in particolare, i delitti di: (a) omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2008 (ovverosia commesso con violazione degli obblighi relativi ad attività non delegabili dal Datore di Lavoro); (b) omicidio colposo commesso con violazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008 e (c) lesioni personali gravi o gravissime commesse con violazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 81/2008 (indistintamente, quelle contenenti obbligazioni inerenti attività delegabili e non dal datore di lavoro), la mappatura delle “aree interessate” e l'individuazione della tipologia di modalità attuative ipotizzabili è stata effettuata attraverso (i) l'individuazione delle prescrizioni funzionali ad evitare che si verificano eventi pregiudizievoli per la salute e l'integrità fisica del lavoratore, contenute nelle prescrizioni legislative ed aziendali in materia; (ii) l'individuazione, sia in termini fisici (localizzazione) che di funzioni (soggetti che, per espressa previsione di legge ovvero in virtù di quanto previsto dalle disposizioni organizzative dell'azienda) sono tenute al rispetto o debbono far rispettare le anzidette prescrizioni.

Analoghi analisi è stata compiuta con riferimento alla complessa fattispecie dei reati ambientali.

L'attività di implementazione del Modello Organizzativo della Società si è, dunque, basata su di un'analisi a due livelli, ovverosia: (i) l'identificazione dei rischi-reato, mediante l'osservazione, in concreto, del contesto aziendale, finalizzata ad evidenziare dove e secondo quali modalità potrebbero verificarsi eventi pregiudizievoli, in considerazione degli obiettivi indicati dal D.Lgs. 231/01; (ii) la progettazione e la realizzazione del sistema di controllo, ovverosia, la predisposizione di "protocolli comportamentali" (regole e procedure) per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni della società, i quali, sono, a loro volta, funzionali all'eliminazione o, comunque, alla riduzione al minimo del rischio di commissione dei reati. Il II e III Capitolo della Parte Speciale del Modello Organizzativo della Società si compone, pertanto, (i) dell'analisi per l'individuazione, descrizione dei rischi-reato e degli ambiti aziendali, (ii) dalle regole generali di organizzazione e di comportamento adottate dalla Società nonché (iii) dal complesso delle regole, delle procedure e dei protocolli aziendali di tempo in tempo adottati e resi operativi dalla Società, nell'ambito delle singole "aree a rischio" di commissione dei reati previsti dal d.lgs. n. 231/2001, nei confronti degli specifici destinatari degli stessi.

I processi valutativi funzionali alla realizzazione del sistema di controllo e prevenzione della Società tengono, infine, conto della circostanza che, alla luce del decreto legislativo 231/2001, rileva anche il tentativo di reato.

2.4 Operatività del Modello all'interno dell'organizzazione aziendale della SALES S.p.A. Criteri.

L'adozione e l'aggiornamento del presente Modello è attuato dal Consiglio di Amministrazione SALES S.p.A. mediante apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, recettiva del Modello medesimo. L'adozione ad opera del C.d.A. è materialmente avvenuta secondo determinati criteri operativi in base ai quali:

- 1) viene affidata alla responsabilità dei singoli individui operanti per conto della Società, nelle diverse aree di cui si compone l'attività aziendale, l'applicazione in concreto del Modello;
- 2) viene affidata all'Organismo di vigilanza e controllo, la funzione di impulso e coordinamento nell'efficiente attuazione del Modello oltre ad essere stata affidata a questo medesimo organismo l'azione di controllo sulle singole "aree a rischio" prese in

considerazione dal Modello stesso, anche avvalendosi dell'opera - per quanto di sua competenza - dell'Ufficio del Sistema Integrato aziendale "qualità – sicurezza e salute – ambiente" (in breve, USI), preposto all'attuazione/verifica del Sistema di Gestione Aziendale a norma dell'ISO 9001:2008, ISO 14001:2004- BS Hosas 18001:2007 e di cui al Manuale adottato dall'Ente per il Sistema di Gestione Integrato, che potrà fornire informazioni, relazioni ovvero altra documentazione sullo stato di attuazione ed efficienza di detto Sistema gestionale.

L'eventuale modificazione sostanziale del Modello, conseguente ad integrazioni od a necessari perfezionamenti del medesimo ancorché suggeriti dall'Organismo di vigilanza e controllo", è demandata alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione della SALES S.p.A.

Le modifiche di cui sopra sono immediatamente portate a conoscenza di tutti i soggetti interessati mediante apposite procedure di capillare informazione.

2.5 Fase di controllo e generale verifica dell'efficacia relativa al Modello Organizzativo.

Il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione e Gestione, attuato per la prevenzione della commissione dei reati di cui al Decreto 231/01, viene affidato ad un "Organismo di vigilanza e controllo", cui sono devolute le funzioni di impulso per la concreta applicazione del Modello oltre alla funzione di proposizione di eventuali modifiche sostanziali al contenuto dello stesso.

3) ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

3.1. L'Organismo di Vigilanza e Controllo

Gli articoli 6 e 7 del Decreto prevedono l'esenzione dalla responsabilità amministrativa della Società per reati commessi, nell'interesse o a vantaggio di quest'ultima:

- dai soggetti posti in posizione apicale (indicati dall'art. 5 comma 1° lettera a) del Decreto), qualora: (i) la società abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello organizzativo idoneo; (ii) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curare il suo aggiornamento sia stato affidato ad un organismo della società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; (iii) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza sul rispetto delle regole

costituenti il predetto modello organizzativo; (iv) il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

- dai soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti posti in posizione apicale, di cui al capo che precede, qualora la società abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi; l'adozione e l'efficace attuazione del modello, infatti, esclude di per sé che si possa addebitare alla Società l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

In entrambe le ipotesi, essenziali risultano quindi essere le funzioni di attuazione e di vigilanza sul funzionamento e sul rispetto del Modello stesso.

Solo per i reati commessi dai soggetti in posizione apicale, il Decreto prevede espressamente che tali funzioni siano affidate ad un "organismo dell'ente", "dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo" e destinatario di adeguati flussi informativi dagli organi e dalle funzioni interne della società stessa. È corretto, inoltre, ritenere che tale organismo, per il regolare svolgimento delle proprie funzioni, non debba essere investito di funzioni aziendali incompatibili e sia, comunque, funzionalmente autonomo rispetto ai soggetti controllati.

A tutti i soggetti posti in posizione apicale, ivi compresi quindi anche i preposti con funzioni direttive delle singole unità organizzative territoriali, sono invece attribuite le funzioni di attuazione e vigilanza per i reati commessi dai soggetti loro sottoposti, così come specificate dall'art. 7 comma 4° del Decreto.

La SALES S.p.A., per opera del proprio Consiglio di Amministrazione, ha quindi provveduto alla configurazione e costituzione di detto organo, istituendo l'"**Organismo di vigilanza e controllo**" ed attribuendo ad esso ampia autonomia ed indipendenza, condizione imprescindibile per l'effettività del sistema atto a garantire il concreto funzionamento e l'osservanza del Modello organizzativo predisposto.

Dati i peculiari **requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione** che si richiedono per la funzione di controllo devoluta all'organo di vigilanza, la SALES S.p.A., ha ritenuto di istituire l'"**Organismo di vigilanza e controllo**" prevedendone la composizione con **tre membri**, nominati con delibera del Consiglio di Amministrazione, scelti per le funzioni svolte nei confronti della struttura aziendale e caratterizzati per la loro posizione di garanzia rispetto all'operato dell'impresa. I membri

sono individuati in un esperto di diritto penale, in un consulente aziendale esperto in società di costruzioni ed in un esperto di contabilità e diritto commerciale. I membri dell'Organismo di vigilanza e controllo durano in carica 1 anno, rinnovabile automaticamente di anno in anno, sino alla revoca.

E' fatta salva la facoltà dei Consiglieri in carica di recedere dall'incarico, previo congruo preavviso al Consiglio di Amministrazione.

In ordine all'eleggibilità, possono essere nominati membri dell'Organismo di Vigilanza esclusivamente soggetti che non abbiano riportato condanne definitive e, comunque, che non abbiano assunto la qualità di indagato o imputato in procedimenti penali dipendenti dalla commissione degli illeciti contemplati nella normativa di cui al D.lgs. 231/01 o per altri reati in genere.

L'eventuale ricorrenza di una delle citate condizioni determinerà, altresì, l'immediata decadenza dall'incarico assunto.

In caso di revoca o di cessazione dalla carica per altri motivi, il Consiglio di Amministrazione della SALES provvederà immediatamente a nominare un nuovo membro; nelle more della nomina del nuovo Consigliere, l'Organismo di vigilanza e controllo delibererà all'unanimità dei propri componenti.

Nell'ipotesi in cui vengano meno più di un Consigliere, l'intero organo decade e conseguentemente dovrà essere rinnovato per intero secondo le modalità anzidette.

3.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di vigilanza e controllo.

In generale, la SALES S.p.A. affida all'istituto "Organismo di controllo " il compito di vigilare:

- sull'osservanza di quanto previsto nel Modello organizzativo da parte dei destinatari nell'ambito delle aree a rischio e dunque valutare e rendere conto annualmente con apposita relazione al Consiglio di Amministrazione SALES dell'assetto regolamentare della Società, della adeguatezza della struttura organizzativa di cui essa si compone, con specifica attenzione ai poteri ed alle deleghe conferite;
- sull'efficacia del Modello organizzativo, finalizzata alla prevenzione della commissione dei reati contemplati nel D. Lgs. 231/01;

- sull'opportunità di aggiornare ed adeguare il Modello alle esigenze sorte a seguito della sua concreta attuazione.

L'Organismo di Controllo dovrà pertanto:

1) sensibilizzare il management aziendale affinché vengano attivate le procedure di controllo contenute nel Modello di organizzazione ritenute più opportune per monitorare l'attività sociale, con riferimento alle "aree a rischio" considerate, conducendo altresì le indagini ritenute più adeguate, anche su singoli atti e/o operazioni, allo scopo di accertare eventuali violazioni o tentativi di violazione delle prescrizioni del Modello. In tale ambito operativo, il suddetto Organismo potrà avvalersi del personale in forza alla SALES, ritenuto più competente, ovvero dei Consulenti esterni della cui opera l'Azienda si avvalga al fine di controllare il rispetto delle procedure gestionali assunte.

Qualora accerti la sussistenza di una violazione, l' Organismo di vigilanza e controllo indicherà al Consiglio di Amministrazione - o ad un Consigliere delegato dalla SALES S.p.A., se nominato - la necessità dell'irrogazione della sanzione disciplinare.

2) valutare ogni dato o elemento riguardante il funzionamento del Modello, in relazione all'attività imprenditoriale svolta ed in ottica di prevenzione degli illeciti, verificando periodicamente che i vari elementi del Modello siano adeguati e coerenti con l'effettiva realtà aziendale e attuando, ove necessario, nuova ricognizione delle "aree a rischio";

3) raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello organizzativo, con specifica riservatezza e cura delle informazioni sull'attività aziendale che necessariamente dovranno essere ad esso comunicate dagli altri comparti aziendali; conseguentemente, si riconosce all' Organismo di vigilanza e controllo l'insindacabile potere di richiedere informazioni, anche mediante audizioni dirette, ad ogni dipendente della Società;

4) promuovere iniziative idonee alla diffusione del Modello all'interno dell'azienda;

5) coordinarsi con le altre funzioni aziendali e segnalare al Consiglio di Amministrazione deleghe di compiti e attribuzioni di funzioni per il migliore monitoraggio delle attività svolte nelle aree a rischio;

3.3 Funzionamento ed operatività dell'Organismo di vigilanza e controllo.

Quanto al funzionamento dall'organo di controllo si individuano due fasi operative.

La prima, di natura organizzativa, richiede la determinazione funzionale delle riunioni dell'organismo e la cadenza temporale delle stesse, che sin da ora si indica con frequenza **bimestrale**, salvo insorte necessità di riunioni più assidue decise dall'organismo stesso, con calendario fissato dall' Organismo di vigilanza e controllo all'inizio di ogni anno di esercizio.

Delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza e controllo e dell'attività svolta dai singoli Consiglieri è tenuto apposito Libro-verbale lasciato a disposizione dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale della società. Tali organi possono prenderne regolarmente visione e provvedere per quanto di loro competenza.

La seconda, di "reporting" verso il Consiglio di Amministrazione, prevede **l'obbligo ulteriore rispetto a quanto specificato nel paragrafo precedente per l'Organismo di vigilanza e controllo interno di rendere annualmente - non oltre il termine per la redazione del bilancio di esercizio - una relazione scritta sull'attività di controllo svolta nonché sull'efficace attuazione del Modello organizzativo comunicando gli esiti dell'azione presso la SALES S.p.A.**

4) INFORMATIVA PROMANANTE E VERSO L' ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO.

4.1 Flusso informativo promanante dall'Organismo di vigilanza e controllo verso il personale SALES S.p.a.

E' compito del Organismo di vigilanza e controllo verificare l'effettiva diffusione del Modello organizzativo tra tutti coloro i quali operano per conto della Società, sia interni che esterni.

In ordine ai collaboratori esterni - in via meramente esemplificativa si elencano nella categoria i rappresentanti, i consulenti, i procuratori, i mandatari, ecc- nonché ai "partners" con cui la Società intenda avvenire o sia avvenuta ad una qualunque forma

di collaborazione - anche mediante l'istituzione di consorzi, associazioni temporanee di impresa, ecc- nella realizzazione delle attività comprese nella valutazione delle "aree a rischio", l'Organismo di vigilanza e controllo verificherà che l'Azienda abbia predisposto, ove necessario, delle "note informative" sulle procedure a garanzia assunte dalla SALES tendenti a significare la correttezza dell'operato societario cui essi dovranno necessariamente adeguarsi, pena la propria responsabilità personale degli stessi collaboratori esterni.

4.2 Informativa obbligatoria all' Organismo di vigilanza e controllo relativa all'attività svolta nelle individuate "aree a rischio".

L' Organismo di vigilanza e controllo, oltre a recepire - anche ufficiosamente - e ragionevolmente vagliare ogni notizia o segnalazione, relativa all'attuazione ed al rispetto del Modello organizzativo nelle "aree di attività a rischio", che riveli l'eventuale scostamento dei comportamenti tenuti dai soggetti coinvolti rispetto alla condotta adottata della SALES, deve essere destinatario di tutte le informative inerenti:

- i provvedimenti degli organi di polizia giudiziaria, o di qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche a carico di ignoti, per i reati di cui al Decreto 231/01 che riguardino direttamente o indirettamente la Sales;
- le eventuali richieste di assistenza legale avanzate da dirigenti e/o dipendenti in caso di avvio di procedimenti giudiziari per i reati previsti dal citato Decreto, che riguardino direttamente o indirettamente la Sales;
- le eventuali segnalazioni dei Direttori dei diversi settori aziendali, nell'ambito della loro attività di supervisione e controllo, dalle quali possa emergere: la commissione o il tentativo di commissione, nell'interesse o vantaggio della Sales, di uno dei reati previsti dal Decreto 231/2001; la sussistenza di atti o fatti propensi a vanificare l'operatività il Modello od integranti l'inosservanza vera e propria dello stesso;
- le notizie relative all'effettiva attuazione del Modello organizzativo in tutti i livelli aziendali. In particolare, avuto riguardo alle sole attività svolte nelle c.d. "aree a rischio" contemplate nel Modello, l'Organismo di Vigilanza e controllo sarà destinatario anche delle informative rese alla Direzione aziendale dal

Servizio ispettivo che eventualmente la Società avesse istituito al suo interno per la verifica del concreto rispetto delle procedure gestionali adottate nell'ambito del Sistema Integrato Qualità, Sicurezza, Ambiente.

4.3 WHISTLEBLOWING - Segnalazioni di reati o irregolarità di cui i segnalatori siano venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro.

Sono altresì istituiti dall'Ente uno o più canali (e almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante) che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del Decreto Legislativo 231/2001, di presentare, a tutela dell'integrità dell'Ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto stesso e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del presente Modello di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza è destinatario delle predette segnalazioni; a seguito di dette segnalazioni e per quanto di sua competenza, l'Organismo di Vigilanza valuterà le iniziative da intraprendere ed eventualmente svolgerà le opportune indagini: se mai la notizia segnalata risultasse fondata, segnalerà tempestivamente la violazione al Consiglio di Amministrazione dell'Ente per le determinazioni del caso e per l'assunzione di ogni conseguente opportuno provvedimento.

4.3.1. Divieto di azioni ritorsive verso il segnalante

E' fatto divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo.

Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

L'Ente attiverà le contestazioni disciplinari ed applicherà le relative sanzioni come previste e disciplinate al successivo Capitolo 5 del presente Modello ex D.lgs. 231/2001, modulandone la specifica misura in funzione della gravità della mancanza riscontrata nel caso di specie, a tutti coloro (lavoratori dipendenti, dirigenti, soggetti

apicali, collaboratori esterni) i quali dovessero realizzare condotte ritorsive nei confronti dei soggetti “segnalatori”.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei predetti soggetti che effettuano segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

4.3.2 Segnalazioni abusive ed infondate.

E' fatto obbligo al “segnalante” di segnalare e di riferire quanto di sua conoscenza secondo verità.

Ove mai lo strumento della “segnalazione” venga utilizzato abusivamente e in malafede dal “segnalante”, l'Ente provvederà altresì ad avviare nei confronti del “segnalante abusivo” contestazioni disciplinari, applicando di conseguenza le opportune sanzioni disciplinari come previste e disciplinate al successivo Capitolo 5 del presente Modello ex D.lgs. 231/2001 in funzione della gravità della violazione riscontrata.

5 SISTEMA DISCIPLINARE.

5.1 Principi generali

Ai sensi degli articoli 6, comma 2, lett. (e), e 7, comma 4, lett. (b), del Decreto, l'efficace attuazione del Modello organizzativo nel suo complesso richiede che la società adotti un sistema sanzionatorio idoneo a reprimere il mancato rispetto delle regole contenute nel Modello e di quelle previste nel Codice Etico.

Il presente sistema è, pertanto, diretto a sanzionare il mancato rispetto delle regole contenute nel Codice Etico e delle procedure e prescrizioni indicate nel Modello Organizzativo adottato dalla Società; esso costituisce parte integrante del Modello e, ai sensi dell'art. 2106 c.c., integra, per quanto non previsto e limitatamente alle fattispecie qui contemplate, il CCNL di categoria applicato al personale dipendente, ferma restando l'applicazione dello stesso per le ipotesi ivi delineate.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole contenute nel Codice Etico e delle procedure e/o prescrizioni indicate nel Modello prescinde dall'eventuale instaurazione e dall'esito di un giudizio penale per la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto e successive integrazioni.

5.2. Destinatari

Il presente sistema disciplinare è suddiviso in Sezioni, a seconda della categoria di inquadramento dei destinatari ex art. 2095 c.c. nonché dell'eventuale natura autonoma o parasubordinata del rapporto che intercorre tra i destinatari stessi e la Società ed è rivolto:

- a) alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società (c.d. Soggetti apicali);
- b) alle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra (c.d. Soggetti sottoposti), nonché ai c.d. collaboratori esterni.

5.3. Criteri generali di irrogazione delle sanzioni

1. Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche verranno applicate in proporzione alla gravità delle mancanze e, comunque, in base ai seguenti criteri generali:

- a) elemento soggettivo della condotta (dolo o colpa, quest'ultima per imprudenza, negligenza o imperizia anche in considerazione della prevedibilità o meno dell'evento);
- b) rilevanza degli obblighi violati;
- c) gravità del pericolo creato;
- d) entità del danno eventualmente creato alla Società dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal Decreto e successive modifiche e integrazioni;
- e) livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
- f) presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari nell'ultimo biennio;
- g) eventuale condivisione di responsabilità con altri lavoratori che abbiano concorso nel determinare la mancanza.

2. Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si applica la sanzione più grave.

3. La recidiva nel biennio comporta automaticamente l'applicazione della sanzione più grave nell'ambito della tipologia prevista.

4. I principi della tempestività e della immediatezza impongono l'irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'esito dell'eventuale giudizio penale.

5. Sono previste sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela del “segnalante” ai sensi dell’art. 6, comma 2- bis, del Decreto, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

5.4 Quadri, Impiegati e Operai.

In considerazione dell’entrata in vigore dell’art. 25 septies del D. Lgs. n. 231/2001 (rubricato come “omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”), si ritiene opportuno estendere l’applicazione del presente sistema sanzionatorio anche alla categoria degli operai, sia pure limitatamente ai comportamenti rilevanti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 lettera b) e 7 del Decreto, ferma la preventiva contestazione e la procedura prescritta dall’art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori), le sanzioni previste nella presente Sezione si applicano nei confronti di quadri, impiegati ed operai (questi ultimi con i limiti di cui si è detto) alle dipendenze della Società ovvero in regime di distacco presso terzi (ivi comprese le società controllate, collegate e/o partecipate) che pongano in essere illeciti disciplinari derivanti da:

- a) mancato rispetto delle procedure e/o prescrizioni del Modello dirette a garantire lo svolgimento dell’attività in conformità della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, ai sensi del Decreto;
- b) violazione e/o elusione dei sistemi di controllo interno, posta in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l’alterazione della documentazione della procedura ovvero mediante impedimento del controllo o dell’accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l’Organismo di Vigilanza;
- c) inosservanza delle regole contenute nel Codice Etico;
- d) inosservanza degli obblighi di informativa all’Organismo di Vigilanza e/o all’U.S.I. e/o al diretto superiore gerarchico;
- e) omessa vigilanza in qualità di “responsabile gerarchico”, sul rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello da parte dei propri sottoposti funzionale alla verifica della loro condotta nell’ambito delle aree a rischio reato e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio reato;

f) omessa comunicazione al responsabile gerarchico e/o all'U.S.I. e/o all'Organismo di Vigilanza sul mancato rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello da parte di soggetti funzionalmente assegnati;

g) inosservanza degli obblighi di comportamento in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro come disciplinati dalla legge (art. 20 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81), regolamenti e/o altre disposizioni aziendali ivi compresa la violazione degli obblighi, eventualmente delegati, di vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti terzi operanti nell'ambito delle unità produttive della Società;

h) violazione delle misure di tutela del segnalante ai sensi dell'art. 6, comma 2- bis, del Decreto o effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate.

5.4.1 Sanzioni

Il mancato rispetto delle procedure e prescrizioni contenute nelle lettere da a) a h) della presente Sezione di cui al punto 5.4 che precede, a seconda della gravità della infrazione, è sanzionato con i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) rimprovero verbale;

b) rimprovero scritto;

c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione, così come individuata dall'art. 99 n. 1 lett. c) del CCNL Edili e Affini;

d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni;

e) licenziamento con preavviso;

f) licenziamento senza preavviso.

5.4.1.1 Rimprovero verbale

Verrà irrogata la sanzione del rimprovero verbale nelle seguenti ipotesi:

a) nei casi di violazione colposa delle procedure e prescrizioni indicati alle lettere da a) a f) del punto 5.4, e/o errori procedurali dovuti a negligenza del lavoratore non aventi rilevanza esterna;

b) recidiva nel biennio, nelle violazioni delle procedure e prescrizioni di cui al precedente punto a), non aventi rilevanza esterna.

5.4.1.2 Rimprovero scritto

Verrà irrogata la sanzione del rimprovero scritto nell'ipotesi di recidiva nel biennio nei casi di violazione colposa di procedure e/o prescrizioni indicati alle lettere da a) a f) del punto 5.4, e/o errori procedurali dovuti a negligenza del lavoratore aventi rilevanza esterna.

5.4.1.3 Multa

Oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione del rimprovero scritto, la sanzione della multa potrà essere applicata nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti (con particolare riferimento alla effettiva e ripetuta inosservanza delle disposizioni imposte dalla Società), il comportamento colposo e/o negligente possa minare, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del Modello; si indicano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- 1) l'inosservanza di un obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza e/o al diretto superiore gerarchico o funzionale;
- 2) la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle procedure e prescrizioni indicate nel Modello, nell'ipotesi in cui essi hanno riguardato o riguardano, un rapporto e/o un procedimento di cui una delle parti è la Pubblica Amministrazione.

5.4.1.4 Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, verrà irrogata la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino ad un massimo di 3 giorni, oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa, nei casi di grave violazione delle procedure e/o prescrizioni indicate alle lettere da a) a h) del punto 5.4, tali da esporre la Società al rischio di sanzioni e responsabilità.

Si indicano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- 1) omessa vigilanza dei superiori gerarchici e/o funzionali sul rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello da parte dei propri sottoposti funzionale alla verifica della loro condotta nell'ambito delle aree a rischio reato e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio reato;

2) inosservanza di disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione individuale ovvero utilizzazione non appropriata di dispositivi di protezione ovvero ancora mancata partecipazione a programmi di formazione e/o addestramento organizzati dal datore di lavoro.;

3) violazione delle misure di tutela del segnalante ai sensi dell'art. 6, comma 2- bis, del Decreto o effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate, salvo che l'illecito non determini sanzione più grave.

5.4.1.5 Licenziamento con preavviso

Verrà irrogata la sanzione del licenziamento con preavviso nei casi di reiterata, grave violazione delle procedure e/o prescrizioni indicate alle lettere da a) a g) del punto 5.4 aventi rilevanza nello svolgimento di attività nelle aree a rischio reato individuate nella Parte Speciale del Modello.

5.4.1.6 Licenziamento senza preavviso

Verrà irrogata la sanzione del licenziamento senza preavviso per mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione neppure anche provvisoria del rapporto di lavoro (cd. giusta causa), quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

1) violazione di regole, procedure e/o prescrizioni del Modello, incluso il Codice Etico, aventi rilevanza e/o elusione fraudolenta realizzata attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di un reato ricompreso fra quelli previsti nel Decreto, a prescindere dal perfezionamento del reato stesso, tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il datore di lavoro.

2) violazione e/o elusione dei sistemi di controllo interno, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione della procedura ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

3) inosservanza di disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione collettiva ovvero rimozione o modifica senza autorizzazione di dispositivi di sicurezza o

segnalazione o controllo ovvero compimento di propria iniziativa di operazioni o manovre pericolose che possano compromettere l'incolumità propria o di altri lavoratori ovvero, ancora, mancata segnalazione al datore di lavoro, dirigente o preposto di eventuali condizioni di pericolo grave e incombente;

5.4.1.7 Clausole contrattuali per personale distaccato presso la società

I rapporti con i quadri, gli impiegati e gli operai in regime di distacco presso la Società, vengono integrati sulla base delle seguenti previsioni:

“Il/La Sig. dichiara di aver preso atto delle previsioni del Codice Etico e del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 della Sales S.p.A. che gli sono stati consegnati, comprese le procedure aziendali di riferimento comunicategli e di impegnarsi al loro rispetto.

In ragione di ciò il/la Sig. è consapevole che l'inosservanza delle previsioni contenute nel punto 5.4 lettere da a) a h) del Modello Organizzativo della Società, sarà segnalata per iscritto dalla Sales S.p.A. alla distaccante per l'eventuale esercizio del potere disciplinare di cui quest'ultima è titolare, fermo restando che Sales S.p.A. sarà, in ogni caso, legittimata a richiedere ed ottenere la cessazione immediata del distacco”.

5.4.1.8 Accertamento delle infrazioni e potere di irrogazione delle sanzioni

In relazione alle “aree a rischio” contemplate dal presente Modello ai fini dell'art.25 septies del D.lgs 231/2001 per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, il potere di accertare le infrazioni e le non-conformità al sistema verrà esercitato, per quanto di competenza, dall'incaricato del Servizio Ispettivo interno della Società, dal Direttore di Settore/datore di lavoro delegato ai fini della sicurezza, e da chiunque ne venga a conoscenza. Il Direttore di Settore/ datore di lavoro delegato eserciterà il potere di irrogare le opportune sanzioni disciplinari nel rispetto delle disposizioni di legge, del Contratto Collettivo e di quanto previsto nel Modello e nel Codice Etico, informando il Consiglio di Amministrazione della Sales e l'Organismo di Vigilanza. Nelle residue “aree a rischio” pur contemplate nel presente Modello ai fini dei reati ivi considerati, il potere di accertamento delle infrazioni al sistema e di irrogazione delle sanzioni disciplinari è altresì esercitato dal Consiglio di Amministrazione. L'Organismo di Vigilanza, inoltre, segnalerà al Consiglio di Amministrazione, le violazioni delle quali

sia venuto a conoscenza attraverso l'esercizio degli autonomi poteri ispettivi e di controllo conferitigli.

5.5 Dirigenti

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 lettera b) e 7 del Decreto e, limitatamente a tali norme, nel rispetto della procedura prevista dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, le sanzioni indicate nella presente Sezione si applicano nei confronti dei dirigenti, anche in regime di distacco presso terzi (ivi comprese le società controllate, collegate e/o partecipate) che pongano in essere illeciti disciplinari derivanti da:

- a) mancato rispetto delle procedure e/o prescrizioni del Modello dirette a garantire lo svolgimento dell'attività in conformità della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, ai sensi del D. Lgs. 231/2001.
- b) violazione e/o elusione dei sistemi di controllo interno, posta in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione della procedura ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza;
- c) inosservanza delle regole contenute nel Codice Etico;
- d) inosservanza dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza e/o al diretto superiore gerarchico o funzionale;
- e) omessa supervisione, controllo e vigilanza, in qualità di "responsabile gerarchico", sul rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello da parte dei propri sottoposti funzionale alla verifica della loro condotta nell'ambito delle aree a rischio reato;
- f) omessa comunicazione al responsabile gerarchico e/o all'Organismo di Vigilanza e/o all'USI sul mancato rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello da parte di soggetti funzionalmente assegnati;
- g) violazione delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro come disciplinati dalla legge (D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81), regolamenti e/o altre disposizioni aziendali e/o omesso controllo sul rispetto delle citate norme, regolamenti e/o altre disposizioni aziendali;
- h) violazione delle misure di tutela del segnalante ai sensi dell'art. 6, comma 2- bis, del Decreto o effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate.

5.5.1 Sanzioni

Il mancato rispetto delle procedure e prescrizioni indicate alle lettere da a) a g) del punto 5.5, a seconda della gravità della infrazione ed in considerazione della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro, potrà giustificare il licenziamento con preavviso e, nei casi più gravi, il licenziamento senza preavviso del dirigente, da comminarsi ai sensi delle disposizioni di Legge e del Contratto Collettivo applicato. Ove il dirigente sia munito di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'irrogazione della sanzione disciplinare espulsiva comporterà anche la revoca della procura stessa.

5.5.2 Clausole contrattuali per personale distaccato presso la società.

I rapporti con i dirigenti distaccati presso la Società, vengono integrati sulla base delle seguenti previsioni:

“Il/La Sig. dichiara di aver preso atto delle previsioni del Codice Etico e del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 della Sales S.p.A. che gli sono stati consegnati, comprese le procedure aziendali di riferimento comunicategli e di impegnarsi al loro rispetto.

In ragione di ciò il/la Sig. è consapevole che l'inosservanza delle previsioni indicate alle lettere da a) a h) del punto 5.5 del Modello Organizzativo, sarà segnalata per iscritto dalla Sales S.p.A alla distaccante

per l'eventuale esercizio del potere disciplinare di cui quest'ultima è titolare, fermo restando che la Sales s.p.a. sarà, in ogni caso, legittimata a richiedere ed ottenere la cessazione immediata del distacco”.

5.5.3 Accertamento delle infrazioni e potere di irrogazione delle sanzioni

Il potere di accertare le infrazioni commesse dai dirigenti, anche in regime di distacco, e di irrogare le sanzioni verrà esercitato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge, del Contratto Collettivo e di quanto previsto nel Modello, nel Codice Etico. L'Organismo di Vigilanza segnala, inoltre, al Consiglio di Amministrazione le violazioni delle quali sia venuto a conoscenza attraverso l'esercizio degli autonomi poteri ispettivi e di controllo conferitigli.

5.6 Soggetti Apicali

Ai fini del Decreto, nell'attuale organizzazione della Società sono "Soggetti apicali":

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- i Consiglieri di Amministrazione, ivi compresi quelli Delegati.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 lettera a) e 6 del Decreto, le sanzioni previste nella presente Sezione si applicano nei confronti dei "Soggetti apicali" nei seguenti casi:

a) mancato rispetto delle procedure e/o prescrizioni previsti nel Modello inerenti la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società nonché delle regole contenute nel Codice Etico, inclusa la violazione delle disposizioni relative ai poteri di firma ed al sistema delle deleghe nonché la violazione delle misure relative alla gestione delle risorse finanziarie;

b) violazione e/o elusione dei sistemi di controllo interno previsto nel Modello, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione della procedura ovvero mediante impedimento del controllo o dell'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza;

c) violazione degli obblighi di informativa previsti nel Modello nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e/o degli organi sociali; inadempimento, nell'esercizio dei poteri gerarchici e nei limiti derivanti dal sistema delle deleghe, degli obblighi di controllo e vigilanza sul comportamento dei diretti sottoposti, intendendosi tali solo coloro che, alle dirette ed immediate dipendenze del soggetto apicale, operano nell'ambito delle aree a rischio di reato.

d) violazione delle misure di tutela del segnalante ai sensi dell'art. 6, comma 2- bis, del Decreto o effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate.

5.6.1 Sanzioni

A seconda della gravità dell'infrazione commessa da uno dei soggetti apicali, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza, assumerà i più opportuni provvedimenti, ivi inclusi l'avocazione a sé di operazioni rientranti nelle deleghe, la modifica o la revoca delle deleghe stesse e la convocazione dell'Assemblea per l'eventuale adozione, nei casi più gravi, dei provvedimenti di cui agli artt. 2383 e 2393 cod. civ.

5.7 Soggetti apicali ai sensi del D. Lgs. 81/2008. Datori di lavoro delegati. Sanzioni

Ai soli fini delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, devono considerarsi soggetti apicali coloro che assumano la veste di “datore di lavoro” come definito dall’art. 2 lett. b) del D.Lgs. 81/2008. Nel caso in cui tali soggetti pongano in essere violazioni delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, regolamenti e/o altre disposizioni aziendali già in vigore nonché quelle definite in conformità all’art. 30 del D.Lgs. 81/2008, ovvero omettano di operare il controllo sul rispetto delle citate norme, regolamenti e/o altre disposizioni aziendali già in vigore nonché quelle definite in conformità all’art. 30 del D.Lgs. 81/2008, verranno applicate dal Consiglio di Amministrazione le sanzioni stabilite ai punti 5.4 e 5.5 in base alla qualifica di appartenenza con la gradualità e proporzionalità previste dalle vigenti norme di legge e di contratto.

Le medesime sanzioni verranno applicate, sulla base degli stessi criteri, in caso di violazione, da parte del datore di lavoro, degli obblighi di vigilanza e controllo ovvero di omissione degli obblighi informativi nei confronti dei soggetti terzi operanti nell’ambito delle unità produttive di cui il datore di lavoro è responsabile.

5. 8 Soggetti esterni soggetti a vigilanza o direzione

Nei confronti di coloro che, in qualità di collaboratori, consulenti, lavoratori somministrati, mediatori, mandatari, rappresentanti, agenti, intermediari, incaricati della Società nonché di committenti, appaltatori, subappaltatori o fornitori di quest’ultima – soggetti, ai fini del Decreto, a vigilanza o direzione da parte della Società stessa – abbiano posto in essere le violazioni delle regole del Codice Etico, della normativa del c.d. “whistleblowing” e delle procedure e prescrizioni del Modello attinenti l’oggetto dell’incarico di seguito indicate, potrà essere disposta la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 1456, c.c., ovvero esercitata la facoltà di recesso, anche senza preavviso, dal rapporto stesso, in conformità a quanto contrattualmente previsto, dandone notizia all’Organismo di Vigilanza. Nell’ambito dei singoli rapporti può essere convenuta anche l’applicabilità di ulteriori sanzioni. Resta salvo, in ogni caso, il diritto della Società al risarcimento dei danni subiti.

5.8.1 Inadempimenti

- a) Violazione delle procedure e/o prescrizioni attinenti l'oggetto dell'incarico aventi rilevanza e/o elusione fraudolenta delle stesse realizzata attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di un reato ricompreso fra quelli previsti nel Decreto, a prescindere dal perfezionamento del reato stesso;
- b) violazione e/o elusione dei sistemi di controllo, posta in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente la procedura stessa ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza;
- c) mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta, oggetto dell'incarico, tale da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
- d) violazione, anche attraverso comportamenti omissivi, di norme, regolamenti e/o altre disposizioni aziendali in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
- e) violazione delle misure di tutela del segnalante ai sensi dell'art. 6, comma 2- bis, del Decreto o effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate.

5.8.2 Clausole contrattuali

In particolare, i rapporti con i collaboratori, anche a progetto, con i consulenti e con i cd. "somministrati" vengono integrati sulla base delle seguenti previsioni:

• COLLABORATORE /CONSULENTE

"Il collaboratore/consulente dichiara di aver preso atto delle previsioni del Modello ex D.Lgs. 231/2001 della Sales S.p.A., del Codice Etico e del relativo Sistema disciplinare che gli sono stati consegnati, comprese le procedure aziendali di riferimento comunicategli, e di impegnarsi al loro rispetto. In ragione di ciò il collaboratore/consulente è consapevole che l'inosservanza delle previsioni contenute nel Modello ex D.Lgs. 231/2001 della SALES S.p.a. costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà la stessa Sales S.p.A a risolvere di diritto il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod.civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati alla Sales S.p.A ”.

• **SOMMINISTRATO**

“Il/la sig. [.....] dichiara di aver preso atto delle previsioni del Codice Etico e del Modello ex D.Lgs. 231/2001 della Sales S.p.A che gli sono stati consegnati, comprese le procedure aziendali di riferimento comunicategli e di impegnarsi al loro rispetto. In ragione di ciò il/la sig. [.....] è consapevole che l’inosservanza delle previsioni contenute nel Modello costituirà grave mancanza e legittimerà Sales S.p.A ad ottenere la sua sostituzione fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati alla Società medesima.

6 VERIFICHE PERIODICHE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO.

Il Modello di organizzazione e gestione realizzato ed adottato dalla SALES Spa sarà periodicamente sottoposto a verifiche dell’Organismo di vigilanza e controllo, avvalendosi eventualmente anche dell’operato dell’USI aziendale per quanto di competenza.

Dette verifiche si svolgeranno sulle procedure adottate. Mediante dette verifiche l’Organismo di vigilanza e controllo accerterà l’effettivo funzionamento del presente Modello organizzativo promovendone presso il Consiglio di Amministrazione, se necessario, la rivisitazione e la correzione in base alle riscontrate esigenze, al fine di implementarne l’efficienza. Le modifiche al Modello saranno apportate dall’organo amministrativo della SALES con apposita delibera da assumersi a maggioranza.

La mancata adozione della delibera all’unanimità dovrà essere immediatamente comunicata all’Organismo di vigilanza e controllo e dovrà essere adeguatamente motivata dalla componente dissenziente. L’Organismo di vigilanza e controllo ha facoltà di convocare a chiarimento la citata componente dissenziente.

Come esito delle suddette verifiche l’Organismo di vigilanza e controllo provvederà alla stesura di una "nota di commento" in merito a quanto riscontrato che andrà a comporre o ad aggiungersi alla relazione annuale, predisposta dal medesimo Organismo e trasmessa al Consiglio di Amministrazione di SALES.

PARTE SPECIALE

SEZIONE PRIMA

CODICE ETICO AZIENDALE

1 L'etica d'impresa: obiettivi del Codice etico predisposto da SALES S.p.a.

1.1 Principi generali.

La SALES S.p.A., in sintonia con i principi fondamentali ed ordinatori di riferimento per il contesto sociale in cui opera, crede nel valore del lavoro e con piena consapevolezza del proprio ruolo e della propria funzione svolta nel mondo economico ed imprenditoriale da oltre 75 anni, è conscia di contribuire altresì allo sviluppo sociale e civile della collettività.

In linea con quanto sopra esposto, la Società ha assunto come caratteri essenziali del proprio operato l'assoluta correttezza e la trasparenza, la lealtà e l'onestà nel proprio agire quali presupposti imprescindibili per il raggiungimento dei prefissati obiettivi imprenditoriali e produttivi.

A tale fine, in linea con le indicazioni fornite in materia dalle Associazioni di Categoria alle quali aderisce, la SALES S.p.A. ha deciso di adottare, con delibera del Consiglio di amministrazione del 15 novembre 2004, un **Codice Etico Aziendale**, pregno dei suddetti valori, **diretto a regolare, attraverso l'indicazione di basilari norme comportamentali, l'attività dell'azienda stessa e dunque di tutti coloro i quali agiscono per conto della Società.**

Il **Codice Etico**, infatti, si applica ed è **vincolante per i componenti degli organi sociali, per tutti i dipendenti ed i collaboratori della Società**; in considerazione, poi, delle modalità con cui opera in concreto la SALES S.p.a., il rispetto delle norme

regolamentari è altresì richiesto ai principali fornitori, appaltatori, subappaltatori, committenti, clienti, consulenti, mediatori ed intermediari.

La Società si riserva di modificare ed integrare il Codice Etico sulla base delle indicazioni fornite dall'Organismo di Vigilanza e dalle Associazioni di Categoria, nonché recependo l'evoluzione della normativa in materia.

2 Regole comportamentali.

2.1 Profili generali.

La SALES S.p.a. considera **non etici** quei comportamenti, assunti dal singolo o da eventuali organizzazione operanti per conto dell'Impresa, che costituiscono la **violazione delle regole della civile convivenza, dei corretti rapporti sociali e commerciali, così come previsti da leggi e regolamenti.**

L'adozione di detti comportamenti, oltre a potere eventualmente comportare determinate conseguenze sul piano legale alla Società, risultano certamente compromissori della buona reputazione della SALES S.p.a. e dei rapporti che essa intrattiene con i propri soci, dipendenti e collaboratori, oltre che con gli interlocutori commerciali, sia pubblici che privati.

E' opportuno porre in evidenza che la buona reputazione costituisce un valore aggiunto per la Società di essenziale importanza, in quanto essa consente di infondere sicurezza e motivo di attrazione per quanti intendono operare con la SALES S.p.a., favorendo altresì l'insorgere di rapporti con gli interlocutori commerciali sia pubblici che privati.

A tale fine **la SALES S.p.a. ha adottato, col proprio Codice Etico, dei principi di condotta** che definiscono, in via generale ed astratta, i principali valori di riferimento cui si ispira la Società per il compimento delle proprie attività, **definendo, altresì, dei criteri di condotta che devono essere adottati da tutti coloro i quali agiscono per conto della Società stessa.** In nessun caso il perseguimento dell'interesse della Società può giustificare una condotta in violazione dei predetti principi.

Pertanto, la SALES ha sancito delle **norme**, nel rispetto dei suddetti criteri e principi generali, **cui è doveroso attenersi allo scopo di prevenire rischi di comportamento non etici**, come sopra individuati.

2.2 Principi generali di condotta.

In relazione a quanto sopra asserito, la SALES S.p.a. assume come propria regola di condotta i seguenti principi generali:

- **Non discriminazione**, in base al sesso, all'età, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e religiose nelle decisioni che influiscono sui rapporti con gli interlocutori esterni ed interni.
- **Rispetto delle norme**, delle leggi vigenti, del presente Codice Etico, dei regolamenti interni ed eventualmente della deontologia professionale cui sono diligentemente tenuti i dipendenti ed i collaboratori della SALES S.p.a.
- **Conflitto di interesse**, sussistente sia nel caso in cui un dipendente, un collaboratore od un amministratore persegua un obiettivo diverso da quello perseguito dalla SALES S.p.a. o si procuri volontariamente un vantaggio personale in occasione del compimento di attività svolte nell'interesse della SALES S.p.a., sia nel caso in cui i rappresentanti dei clienti e dei fornitori, degli appaltatori e dei subappaltatori pubblici e privati, agiscano in contrasto con i doveri fiduciari legati alla loro posizione. Le situazioni che eventualmente pongano i soggetti coinvolti in posizione di conflitto di interesse nell'ambito della conduzione di qualsiasi attività di interesse della SALES, devono essere ridotte al minimo. In particolare, i dipendenti e i collaboratori della Società, ferme restando le eventuali previsioni legislative e contrattuali, comunicano tempestivamente le predette situazioni ai rispettivi superiori e, se del caso, all'Organismo di Vigilanza.
- **Riservatezza**, garantita in ordine ai dati, anche personali, ed alle informazioni necessariamente in possesso della SALES per lo svolgimento delle proprie attività. I dipendenti e i collaboratori della Società devono uniformare il proprio

comportamento alla massima riservatezza anche al di fuori dell'orario di lavoro, al fine di salvaguardare il know-how tecnico, finanziario, di gestione del personale e commerciale dell'azienda. Tutti coloro che, in conseguenza dell'espletamento dei propri compiti di servizio, hanno materialmente disponibilità di informazioni confidenziali e rilevanti, sono tenuti a non abusare di tale privilegio informativo.

- **Concorrenza leale.** La Società svolge la propria attività di impresa con lealtà e nel pieno rispetto dei principi del diritto della concorrenza. Non sono pertanto consentiti i comportamenti contrari alla correttezza professionale, collusivi, predatori, di abuso di posizione dominante o di dipendenza economica ed ogni altra condotta diretta ad alterare la lealtà e l'equilibrio concorrenziale del mercato.

- **Rispetto dell'ambiente e Qualità dell'organizzazione e gestione aziendale.** La Società considera l'ambiente un valore primario e gestisce le attività aziendali nel pieno rispetto della normativa vigente in materia ambientale. La Società persegue la qualità della propria organizzazione aziendale, uniformandosi ai requisiti richiesti per la certificazione del Sistema Qualità relativo alla progettazione e realizzazione di opere di ingegneria civile. La Società, nei rapporti con i terzi, opera al fine di garantire la qualità dei propri servizi e prodotti e la continuità gestionale.

- **Valore delle risorse umane,** fattore indispensabile per il successo dell'azienda, oggetto di promozione da parte della SALES al fine di accrescere e migliorare l'esperienza formativa di ogni dipendente e collaboratore. La Società opera le proprie scelte di organizzazione, salvaguardando il valore professionale dei dipendenti.

- **Integrità della persona,** sia fisica che morale, garantita dalla SALES ai propri dipendenti e collaboratori con l'adozione e la concreta applicazione di misure di rispetto della dignità individuale e della sicurezza ed igiene degli ambienti di

lavoro. La SALES , infatti, opera perseguendo il pieno rispetto della normativa vigente in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.

- **Valorizzazione dell'Impresa**, obiettivo tra i principali della SALES e perseguito al fine di salvaguardare ed accrescere il valore aziendale, in tutte le sue componenti, e con esso valorizzare l'investimento economico degli azionisti oltre a quello professionale di chi opera per conto dalle Società.

2.3 L'etica nei criteri ordinatori dell'attività degli organi sociali e della organizzazione societaria.

a) Attività degli organi sociali.

Gli organi amministrativi aziendali operano, nella gestione e conduzione dell'impresa, improntando la loro azione al pieno rispetto delle regole fissate dallo statuto sociale e della legislazione vigente.

In particolare osservano quei fondamentali principi di trasparenza e correttezza nell'azione sociale posti a garanzia della regolarità dell'amministrazione stessa.

b) Attività dell'Organismo di vigilanza e controllo istituito ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Il Consiglio di Amministrazione della SALES ha istituito, in conformità a quanto sancito dal D. Lgs. 231/01, un Organismo di vigilanza e controllo cui ha materialmente affidato il compito di controllo e vigilanza in ordine all'efficace attuazione del Modello di organizzazione e gestione aziendale, predisposto dalla stessa Società, al fine di garantirsi dall'eventuale responsabilità amministrativa conseguente ad illecito penale commesso da chi agisca per conto della SALES stessa. A detto Organismo di vigilanza e controllo, è altresì devoluta la funzione di verificare, in conformità dei poteri di azione ad esso riconosciuti dal C.d.A. SALES, l'uniforme applicazione del presente Codice Etico, il quale condivide col Modello organizzativo i medesimi principi ordinatori dell'azione sociale.

Pertanto, ciascun organo apicale della SALES, ciascun Direttore di settore come, in generale, ogni dipendente ha l'obbligo di segnalare a detto Organismo di vigilanza e

controllo il verificarsi di eventi o l'assunzione di comportamenti che possano costituire violazione del presente Codice Etico.

2.4 L'etica nei criteri ordinatori dell'azione societaria nei rapporti con i terzi.

a) Rapporti con la Pubblica Amministrazione.

I rapporti tra i membri degli organi sociali, i dipendenti ed i collaboratori, da un lato, e, dall'altro, la Pubblica Amministrazione, italiana o estera, devono essere sempre ispirati ai principi di legalità, lealtà, correttezza e trasparenza espressi dal nostro ordinamento, avuto specifico riguardo alle finalità espresse dal D.Lgs. n. 231/2001.

La Società non ammette atti di corruzione o di istigazione alla corruzione nei confronti della Pubblica Amministrazione.

E' fatto, pertanto, assoluto divieto ai membri degli organi sociali, ai dipendenti ed ai collaboratori della società di fare o promettere a funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione, italiana o estera, anche in forma indiretta, dazioni di danaro o di altra utilità ovvero tenere condotte contrastate con quanto previsto nel presente Codice Etico, allo scopo di promuovere o favorire indebitamente gli interessi della società. È consentita soltanto l'elargizione di omaggi di carattere simbolico o di modico valore, ascrivibile ad attività di promozione ovvero ad atti di cortesia, tenuto conto dei principi normativi ed etici, dei costumi e delle usanze dei singoli Paesi nei quali la Società opera.

In particolare, è vietato ai membri degli organi sociali, ai dirigenti, ai dipendenti ed ai collaboratori: promettere o concedere danaro, vantaggi o altra pubblica utilità, al fine di ottenere il rilascio di concessioni, licenze ed autorizzazioni da parte della Pubblica Amministrazione, italiana o estera, nonché agevolazioni contributive, previdenziali ed assistenziali; presentare dichiarazioni non veritiere ovvero porre in essere artifici e raggiri diretti all'indebito conseguimento di contributi, erogazioni, finanziamenti; impedire o ostacolare l'esercizio delle funzioni ispettive da parte della Pubblica Amministrazione, italiana o estera, al fine di evitare l'applicazione di una sanzione o di negoziarne l'importo; adottare comportamenti fraudolenti, ingannevoli o sleali che possano indurre in errore la Pubblica Amministrazione in sede e ad esito di procedure ad evidenza pubblica.

b) Rapporti con soggetti che intrattengono rapporti commerciali o imprenditoriali con la Società.

E' fatto, altresì, espresso divieto di effettuare qualsiasi forma di regalo o beneficio a soggetti che intrattengono rapporti commerciali o imprenditoriali con la SALES, fatto salvo l'ipotesi in cui detti regali o benefici abbiano modico valore rientrando nelle normali pratiche commerciali o prassi di cortesia.

Le regalie comunque offerte devono essere tutte documentate al fine di consentire l'agevole controllo da parte della funzione amministrativa dell'Ente medesimo e la funzione ispettiva dell'Organismo di vigilanza e controllo.

In ogni caso, tutti coloro i quali operano per conto della SALES si dovranno, comunque, astenere da pratiche non consentite dalla legge, dagli usi commerciali o dai codici etici degli interlocutori pubblici e privati con cui abbiano rapporti.

Inoltre, è fatto espresso divieto ai dipendenti e ai collaboratori della SALES, in ragione della loro attività svolta per l'impresa, ricevere regali, omaggi o benefici eccedenti il modico valore, così come valutato secondo gli usi e le consuetudini in vigore al tempo del ricevimento.

E' vietato ai dipendenti e ai collaboratori della SALES di ricevere regali, omaggi o benefici di sorta da quei soggetti che operano con la SALES in ragione di rapporti in cui la Società rivesta la qualifica di concessionario di appalti di opere pubbliche.

c) L'etica nei rapporti economici con partiti politici e sindacati.

La SALES S.p.a. si impegna ad effettuare eventuali finanziamenti a partiti ed organizzazioni sindacali nel pieno rispetto della normativa in vigore, astenendosi dall'assumere iniziative che possano atteggiarsi, direttamente o indirettamente, forme di pressione indebite nei confronti di esponenti e/o organizzazioni politiche o sindacali.

d) L'etica nei rapporti di sponsorizzazione sportiva e culturale.

La SALES s.p.a., nell'ambito dell'attività di sponsorizzazione rivolta ai temi dello sport, della cultura, dell'arte, dell'ambiente e del sociale, rivolge la propria azione solamente ad eventi ed organismi che offrano garanzia di qualità e nei cui confronti possa escludersi ogni possibile conflitto di interessi d'ordine personale ed aziendale.

e) L'etica nelle relazioni con i dipendenti e i collaboratori.

La SALES s.p.a. rende operativi i principi fondamentali di correttezza e trasparenza nella propria condotta assunta nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori.

Nell'ambito della fase relativa alla selezione del personale da assumere, la valutazione dei candidati avviene in base alla corrispondenza dei profili professionali e psico-attitudinali rispetto alle esigenze aziendali, salvaguardando le pari opportunità per tutti i soggetti interessati e nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.

Il personale è assunto con formale contratto di lavoro nei modi previsti dalla normativa vigente e della contrattazione collettiva, scegliendo la tipologia contrattuale più adeguata alla situazione concreta.

Non è consentita alcuna posizione di lavoro irregolare o di lavoro in "nero".

Alla costituzione del rapporto di lavoro, ogni dipendente riceve le opportune informazioni in ordine ai contenuti normativi e retributivi del rapporto medesimo, in modo che l'accettazione dell'incarico avvenga sull'effettiva conoscenza dello stesso.

La SALES S.p.a. si impegna, soprattutto con azioni preventive, a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori; così come viene preservata la *privacy* del dipendente, avendo adottato l'impresa tutte le misure di cautela per il trattamento dei dati e delle informazioni possedute.

In ordine a tale profilo, la SALES fa espresso divieto di svolgere qualsiasi indagine in ordine alle idee, le preferenze personali ed in genere sulla vita privata di ogni dipendente e collaboratore.

La SALES, inoltre, si impegna a tutelare l'integrità morale e fisica della persona nello svolgimento delle mansioni cui la Società l'abbia applicato, garantendo i lavoratori da ogni atteggiamento o comportamento vessatorio e lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue personali preferenze.

La SALES tutela e promuove la formazione dei propri dipendenti e collaboratori, allo scopo di arricchirne l'esperienza ed il patrimonio professionale e culturale. In questo ambito, riveste particolare importanza la comunicazione tra il personale dirigente ed i dipendenti e collaboratori, al fine di fornire loro direttive comportamentali e professionali.

f) Sicurezza e salute sul lavoro.

La Società si impegna a tutelare, a diffondere ed a consolidare una cultura della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i dipendenti e i collaboratori.

La Società si impegna, altresì, in coerenza con le Linee Guida di Confindustria, ad esplicitare e rendere noti i criteri fondamentali in base ai quali vengono prese e sono attuate le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro (anche per quanto attiene le attività di prevenzione dei rischi, di informazione e formazione e di approntamento dei mezzi necessari), coerenti con i seguenti principi:

a) evitare i rischi;

b) valutare i rischi che non possono essere evitati;

c) combattere i rischi alla fonte;

d) adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione;

e) tener conto del grado di evoluzione della tecnica;

f) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;

g) programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;

h) dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

i) impartire adeguate istruzioni ai lavoratori e curarne la formazione professionale.

g) L'etica nei rapporti con i fornitori.

La SALES s.p.a. nella scelta dei propri fornitori, appaltatori e subappaltatori opera con il fine di conseguire il massimo vantaggio competitivo, evitando, tuttavia, comportamenti discriminatori. La scelta è altresì determinata in base anche alla capacità tecnico-economica dell'interlocutore valutandone globalmente l'affidabilità con riferimento alla specificità delle prestazioni da rendere.

Comunque, la SALES opera la scelta nel pieno rispetto della normativa vigente e delle eventuali previsioni contrattuali concordate con i clienti.

Le relazioni con i fornitori, gli appaltatori e subappaltatori prescelti sono sempre regolati da specifici contratti, finalizzati a conseguire la massima chiarezza nella disciplina del rapporto.

h) L'etica dei dipendenti e collaboratori nei confronti della SALES S.p.a.

Fermo restando le obbligazioni e i doveri sanciti dalla normativa e dalla contrattazione collettiva vigente, ciascun dipendente e collaboratore della SALES deve evitare di assumere comportamenti contrari all'etica aziendale, così come individuata nel presente Codice Etico, che si riflettono sulla reputazione e sull'immagine dell'impresa.

Pertanto, ciascun dipendente e collaboratore deve conoscere ed attenersi a quanto previsto dalla SALES in tema di riservatezza delle informazioni per garantirne l'integrità, come pure deve evitare le situazioni in cui si possano generare conflitti di interesse. In tale ipotesi il dipendente è tenuto a darne immediata comunicazione al proprio preposto che provvederà ad investire della questione l'Organismo di vigilanza e controllo.

Tutto il personale dipendente nonché tutti i collaboratori sono tenuti ad astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari di cui siano venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie attività.

i) Tutela del Capitale Sociale, dei creditori e dei terzi

La SALES S.p.a. persegue la diffusione e l'osservanza di principi di salvaguardia dell'integrità del capitale sociale, di tutela dei creditori e dei terzi che instaurano rapporti con la Società e, in generale, di trasparenza e correttezza dell'attività della Società sotto il profilo economico e finanziario.

Pertanto, l'Organo Amministrativo e più in generale tutti i soggetti interessati devono:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione ed alla pubblicazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare le norme di legge e le procedure aziendali finalizzate al regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni

forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;

- condurre eventuali operazioni di liquidazione della Società avendo riguardo al preminente interesse dei creditori sociali.

I) Trasparenza nella tenuta della contabilità e nei controlli interni

La trasparenza della gestione aziendale verso i soci e verso i terzi viene assicurata attraverso la scrupolosa osservanza delle procedure operative in ambito contabile e mediante un idoneo sistema di controlli interni.

Tale attitudine si fonda sulla verità, la correttezza e la completezza dell'informazione di base per le relative registrazioni contabili. Tutti i dipendenti della SALES S.p.a. sono tenuti a collaborare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità generale, osservando in modo puntuale le norme vigenti e le procedure aziendali.

Pertanto, ogni operazione deve essere corredata da un'adeguata documentazione di supporto, per consentire:

- l'agevole registrazione contabile;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- la ricostruzione accurata dell'operazione, riducendo tra l'altro la probabilità di errori interpretativi.
- la verifica da parte degli organi preposti al controllo.

Chiunque venisse a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, dovrà riferire i fatti al proprio superiore gerarchico e/o direttamente all'Organismo di Vigilanza.

Per controlli interni si intendono tutte le attività e gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività d'impresa con l'obiettivo di assicurare:

- il rispetto della normativa applicabile all'impresa;
- la conformità delle operazioni alle strategie, agli obiettivi ed alle politiche aziendali, ai fini anche della salvaguardia del patrimonio aziendale;

- l'attendibilità del sistema informativo aziendale, sia per le sue componenti finalizzate alla predisposizione del bilancio destinato alla pubblicazione, sia per quelle finalizzate alla predisposizione del reporting gestionale interno;

In particolare, il sistema di controllo interno della Società si articola nelle seguenti distinte tipologie di attività:

- Il “controllo con funzione ispettiva”, sistematicamente orientato all'identificazione ed al contenimento dei rischi aziendali in ambito Qualità, Ambiente e Sicurezza, anche mediante un'azione di monitoraggio dei controlli di linea;
- Il “controllo istituzionale” effettuato dagli organi sociali preposti (il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01).

3. MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO.

3.1 Rilevazioni delle violazioni del Codice Etico.

La SALES S.p.A. ha predisposto dei criteri operativi per la rilevazioni delle inosservanze al Codice Etico.

Spetta a ciascun Direttore di Settore/datore di lavoro delegato ai fini della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro rilevare eventuali violazioni al presente Codice Etico da parte dei dipendenti che operano sotto la loro unità organizzativa o da parte dei collaboratori loro riferenti.

Come pure spetta ad ogni dipendente la tempestiva segnalazioni di eventuali comportamenti irrispettosi dei principi posti col detto Codice Etico ad opera dei colleghi.

Infine spetta ai singoli Direttori di Settore della SALES l'eventuale rilevazione di inosservanze compiute dal personale alle loro dirette dipendenze.

Eventuali violazioni al presente Codice Etico poste in essere dagli organismi amministrativi societari - Presidente del C.d.A., ciascun Consigliere di amministrazione, Sindaci effettivi- possono essere rilevate dal Consiglio di amministrazione il quale è tenuto ad investire della questione l'Organismo di vigilanza e controllo per ogni conseguente valutazione ed eventuale determinazione.

3.2 Sanzioni per l'inosservanza del Codice Etico.

In considerazione della perfetta corrispondenza dei valori fondamentali espressi nel presente Codice Etico e di quelli contemplati specificatamente nel Modello organizzativo predisposto dalla SALES ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/01, la Società ritiene opportuno operare un espresso richiamo formale del sistema disciplinare e sanzionatorio articolato nel citato Modello estendendone le disposizioni e le conseguenze in esso previste in ordine alla accertata violazione del Codice Etico da parte di coloro che hanno agito per conto della Società assumendo un comportamento non etico, nei termini di cui ai precedenti capitoli.

In particolare, per l'eventuale violazione commessa da parte dei collaboratori, il comportamento potrà essere valutato contrario alle regole della correttezza e quale esecuzione del contratto di collaborazione non secondo la buona fede, in contrasto con le disposizioni di cui all'art.1175 c.c. e dell'art. 1375 c.c.

Conseguentemente, nei casi più gravi, la Società potrà risolvere per inadempimento il contratto di collaborazione, salvo in ogni caso, il risarcimento del danno.

SEZIONE SECONDA

CAPITOLO I

I REATI PREVISTI DAL D.LGS 231/2001 E LA MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO

1. INTRODUZIONE.

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo è costituito da procedure ed adempimenti specifici che consentono di presidiare le aree a maggior rischio, riferite ai reati presupposto del D.Lgs 231/01, che in sintesi riguardano:

- Truffa aggravata ai danni dello Stato, frode informatica ai danni dello Stato, reati in tema di erogazioni pubbliche (art. 24)
- Criminalità informatica (art. 24 bis)
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter)
- Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25)
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis)
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1)
- Reati societari, inclusa la corruzione tra privati (art. 25 ter)
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater)
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1)
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies)
- Abusi di mercato (art. 25 sexies)
- Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies)

- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies)
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies)
- Reati ambientali e delitti contro l'ambiente (art. 25 undecies)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies)
- Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies)
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies.)
- Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies)
- Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies)
- Reati di criminalità organizzata commessi in un contesto transnazionale (Legge 146/2006 art. 10).

L'analisi completa delle fattispecie di reato ricomprese nell'ambito del Decreto è riportata nell'appendice legislativa.

Nel paragrafo seguente sono riportate dettagliatamente le norme di legge rilevanti, con il riferimento, per ciascuna di esse, al livello di rischio che la SALES deve gestire.

L'individuazione degli ambiti nei quali il rischio può presentarsi mette in evidenza come si tratti di tipologie che possono realizzarsi in molte aree aziendali ed a tutti i livelli organizzativi.

Si deve sottolineare come i reati inizialmente oggetto del DLgs 231/01 fossero tutti di natura dolosa: per tale tipologia di reati il modello garantisce che siano impediti i comportamenti a rischio reato (modello basato sul divieto e sulla parallela prevenzione delle situazioni a rischio);

A partire dal 2008 sono stati introdotti nel Decreto anche reati di natura colposa commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e di tutela della salute ed igiene sul lavoro: per tale tipologia di reati il modello di organizzazione, gestione e controllo deve viceversa garantire che siano evitati anche comportamenti di natura omissiva e che i provvedimenti di prevenzione assunti siano tecnicamente adeguati ed efficaci (modello di garanzia dell'adempimento).

Inoltre, con il DLgs 121/2011 sono stati introdotti nel DLgs 231/01 anche alcuni reati ambientali che prevedono solo sanzioni contravvenzionali (pena dell'arresto e/o dell'ammenda). Si segnala che, su questa base, per la sussistenza del reato ambientale non è richiesto l'elemento soggettivo del dolo o della "grave negligenza", ma ogni grado di colpa che comporti l'applicazione della sanzione contravvenzionale (quindi anche la semplice imprudenza o imperizia) è elemento sufficiente per l'imputazione del reato e delle relative sanzioni alla persona fisica e, conseguentemente anche all'ente ex Dlgs. 231/2001. Per tale tipologia di reati il modello deve prevenire comportamenti causati da imprudenza o l'imperizia del personale, dando rilevanza alla formazione tecnica del personale.

Con l'art. 39 del D.L. 124 del 26.10.2019, convertito dalla Legge 157/2019 pubblicata il 24.12.2019, il Legislatore ha poi inserito nel novero dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 anche l'art. 25-quinquiesdecies nel quale vengo incluse tutte le fattispecie penali-tributarie più gravi. Inoltre, D.Lgs. 75/2020 ha aggiunto all'art. 25-quinquiesdecies il comma 1-bis che punisce l'Ente per i delitti così detti "doganali", di cui al D.lgs. 74/2000 "se commessi nell'ambito di sistemi transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro". Sempre il D.Lgs. 75/2020 ha altresì introdotto l'art. 25 -sexiesdecies afferente il reato di "Contrabbando" nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente.

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO POTENZIALE DI COMMISSIONE DEI REATI PREVISTI DAL DECRETO DA PARTE DI SALES SPA.

Tenuto conto dell'attività svolta dalla SALES e del contesto in cui la società opera, si rappresenta di seguito il livello di rischio stimato per ciascuna fattispecie di reato prevista nel Decreto, avvalendosi di una scala che prevede: Elevato, Medio, Basso, Nessuno

Art. 24

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

REATO	LIVELLO DI RISCHIO
art. 316 bis Malversazione a danno dello Stato	Medio
art. 316 ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	Medio
art. 640 Truffa aggravata a danno dello Stato	Medio
art. 640 bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche art.	Medio
640 ter Frode informatica	Basso

Art. 24-bis

Delitti informatici, trattamento illecito di dati e “falsità in atti” aventi ad oggetto o come mezzo di realizzazione della condotta illecita un sistema informatico o telematico

REATO	LIVELLO DI RISCHIO
art. 491 bis Falsità riguardanti un documento informatico	Basso
art. 615 ter Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	Basso
art. 615 quater Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici	Basso
art. 615 quinquies Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	Basso
art. 617 quater Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	Basso
art. 617 quinquies Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	Basso
art. 635 bis Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	Basso
art. 635 ter Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	Basso
art. 635 quater Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	Basso
art. 635 quinquies Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità art. 640 quinquies Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica	Basso
art. 640 quinquies Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica	Basso

Art. 24-ter

Delitti di criminalità organizzata

REATO	LIVELLO DI RISCHIO
Art. 377-bis C.P. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Basso
art. 378 C.P. Favoreggiamento personale	Basso
art. 416 C.P. Associazione per delinquere	Basso
art. 416 bis C.P. Associazioni di tipo mafioso anche straniere	Basso
art. 416 ter C.P. Scambio elettorale politico-mafioso	Basso
art. 630 C.P. Sequestro di persona a scopo di estorsione	Basso
art. 407 C.P.P., comma 2, lett. a), n. 5 Delitti in materia di armi	Basso
art. 74 D.P.R. 309/1990 (T.U. stupefacenti) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	Basso
Art. 291 quater D.P.R. 43/1973 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri	Basso

Art. 25

Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

REATO	LIVELLO DI RISCHIO
art. 317 Concussione	Basso
art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione	Medio
art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio	Medio
art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari	Medio
art. 319 quater Induzione indebita a dare o promettere utilità	Medio
art. 321 Pene per il corruttore	Medio
art. 322 Istigazione alla corruzione	Medio

Art. 25 bis e bis 1

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento. Delitti contro l'industria e il commercio.

REATO	LIVELLO DI RISCHIO
art. 453 Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate	Nessuno
art. 454 Alterazione di monete	Nessuno
art. 455 Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate	Nessuno
art. 457 Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	Nessuno
art. 459 Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di	Nessuno

bollo falsificati	
art. 460 Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo	Nessuno
art. 461 Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata	Nessuno
art. 464 Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	Nessuno
art. 473 Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	Nessuno
art. 474 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	Nessuno
art. 513 Turbata libertà dell'industria o del commercio	Basso
art. 513 bis Illecita concorrenza con minaccia o violenza	Basso
art. 514 Frodi contro le industrie nazionali	Basso
art. 515 Frode nell'esercizio del commercio	Basso
art. 516 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	Nessuno
art. 517 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	Basso
art. 517 ter Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	Basso
art. 517 quater Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	Nessuno

Art. 25-ter

Reati societari

REATO	LIVELLO DI RISCHIO
art. 2621 False comunicazioni sociali	Medio
art. 2622 False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori	Medio
art. 2625 Impedito controllo	Medio
art. 2626 Indebita restituzione dei conferimenti	Medio
art. 2627 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	Medio
art. 2628 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	Medio
art. 2629 Operazioni in pregiudizio dei creditori	Medio
art. 2629-bis Omessa comunicazione del conflitto di interessi	Basso
art. 2632 Formazione fittizia del capitale	Basso
art. 2633 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	Basso
art. 2635 Corruzione tra privati	Medio
art. 2636 Illecita influenza sull'assemblea	Basso
art. 2637 Aggiotaggio	Basso
art. 2638 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	Basso

art. 173-bis d.lgs. 58/1998 Falso in prospetto	Basso
art. 27 d.lgs. 39/2010 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione	Basso

Art. 25-quater

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

REATO	LIVELLO DI RISCHIO
art. 270-bis c.p. associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico;	Nessuno
art. 270-ter c.p. assistenza agli associati;	Nessuno
art. 270-quater c.p. arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale;	Nessuno
art. 270-quinquies c.p. addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale;	Nessuno
art. 270-sexies c.p. condotte con finalità di terrorismo;	Nessuno
art. 280 c.p. attentato per finalità terroristiche o di eversione;	Nessuno
art. 280-bis c.p. atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi;	Nessuno
art. 289-bis c.p. sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione;	Nessuno
art. 302 c.p. istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato.	Nessuno

Art. 25-quater 1

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

REATO	LIVELLO DI RISCHIO
art. 583-bis c.p., successivamente modificato e integrato	Nessuno

Art. 25-quinquies

Delitti contro la personalità individuale

REATO	LIVELLO DI RISCHIO
art. 600 bis prostituzione minorile	Nessuno
art. 600 ter pornografia minorile	Nessuno
art. 600 quater detenzione di materiale pedopornografico	Nessuno
art. 609 undecies adescamento di minorenni	Nessuno

Art. 25-sexies

Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato

REATO	LIVELLO DI
-------	------------

	RISCHIO
art. 184 TUF Abuso di informazioni privilegiate	Basso
art. 185 TUF Manipolazione di mercato	Basso

Art. 25-septies

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

REATO	LIVELLO DI RISCHIO
art. 589 Omicidio colposo	Alto
art. 590 Lesioni personali colpose	Alto

Art. 25-octies

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

REATO	LIVELLO DI RISCHIO
art. 648 Ricettazione	Basso
art. 648-bis Riciclaggio	Basso
art. 648-ter Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Medio
art. 648-ter 1 Autoriciclaggio	Medio

Art. 25-novies

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

REATO	LIVELLO DI RISCHIO
art. 171 L. 633/1941 Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica	Basso
art. 171-bis 633/1941 Reati in materia di software e banche dati	Basso
art. 171-ter 633/1941 Reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografico oppure letterarie, scientifiche e didattiche	Basso
art. 171-septies 633/1941 Violazioni nei confronti della SIAE	Basso
art. 171-octies 633/1941 Manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato	Basso

Art. 25-decies

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

REATO	LIVELLO DI RISCHIO
art. 377-bis, c.p. induzione a non rendere dichiarazioni o a renderle	Basso

mendaci all'autorità giudiziaria	
----------------------------------	--

Art. 25-undecies

Reati ambientali e delitti contro l'ambiente

REATO	LIVELLO DI RISCHIO
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari appartenenti ad una specie animale e/o vegetale selvatica protetta (c.p. art. 727 bis);	Medio
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (c.p. art. 733 bis);	Medio
Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (D.Lgs. 152/06 art. 137 comma 1);	Alto
Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o dalle Autorità competenti (D.Lgs. 152/06 art. 132, comma 2); carico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (D.Lgs. 152/06 art.137, comma 5, primo e secondo periodo);	Alto
Violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee, nel suolo o nel sottosuolo (D.Lgs. 152/06 art.137, comma 11);	Medio
Scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato dall'Autorità competente (D.Lgs. 152/06 art. 137, comma 13);	Medio
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs. 152/06 art.256, comma 1);	Medio
Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata (D.Lgs. 152/06 art. 256, comma 3, primo periodo);	Medio
Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (D.Lgs. 152/06 art. 256, comma 3, secondo periodo);	Medio
Attività non consentita di miscelazione di rifiuti (D.Lgs. 152/06 art. 256, comma 5);	Medio
Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (D.Lgs. 152/06 art.256, comma 6);	Nessuno
Omessa bonifica (D.Lgs. 152/06 art. 257);	Medio
Predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso e uso del certificato durante il trasporto (D.Lgs. 152/06 art. 258, comma 4);	Nessuno
Predisposizione di un certificato di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di tracciabilità SISTRI (D.Lgs. 152/06, art. 260 bis, comma 6). Il SISTRI è stato abrogato con D.Lgs. 135/2015 a partire dal 1.01.2019, rimane in vigore la disciplina di tracciabilità con gli adempimenti tradizionali di cui agli artt.	Nessuno

188, 189, 190 e 193 del T.U. Ambientale;	
Trasporto di rifiuti pericolosi senza la copia cartacea della scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE o senza certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di certificato di analisi contenente informazioni false circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (D.Lgs. 152/06, art. 260 bis comma 7, secondo periodo e terzo periodo). Il SISTRI è stato abrogato con D.Lgs. 135/2015 a partire dal 1.01.2019, rimane in vigore la disciplina di tracciabilità con gli adempimenti tradizionali di cui agli artt. 188, 189, 190 e 193 del T.U. Ambientale;	Medio
Trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata (D.Lgs. 152/06, art. 260 bis comma 8, primo e secondo periodo). Il SISTRI è stato abrogato con D.Lgs. 135/2015 a partire dal 1.01.2019, rimane in vigore la disciplina di tracciabilità con gli adempimenti tradizionali di cui agli artt. 188, 189, 190 e 193 del T.U. Ambientale; ;	Medio
Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. 152/06, art. 259);	Medio
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. 152/06, art. 260);	Medio
Violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'Autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (D.Lgs. 152/06, art. 279, comma 5);	Alto
Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L.150/92, art. 1 e art. 2);	Nessuno
Falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (L. 150/92, art. 3 bis, comma 1);	Nessuno
Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscono pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (L. 150/92, art. 6, comma 4);	Nessuno
Violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (Legge n° 549 del 1993, art. 3, comma 6);	Medio
Sversamento doloso in mare di sostanze inquinanti (D.Lgs. 202/07, art. 8);	Medio
Sversamento colposo in mare di sostanze inquinanti (D.Lgs. 202/07, art. 9)	Alto

Inquinamento ambientale anche colposo (art. 452 bis cod. pen.)	Alto
Disastro ambientale anche colposo(art. 452 quater)	Medio
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies cod. pen.)	Basso
Associazione per delinquere in ambito ambientale (art. 452 octies cod. pen.)	Basso

Art. 25-duodecies

Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

REATO	LIVELLO DI RISCHIO
Art. 22 comma 12 bis D.Lgs. 286/1998	Medio

Art. 25-terdecies

Razzismo e xenofobia

REATO	LIVELLO DI RISCHIO
Art. 3, co.1 e 3-bis, L.654/1975, abrogata dal D.Lgs. 21/2018. I richiami a detto articolo si intendono ora riferiti all'art. 604-bis c.p. “Propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa”;	Nessuno

Art.25-quaterdecies

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

REATO	LIVELLO DI RISCHIO
Art. 1 e 4 Legge 401/1989 “Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive”, relativamente alle frodi in competizioni sportive ed esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa;	Nessuno

Art. 25 – quinquiesdecies

Reati tributari – comma 1

Delitti previsti dal D.lgs. 10 marzo 2000 n.74

REATO	LIVELLO DI RISCHIO
Art.2, co.1, D.Lgs. 74 del 10.03.2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ove al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, vengano indicati in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi ;	Medio

Art.3 D.Lgs. 74 del 10.03.2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ;	Medio
Art.8, co.1, D.Lgs. 74 del 10.03.2000 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;	Medio
Art.8, co.2-bis, D.Lgs. 74 del 10.03.2000 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ove l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila ;	Medio
Art.10 D.Lgs. 74 del 10.03.2000, occultamento o distruzione di documenti contabili;	Medio
Art.11 D.Lgs. 74 del 10.03.2000, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte ;	Medio

Reati doganali – comma 1-bis

Delitti previsti dal D.lgs. 10 marzo 2000 n.74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro

REATO	LIVELLO DI RISCHIO
Art. 4 D.lgs 77 del 10.03.2000 -Dichiarazione infedele	Basso
Art. 5 D.lgs 77 del 10.03.2000 - Omessa dichiarazione	Basso
Art. 10-quater D.lgs 77 del 10.03.2000 – Indebita compensazione	Basso

Art. 25- Sexiesdecies

Contrabbando

REATO	LIVELLO DI RISCHIO
Reati previsti dal D.P.R. del 23.01.1973 n.43	Nessuno

Art. 10 L. 146/2006

Reati caratterizzati dal requisito “transnazionale”, previsti dall’art. 3 della L. 146/2006

REATO	LIVELLO DI RISCHIO
Art. 416 (associazione per delinquere)	Medio
Art. 416bis (associazione di stampo mafioso);	Basso
Art. 291quater D.P.R. n.43/73 (associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri);	Basso
Art. 74 D.P.R. 9 309/90 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope);	Basso
Art. 12, commi 3, 3bis, 3ter e 5, D.lgs. 286/98 concernenti il traffico di migranti;	Medio
Art. 377 bis (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) e	Medio
art. 378 (favoreggiamento personale);	Basso
Art. 416 (associazione per delinquere)	Basso

Art. 416bis (associazione di stampo mafioso);	Basso
Art. 291quater D.P.R. n.43/73 (associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri);	Nessuno
Art. 74 D.P.R. 9 309/90 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope);	Nessuno
Art. 12, commi 3, 3bis, 3ter e 5, D.lgs. 286/98 concernenti il traffico di migranti;	Nessuno

Nei seguenti capitoli verranno presi in esame i reati previsti dal D.Lgs 231/2001 per i quali sia stata individuata un'area di attività con livello di rischio di commissione del reato ritenuto almeno "Medio", secondo l'analisi sopra effettuata.

In relazione a tutti gli altri reati (in via esemplificativa, quelli previsti dagli artt. 25 bis: reati di falsità in moneta, in carte di pubblico credito e in valori di bollo; 25 quater: delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico; 25 quater1: pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili; 25 quinquies: delitti contro la personalità individuale; 25 sexies: reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazioni di mercato; 25-terdecies: reato di razzismo e xenofobia; 25-quaterdecies: reato di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati; art. 25-sexiesdecies: reati di contrabbando; ecc..) per i quali il rischio, pur astrattamente sussistente, è stato valutato come "Basso" o "Nessuno", non sono state previste regole e procedure specifiche. Per questi reati, quindi, trovano applicazione, oltre alle norme contenute nel Codice Etico, i Principi Generali di Organizzazione e Comportamento per la prevenzione del rischio di commissione di reati, contenuti nella Parte Speciale del presente Modello, Parte II, capitolo I.

3. REGOLE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE E COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI

Questo paragrafo individua le **regole generali di organizzazione e comportamento e le regole e procedure operative interne** (i cd. "protocolli per la programmazione ed attuazione delle decisioni della società"), finalizzati a "ridurre" i rischi identificati e, svolgere, dunque, una funzione di prevenzione dei reati previsti dal d.lgs. n. 231/2001. La definizione di tali protocolli costituisce un elemento essenziale di ciascun Modello Organizzativo, secondo quanto esplicitamente previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera

d), del D. lgs. 231/2001 ed ha implicato, innanzitutto, lo svolgimento di alcune specifiche attività; segnatamente: la valutazione del sistema di procedure esistente all'interno della Società; la valutazione dei rischi c.d. residui, rilevati ai fini del d.lgs. 231/2001; l'individuazione, l'analisi e la revisione delle regole e delle procedure aziendali.

Di seguito, si indicano, pertanto, i principi in base ai quali è stata condotta dalla Società l'attività di progressiva definizione delle regole e delle procedure operative, in funzione degli obiettivi di prevenzione dei reati di cui al d.lgs. n. 231/2001, e che, più in generale, si pongono come criteri generali di riferimento nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

A) **Separazione delle funzioni:** le responsabilità delle attività “a rischio” devono essere chiaramente definite e distribuite in maniera tale da evitare sovrapposizioni funzionali in capo ad un unico soggetto.

B) **Tracciabilità e documentabilità:** le procedure operative, sia decisionali che esecutive, che regolano lo svolgimento delle attività aziendali devono essere sempre ricostruibili, verificabili e documentabili in ogni fase, assicurando un controllo effettivo delle iniziative intraprese, delle funzioni affidate e delle scelte effettuate, in termini di congruità e coerenza; in particolare, deve essere possibile individuare, in ogni momento, coloro che hanno autorizzato, effettuato e controllato singoli atti od operazioni. I casi nei quali è possibile derogare alle procedure devono essere individuati in modo puntuale e tassativo. In particolare, la documentazione attinente alle singole procedure operative deve essere sempre facilmente identificabile e rintracciabile.

C) **Documentazione dei controlli:** l'effettuazione dei controlli da parte di soggetti incaricati all'attività di supervisione deve essere analiticamente documentata anche attraverso la redazione di verbali.

D) **Coerenza tra deleghe concesse e funzioni svolte:** le deleghe interne devono essere attribuite in modo organico, chiaro e coerente con il ruolo svolto, all'interno della Società, dal destinatario della delega. La distribuzione delle funzioni deve essere resa conoscibile all'interno dell'azienda stessa.

Il potere di rappresentanza – ivi incluso il potere di spesa – deve essere conferito definendone chiaramente i limiti, per oggetto e/o per valore, in coerenza con la struttura

organizzativa e con le funzioni aziendali assegnate e tenendo conto del valore ordinario degli atti per i quali i poteri sono conferiti.

E) **Sicurezza delle deleghe:** il sistema delle deleghe interne e delle procure deve essere caratterizzato da elementi di “sicurezza” al fine di assicurarne, in ogni momento, la rintracciabilità e l’evidenziabilità. In particolare, ciascuna delega o procura deve essere conferita per iscritto, essere sottoscritta per presa visione ed accettazione dal delegato e deve contenere l’indicazione in modo specifico ed univoco dei poteri del delegato. Analoghi principi devono essere rispettati in sede di revoca, modifica o aggiornamento delle deleghe e procure conferite. Il nominativo del delegato nonché il contenuto dei poteri delegati verranno, a cura della SALES, resi noti anche mediante pubblicazione presso la Camera di Commercio di iscrizione dell’Azienda, almeno per quanto attiene le procure afferenti le principali unità produttive cioè i cantieri fissi nonché i cantieri provvisori di maggiore rilievo.

F) **Integrità e completezza nella gestione dei dati e delle informazioni rilevanti:** lo scambio di informazioni tra fasi di una stessa procedura ovvero tra diverse procedure deve prevedere meccanismi di riconciliazione e di quadratura periodici; in generale, deve essere assicurata la sicurezza dei programmi informatici e dei sistemi informativi utilizzati in ambito aziendale.

G) **Monitoraggio:** i responsabili delle procedure operative devono fornire tempestiva segnalazione all’Organismo di Vigilanza dell’esistenza ovvero dell’insorgere di situazioni critiche. Funzionale allo svolgimento della predetta attività è la previa individuazione della tipologia di attività che presentano, in sé, un elevato livello di rischio nell’ottica della prevenzione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001.

H) **Coerenza, correttezza e trasparenza nella gestione delle risorse finanziarie:** nell’ambito delle singole procedure operative, devono essere assicurate la separazione e l’indipendenza tra i soggetti che decidono l’impegno di spesa; coloro che attuano le predette decisioni e coloro che controllano le predette attività, a meno che non sussistano, avuto riguardo alle specifiche circostanze del caso, ragioni contrarie. Le risorse finanziarie devono essere gestite nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei principi contabili statuiti e delle procedure amministrative.

I) **Correttezza e trasparenza nella gestione delle informazioni contabili e finanziarie e fiscali:** le attività contabili, le informazioni finanziarie e gli adempimenti

tributari e doganali devono essere gestiti nel rigoroso rispetto della legge e dei principi contabili, nonché delle procedure amministrative aziendali previamente definite.

L) Comunicazione al personale e sua formazione: procedure operative interne, linee di dipendenza gerarchica e deleghe devono essere comunicate al personale dipendente ed ai collaboratori in maniera capillare, chiara, dettagliata e con continuità al fine di assicurare un'informazione completa ed aggiornata. Accanto alla comunicazione, deve essere, poi, sviluppato un adeguato programma di formazione rivolto al personale delle aree a rischio, appropriatamente tarato in funzione del livello di preparazione dei destinatari, che illustri le ragioni di opportunità, oltre che giuridiche, delle regole introdotte.

M) Flussi informativi: nell'ambito di tutte le procedure relative alle Aree di Attività a Rischio di commissione dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001, specifici obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza sul Modello Organizzativo, oltre a quelli previsti in generale nella Parte Generale del Modello stesso.

CAPITOLO II

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CUI AGLI ART. 24 E 25 DEL D.LGS. 231/2001

1 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO.

I reati in esame hanno come comune presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, intesa in senso lato e comprensiva, dunque, anche delle amministrazioni sopranazionali della Comunità Europea e degli Stati Esteri.

In particolare, considerate (anche sotto il profilo storico) le principali azioni imprenditoriali della SALES, le aree di attività che sono da considerarsi più esposte al rischio della commissione dei citati reati vengono individuate e circoscritte a quelle relative alla partecipazione a procedure competitive ed al conseguimento di finanziamenti o contributi, nonché l'ottenimento di atti amministrativi propedeutici all'attività imprenditoriale svolta.

Ciò premesso, vengono considerate ai fini del presente Modello organizzativo, come "aree di attività a rischio" le seguenti:

1) La partecipazione e l'eventuale prosecuzione del rapporto - nelle distinte fasi dell'aggiudicazione e della successiva esecuzione - a procedure di gara o di negoziazione diretta indetta da Enti Pubblici, sia italiani che stranieri, per l'assegnazione in esecuzione di commesse di varia natura tra le quali si annoverano quelle di appalto, di fornitura o di servizi, di concessioni / autorizzazioni all'esercizio di determinate attività commerciali ed imprenditoriali, di partnership aziendale; tutte attività prevalentemente caratterizzate per essere svolte in un contesto potenzialmente competitivo. Nell'ambito dei suddetti rapporti con la Pubblica amministrazione si segnalano come particolarmente sensibili le fasi di autorizzazione al subappalto, di gestione dell'eventuale contenzioso con l'ente committente e del collaudo delle opere eseguite.

2) La partecipazione a procedure indette per l'erogazione di contributi o finanziamento da parte Enti Pubblici nazionali o comunitari finalizzate ad un concreto e vincolante impiego ben individuato dall'Ente erogatore.

3) L'ottenimento, da parte delle competenti Pubbliche Autorità procedenti, di atti amministrativi in genere necessari all'attività d'impresa d'interesse della SALES quali permessi, autorizzazioni, concessioni, licenze, pareri, ecc.

Particolare attenzione, nell'ambito delle citate aree, sarà dedicata alle ipotesi in cui la Società opererà per le medesime finalità congiuntamente ad altre imprese, con legame di natura associativa o cooperativa anche temporanea, o con l'assegnazione, per la partecipazione alla procedure sopra descritte, di uno specifico incarico di consulenza e/o rappresentanze ad un soggetto esterno sotto forma di collaborazione professionale.

Con riferimento a tutte le aree di attività a rischio sopra individuate risulta inoltre di particolare rilevanza la fattispecie di cui all'art. 319 quater c.p. riguardante "l'induzione indebita a dare o promettere utilità", richiamata dall'art. 25, comma 3, del Decreto 231/2001.

In base a tale norma, *"il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Ne casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni."*

Ai fini della responsabilità derivante dal Decreto, il reato si configura nel caso in cui la Società, al fine di ottenere un vantaggio in un procedimento presso la Pubblica Amministrazione, si lasci indurre indebitamente a dare nell'immediato o a promettere di dare in futuro denaro o altra utilità (ivi compresi bene e servizi) ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio o ad un terzo soggetto.

Altresì rilevante appare la previsione di cui all'art. 346 bis c.p. riguardante il *"traffico di influenze illecite"*: questa disposizione punisce chiunque sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, fuori dei casi di concorso nei reati di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio o corruzione in atti giudiziari, indebitamente fa dare o promettere a sé o ad altri denaro od altre utilità. Ciò, o come prezzo della propria mediazione illecita ovvero per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio in relazione al compimento di un atto contrario all'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri, o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

2 DESTINATARI E REGOLE COMPORTAMENTALI.

2.1 Individuazione dei destinatari.

Come già chiarito, la presente parte speciale si rivolge agli Amministratori della SALES S.p.A., ai suoi Dirigenti e dipendenti, operanti nelle così dette "aree a rischio" sopra individuate, oltre che ai Collaboratori esterni, consulenti o rappresentanti, ed alle altre Imprese che siano Partner in operazioni di partecipazione alle attività descritte al punto che precede.

Il Consiglio di Amministrazione della SALES, individuerà nominativamente le persone che materialmente rivestono tali funzioni all'interno della struttura societaria e nei cui confronti precipuamente si rivolgono gli obblighi comportamentali sanciti dal presente Modello organizzativo e ne darà comunicazione all'Organismo di vigilanza e controllo mediante consegna dell'organigramma aziendale, parte integrante ed essenziale del Manuale Integrato della Qualità Sicurezza ed Ambiente adottato e salve successive integrazioni e modifiche ai sensi della normativa ISO 9001, ISO 14001 e della BS OHASAS 18001.

Alla data di adozione del presente modello vengono individuate **le seguenti funzioni soggette ai rischi di cui in parola**, fornendo anche l'indicazione dei relativi processi gestionali come risultanti dal predetto Manuale Integrato della Qualità Sicurezza ed Ambiente e relative procedure gestionali. **E precisamente:**

AREA APPALTI PUBBLICI	FATTORI DI RISCHIO	Sist. QUALITA' ISO 9001
DESTINATARI	VEDI SOPRA	PROCESSI GESTIONALI
Presidente Consiglio Amm.ne		PG031A – PG051A –PG061A PG062A
Cons. Delegati - Capo Commessa		PG031A – PG051A –PG061A PG062A
Direttori di settore		PG031A - PG061A - PG062A
Responsabili di cantiere		PG061A - PG062A
Capi Cantiere		PG061A - PG062A
Responsabile ufficio gare		PG031A
Responsabile ufficio fornitori		PG061A – PG062A
Direttore ufficio tecnico		PG031A – PG061A- PG062A

AREA LAVORI PRIVATI RAPPORTI CON PUBBLICA. AMM.NE	FATTORI DI RISCHIO	Sist. QUALITA' ISO 9001
DESTINATARI	VEDI SOPRA	PROCESSI GESTIONALI
Presidente Consiglio Amm.ne		PG031A –PG061A -PG062A
Consiglieri Delegati		PG031A –PG061 A-PG062A
Direttore Cave – capo commessa		PG031A –PG061 A-PG062A
Responsabile miniera Montorsi		PG031A –PG061 A-PG062A
Responsabile cava Monte Valerio		PG031A –PG061 A PG062A
Responsabile cava Colle Reciso		PG031A –PG061 A-PG062A
Responsabile cava Montalto		PG031A –PG061 A-PG062A
Responsabili commerciali		PG031A –PG061 A-PG062A
Responsabile mezzi terrestri		PG031A –PG061 A-PG062A
Responsabile mezzi marittimi		PG031A –PG061 A-PG062A
Direttore ufficio tecnico		PG031A –PG061 A-PG062A
Responsabile patrimonio immob.re		PG031A –PG061 A-PG062A

2.2 Processi aziendali attività a rischio.

Di seguito vengono elencate le procedure gestionali, adottate dalla SALES S.p.A. all'interno del proprio Sistema Integrato di qualità ai sensi della normativa ISO 9001 : 2008, ISO 14001 e BS OHASA 18001, applicate alle aree nelle quali è possibile l'insorgenza dei rischi di cui al Dl.vo n. 231/01. Dette procedure, valutate come idonee alla prevenzione dei reati indicati nel citato decreto e già adeguatamente diffuse e recepite nelle aree a rischio, devono intendersi parte integrante del presente modello.

N. RIF. TITOLO PROCEDURA	CODIFICA	REV
34.3 Gestione delle offerte e riesame del contratto	PG-031	A
44.5 Controllo dei documenti e dei dati	PG-051	A
64.6 Valutazione e qualificazione dei fornitori	PG-061	A
74.6 Gestione approvvigionamenti	PG-062	A

2.3 Finalità della II Parte Speciale e principi generali di comportamento nelle attività a rischio

Obiettivo principale della presente Parte Speciale risiede nell'individuazione di regole comportamentali cui fare adeguare tutti coloro che operano per conto della SALES come sopra individuati, poste al fine di prevenire la commissione, da parte di quest'ultimi, dei reati di cui al D. Lgs.231/01.

In linea con quanto sinora affermato, il Modello organizzativo ivi predisposto sancisce:

- 1) **l'espresso divieto** di porre in essere comportamenti idonei ad integrare le fattispecie criminose previste dall'art.24 e 25 del D. L.gs. 231/01;
- 2) **l'espresso divieto** di porre in essere dei comportamenti che, sebbene non determinando - in quanto l'azione non si compie o l'evento non si verifica - la consumazione dei reati di cui sopra, risultino comunque potenzialmente idonei a realizzarli;
- 3) **generare qualsiasi forma di conflitto di interessi nei confronti della Società** in ordine a quanto previsto nelle figure di reato considerate dal D. L.gs. 231/01.

Nell'ambito di quanto sancito, trova specifica determinazione il particolare divieto di:

- 1) effettuare elargizioni di denaro, o altro bene fungibile, a pubblici funzionari;
- 2) distribuire o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto in uso per prassi aziendale, intendendosi con ciò tutto quanto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, e comunque rivolto esclusivamente ad ottenere trattamenti di favore, essendo idoneo ad influenzare l'obiettivo giudizio degli interlocutori inducendoli a trattamenti di vantaggio a favore della Società.

Le regalie offerte, rientranti nella prassi aziendale devono essere comunque documentate, onde consentire l'efficace funzione di controllo da parte della funzione amministrativa dell'Ente ed ispettiva dell'Organismo di vigilanza e controllo.

- 3) promettere e/o accordare materialmente vantaggi, anche di natura personale - in via esemplificativa si rammentano promesse di assunzione, intercessioni e/o raccomandazioni presso terzi, ecc. - ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione o

a terzi al fine di ottenere trattamenti di particolare favore da parte di pubblici ufficiali o soggetti incaricati di pubblico servizio.

4) effettuare prestazioni ed elargizioni di denaro a favore delle Imprese collegate in virtù di associazioni imprenditoriali e/o di cooperazioni funzionali che non trovino effettiva giustificazione nel mero rapporto di collegamento.

5) riconoscere ed effettuare prestazioni a favore dei consulenti, collaboratori esterni e terzi in generale che non trovino adeguata giustificazione e corrispondenza all'incarico ricevuto.

6) elaborare e presentare false dichiarazioni alle Autorità Pubbliche, così come in precedenza indicate, allo scopo di conseguire finanziamenti ed elargizioni od in genere ogni forma di erogazione di denaro pubblico.

7) destinare ed attribuire a scopi diversi da quelli indicati come vincolanti dalla Pubblica Autorità erogante i finanziamenti o contributi ottenuti dalla Società.

Ai fini dell'attuazione dei detti precetti, il presente Modello indica delle modalità operative ulteriori da osservarsi da parte di coloro i quali agiscono per conto della SALES nelle "aree a rischio". Le modalità concernono i seguenti aspetti:

1) I rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti in modo corretto e trasparente, in conformità alle procedure adottate con il Sistema di Qualità Aziendale ed unitariamente osservate da tutti gli agenti operanti in SALES.

2) Gli accordi conclusi con altre Imprese, in forma di associazioni e cooperazioni professionali o simili, come pure le lettere di incarico conferite ai consulenti e collaboratori esterni devono essere definiti per iscritto.

3) I pagamenti per contanti effettuati dalla SALES devono rispettare rigorosamente i limiti imposti dalle norme di legge.

4) Le dichiarazioni effettuate nei confronti della Pubbliche Autorità, al fine dell'ottenimento delle erogazioni finanziarie, devono corrispondere assolutamente al vero e degli elementi su cui esse si fondono deve redigersi apposita relazione ad opera dell'ufficio SALES precedente da allegare, in caso di positivo esito della procedura, alla pratica stessa.

5) In caso di assunzione di personale con qualifica di "dirigente", la SALES S.p.A. dovrà preventivamente ricevere una dichiarazione con la quale il soggetto interessato

affermi di non essere sottoposto a procedimenti penali per taluni dei reati di cui al richiamato D. Lgs. 231/01.

6) Le vendite di prodotti e le prestazioni di servizi effettuate dalla società a terzi per un valore notevolmente inferiore a quello di mercato o a titolo gratuito e comunque a condizioni sproporzionatamente vantaggiose devono essere oggetto di segnalazione all'Organismo di Vigilanza.

6) In relazione all'istituto Organismo di vigilanza e controllo si riconosce ai Consiglieri, membri di quest'ultimo, il diritto di libero accesso a tutti gli atti di cui essi ritengano opportuno il controllo e le verifica ai fini dell'accertamento di eventuali infrazioni ai sensi del presente Modello organizzativo. E' pertanto fatto obbligo ai singoli lavoratori agevolare il controllo e collaborare con il suddetto Organismo di vigilanza e controllo, mettendo quest'ultimo in condizione di apprendere ogni notizia o dato utile ai fini ispettivi.

Per i seguenti processi aziendali, vengono di seguito evidenziati gli elementi da sottoporre alla verifica periodica dell'Organismo di Vigilanza.

TITOLO PROCEDURA	COD.	REV.	<i>OBBLIGO di RIFERIRE al ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO di CONTROLLO</i>
GESTIONE DELLE OFFERTE E RIESAME DEL CONTRATTO	PG-031	A	Periodicamente, e comunque con frequenza quadrimestrale, da parte dei singoli preposti interessati devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza: <ul style="list-style-type: none"> • l'andamento generale della partecipazione a gare ed a offerte private; • il prezzo praticato negli appalti aggiudicati, rispetto a quello formulato dagli altri concorrenti; • le non conformità alle procedure gestionali.
GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI	PG-062	A	Periodicamente, e comunque con frequenza quadrimestrale, da parte dei singoli preposti interessati devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza: <ul style="list-style-type: none"> • gli scostamenti tra i prezzi offerti e quelli comuni di mercato; • le non conformità riscontrate nei materiali forniti o nelle prestazioni di servizi rese; • la non coerenza tra la fattura ricevuta e gli altri documenti inerenti il processo (ordine, contratto, documenti di trasporto, SAL passivi, certificati di pagamento); • le non conformità alle procedure gestionali.
VALUT.NE E QUALIFICAZIONE DEI FORNITORI	PG 061	B	
CONTROLLO DEI COSTI DI PRODUZIONE	PG-091	A	Periodicamente, e comunque con frequenza quadrimestrale, da parte dei singoli preposti interessati devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza: <ul style="list-style-type: none"> • gli scostamenti tra le richieste d'acquisto ed i budget di commessa; • le non conformità alle procedure gestionali.

GESTIONE CANTIERI TEMPORANEI (APPALTI)	PG-093	B	<p>Periodicamente, e comunque con frequenza quadrimestrale, da parte dei singoli preposti interessati devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli scostamenti tra le richieste d'acquisto ed i budget di commessa; • lo scostamento tra i SIL ed i SAL contabilizzati; • eventuale deficit tra SIL E previsione di budget; • sulle riserve da iscrivere nei documenti contabili; • le non conformità alle procedure gestionali.

2.4 Responsabilità degli organismi apicali - management - della SALES per il fatto dei sottoposti.

Il presente Modello organizzativo, allo scopo di rendere effettiva la prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01, sancisce a carico di coloro ai quali è affidata, a livello aziendale settoriale, la funzione di controllo e vigilanza sull'operato dei propri sottoposti l'onere di verificare con particolare attenzione e scrupolo che le attività compiute dagli addetti nelle "aree a rischio" siano adempiute nel rispetto assoluto di quanto previsto nelle anzidette regole comportamentali, con il conseguente **obbligo** di riferire immediatamente all'Organismo di vigilanza e controllo laddove ravvisassero eventuali situazioni di irregolarità (anche solo potenzialmente tali), pena la loro personale responsabilità.

2.5 Definizione dei controlli e dei poteri ispettivi riconosciuti all' Organismo di vigilanza e controllo.

Nell'adempiere i propri compiti istituzionali di vigilanza e controllo, l' Organismo di vigilanza e controllo dovrà vigilare sul corretto recepimento da parte dei destinatari delle procedure di cui in precedenza.

L' Organismo di vigilanza e controllo, nell'espletamento della sua attività, potrà inoltre:

1) effettuare liberamente l'audizione di tutti quanti operino per conto della SALES, salvaguardando la riservatezza circa l'identità del dichiarante nonché di quanto dichiarato, onde prevenire eventuali episodi di ritorsione. Il personale sottoposto ad audizione è obbligato a rendere dichiarazioni assolutamente veritiere su tutto quanto è a proprio conoscenza.

2) accedere a tutti i documenti relativi all'attività sottoposta a controllo e verifica di conformità, esperibile con ispezioni senza preavviso ed a campione, con riferimento alle aree di rischio rispetto alle prescrizioni comportamentali adottate col Modello di organizzazione.

CAPITOLO III

REATI SOCIETARI DI CUI ALL'ART. 25 TER DEL D.LGS

231/2001

1 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO.

1.1. Ambito di applicazione e finalità.

I reati in esame hanno in comune la loro configurabilità nell'ambito della gestione economica-finanziaria dell'impresa e la previsione della commissione dei medesimi, seppure nell'interesse della Società o di sé stessi, ad opera degli amministratori, dei direttori generali o liquidatori e sindaci, oltre che dalle persone sottoposte alla loro sorveglianza, qualora il fatto criminoso non si sarebbe realizzato se i primi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla carica rivestita.

Nella realtà gestionale della SALES, l'area di attività da considerare esposta al rischio della commissione dei suddetti reati è quella riconducibile alla amministrazione economica-finanziaria della Società, ad opera degli organi amministrativi preposti a ciò, tra cui è sicuramente ricompresa la materiale gestione dei documenti contabili, ossia di tutti quei documenti il cui contenuto provi la reale sussistenza delle operazioni aziendali ed il risultato finale dell'esercizio di impresa.

In particolare, per le finalità del presente Modello Organizzativo, le "aree a rischio" da individuarsi e circoscriversi, per il riconoscimento degli effetti esimenti della responsabilità amministrativa conseguente a reato riconducibile alla Società, sono le seguenti:

- 1) "**area contabile**", in particolare, considerata sotto il profilo della "contabilità generale", della "gestione dei clienti e fornitori";
- 2) "**area del patrimonio aziendale**" con particolare riferimento al capitale sociale sottoscritto e ai cespiti del patrimonio della società;

3) **"area del bilancio"** nelle fasi della redazione ed approvazione del bilancio d'esercizio, avuta particolare attenzione per la ripartizione degli utili d'impresa e la costituzione delle riserve legali;

In relazione al **reato di "corruzione tra privati"** previsto dall'art. 2635 c.c. ed al **reato di "istigazione alla corruzione tra privati"** di cui all'art. 2635-bis c.c., entrambi richiamati dall'art. 25 ter, comma 1, lett. s-bis), devono ritenersi interessate **tutte le aree aziendali**, soprattutto dopo che il Legislatore, con novità normative di recente introduzione (D.Lgs. 38/2017 e L. 2/3019), ne ha inteso estendere l'ambito applicativo. In particolare, il reato di **"corruzione tra privati"**, si configura quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà; sono altresì puniti anche quei soggetti che commettono il fatto in quanto esercitano nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo, nonché i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo periodo. E' punito altresì chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo periodo, è punito con le pene ivi previste. Diversamente, con il reato di **"istigazione alla corruzione tra privati"** di cui all'art. 2635-bis c.c., chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635 c.c., ridotta di un terzo.

Detta pena si applica altresì agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni

direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

2. DESTINATARI E REGOLE COMPORTAMENTALI

2.1 Individuazione dei destinatari

Per espressa indicazione normativa, la presente parte si rivolge agli Amministratori della SALES S.p.A., ai suoi Dirigenti e dipendenti, operanti nelle così dette "aree a rischio" sopra individuate, oltre che ai Collaboratori esterni, consulenti o rappresentanti, ed alle altre Imprese che siano Partner in operazioni di partecipazione alle attività descritte al punto sub 1.1.

Il Consiglio di amministrazione della SALES, individuerà nominativamente le persone che materialmente rivestono tali funzioni all'interno della struttura societaria e nei cui confronti precipuamente si rivolgono gli obblighi comportamentali sanciti dal presente Modello organizzativo e ne darà comunicazione al Organismo di vigilanza e controllo di Controllo mediante consegna dell'organigramma aziendale, parte integrante ed essenziale del Manuale Integrato della Qualità Sicurezza ed Ambiente adottato e fatte salve successive modifiche ed integrazioni, ai sensi della normativa ISO 9001:2008, ISO 14001 e della BS OHASAS 18001.

Ed in particolare:

SETTORE AMMINISTRATIVO	FATTORI DI RISCHIO	Sist. QUALITA' ISO 9001
DESTINATARI	V. SOPRA	PROCESSI GESTIONALI
Presidente Consiglio Amm.ne		PG095A - PG096A
Consiglieri Delegati		PG095A - PG096A
Responsabile commerciale		PG095A - PG096A

2.2 Processi aziendali ed attività a rischio.

Di seguito vengono elencate le procedure gestionali adottate dalla SALES S.p.A. all'interno del proprio Sistema Integrato di qualità ISO 9001 : 2008, ISO 14001:2004 e

BS Hosas 18001:2007 per le aree ed attività produttive nelle quali è possibile l'insorgenza dei rischi di cui al Dl.vo n. 231/01. Dette procedure, valutate come idonee alla prevenzione dei reati indicati nel citato decreto e già adeguatamente diffuse e recepite nelle aree a rischio, devono intendersi parte integrante del presente modello.

N. RIF. TITOLO PROCEDURA	CODIFICA	REV
104.9 Gestione dei clienti	PG-095	A
114.9 Contabilità generale	PG-096	A

Inoltre, con riferimento ai reati di “corruzione tra privati” e di “istigazione alla corruzione tra privati” previsti rispettivamente dall’art. 2635 c.c. e 2635 -bis c.c., costituiscono attività “sensibili” per la Società:

- la gestione del processo di vendita, con particolare riferimento ai poteri autorizzativi, alla definizione dei prezzi, delle condizioni, della scontistica e dei tempi di pagamento;
- il sistema incentivante dei dipendenti/manager, con particolare focus sulla direzione commerciale;
- la partecipazione a gare ed appalti (termini contrattuali, prezzi e scontistica);
- gli approvvigionamenti ed acquisti;
- gli omaggi e le sponsorizzazioni;
- il recupero del credito;
- la selezione del personale;
- la gestione delle note spese.

2.3 Regole comportamentali nell'area considerata a rischio.

La finalità cui tende il presente Modello organizzativo sono quelle di fornire adeguate procedure gestionali cui fare aderire il comportamento dei destinatari del medesimo - come sopra individuati - allo scopo di evitare la possibilità di commissione dei reati previsti dall'art.25 ter del D.lgs. 231/01.

Conformemente a quanto sinora affermato, il Modello organizzativo predisposto da SALES, in considerazione dell'opera già svolta dalla Società nell'individuare e porre in procedura tutte le fasi gestionali dell'azienda compiuta con l'adozione del Sistema Integrato di Qualità Ambiente Sicurezza per l'ormai acquisita certificazione UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e BS 18001 HOSAS , non può che richiamare ed

effettivamente assumere come proprie le modalità operative analiticamente contemplate nell'adottato Manuale del Sistema Integrato della Qualità SALES. In particolare **per l'area "Contabilità Generale" si assume quale obbligatoria la procedura del Manuale della Qualità di cui alla sigla PG- 096** avuto particolare riguardo per le responsabilità del Direttore Amministrativo, del Responsabile Amministrativo oltre che per le modalità operative ivi prescritte. **Per l'area relativa alla "Gestione dei Clienti e Fornitori", si assume come obbligatoria la procedura del Manuale del Sistema Integrato della Qualità di cui alla sigla PG- 095** con particolare attenzione a quanto in esso prescritto per le responsabilità del Direttore Amministrativo e dei Responsabili degli Uffici commerciali - centrale e periferico - oltre che per le modalità operative ivi descritte (fatturazione). Le richiamate sezioni del Manuale della Qualità sono considerate parte integrante del presente modello e costituiscono le procedure operative ai fini del presente Capitolo III.

Inoltre, per quanto riguarda la gestione finanziaria della Società, occorre precisare che essa investe di responsabilità chiunque in SALES operi, per il conseguimento degli scopi aziendali, con le disponibilità finanziarie della società; a tal proposito il Modello organizzativo impone:

- 1) l'esistenza di un **sistema di deleghe e di verifica poteri di firma e autorizzativi** per l'effettuazione di operazioni finanziarie, effettuate anche tramite sistemi di "remote banking";
- 2) **l'obbligatorietà della documentazione di ogni movimento finanziario** che ne giustifichi materialmente l'esecuzione;
- 3) **il divieto di custodire liquidità oltre ai limiti imposti dalla legge al di fuori dei conti correnti bancari intestati alla Società.**
- 4) **la preferenza, ove possibile, di mezzi diversi dal denaro contante per l'effettuazione dei pagamenti, e comunque nella rigorosa osservanza dei limiti imposti dalla normativa vigente.**
- 5) **l'applicazione delle procedure del presente Modello per i pagamenti effettuati nei confronti di qualunque soggetto, anche se non rientrante nella categoria di fornitore o cliente.**

Per quanto concerne l'area del "patrimonio aziendale" e della "redazione ed approvazione del bilancio" il Modello di organizzazione fa carico al Consiglio di Amministrazione della SALES ed ancor più ad ogni singolo Consigliere, **dell'obbligo** di operare con diligenza e correttezza secondo i principi dell'etica professionale e quindi di rispecchiare, negli atti e nelle comunicazioni di propria competenza ed emanazione, fedelmente la realtà aziendale senza alcun intento di alterare i fatti amministrativi e gestionali della Società indicando in modo veritiero i risultati di esercizio della stessa, anche e soprattutto nella ripartizione degli utili.

Stessa regola di condotta è altresì estesa ai soci conferenti, ai direttori generali, ai sindaci ed ai liquidatori, oltre che a tutti coloro i quali operano nella SALES per le medesime finalità sotto il loro diretto controllo.

In particolare, sono diffuse al personale coinvolto in attività di predisposizione del bilancio norme che definiscano con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle poste del bilancio civilistico (e situazioni infrannuali) e le modalità operative per la loro contabilizzazione. Tali norme devono essere tempestivamente aggiornate dall'ufficio competente alla luce delle novità della normativa civilistica e diffuse ai destinatari sopra indicati.

Gli obblighi fiscali derivanti dal bilancio di esercizio e più in generale connessi con l'attività sociale vengono adempiuti nel rispetto della normativa vigente.

Per i seguenti processi aziendali, vengono di seguito evidenziati gli elementi da sottoporre alla verifica periodica dell'Organismo di Vigilanza.

TITOLO PROCEDURA	COD.	REV.	<i>OBBLIGO di RIFERIRE al ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO di CONTROLLO</i>
GESTIONE DEI CLIENTI	PG-095	A	Periodicamente, e comunque con frequenza quadrimestrale, da parte dei singoli preposti interessati devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza: <ul style="list-style-type: none"> • i forti scostamenti tra i prezzi offerti e quelli normalmente praticati; • le forti esposizioni creditorie nei confronti dei clienti; • le non conformità alle procedure gestionali.
CONTABILITA' GENERALE	PG-096	A	Periodicamente, e comunque con frequenza quadrimestrale, da parte dei singoli preposti interessati devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza: <ul style="list-style-type: none"> • eventuali criticità nella definizione dei fabbisogni finanziari a m/l termine e nell'assunzione delle passività relative; • • vicende relative ai soci od ai titoli azionari, o al capitale sociale; • fidejussioni o comunque garanzie reali o

			<ul style="list-style-type: none"> • personali prestate dalla società; • eventuali rapporti con soggetti ubicati nei cosiddetti “paradisi fiscali” ai sensi della normativa tributaria; • accertamenti fiscali, contenziosi tributari; • ammanchi di cassa riscontrati; • mancate riconciliazioni bancarie; • rilievi formulati dal Collegio Sindacale; • il bilancio approvato dall'assemblea; • le non conformità alle procedure gestionali.
--	--	--	--

Le regole comportamentali volte a prevenire il reato di corruzione tra privati, infine, possono essere individuate tra quelle già previste con riferimento al rischio di commissione dei reati contro la P.A.

La Società deve inoltre:

- applicare scrupolosamente la procedura PG-095 “Gestione dei Clienti” prevista dal Sistema di qualità adottato dalla società;
- garantire trasparenza nel “ciclo attivo” prevenendo una stratificazione nei poteri autorizzativi dei processi di vendita e una distinzione di ruoli, nell’ambito dell’organizzazione, tra responsabilità nei rapporti con il cliente, responsabilità nella definizione del prezzo di offerta e delle condizioni e tempi di pagamento (e relative penali), responsabilità nella scontistica e responsabilità nella definizione di eventuali risoluzioni transattive in caso di contestazioni;
- garantire trasparenza nel “ciclo passivo”, verificando i processi che consentano, da un lato, la materializzazione del beneficio derivante dall’accordo corruttivo e, dall’altro lato, la formazione della provvista di danaro necessaria all’esecuzione dell’attività corruttiva;
- implementare flussi informativi diretti all’Organismo di Vigilanza in merito a operazioni di effettuate “fuori soglia” o in deroga agli standard adottati dalla società;
- individuare – ove possibile – le “altre utilità” che possano costituire contropartita di un eventuale accordo corruttivo (omaggi a clienti, gadgettistica, sponsorizzazioni a club, associazioni, ecc., riconducibili ad un ente/cliente o ai suoi singoli manager).

2.4 Definizione dei poteri ispettivi riconosciuti all’ Organismo di vigilanza e controllo.

Nell’attuare i propri compiti istituzionali di vigilanza e controllo, il Modello organizzativo prevede e riconosce all’ Organismo di vigilanza e controllo **poteri**

ispettivi sulla gestione aziendale, al fine di verificarne la conformità ai principi comportamentali sanciti nel precedente punto 2.3, ed in particolare ne riconosce e garantisce il libero accesso alla documentazione contabile di riscontro ai risultati economici dell'impresa.

Pertanto, l' Organismo di vigilanza e controllo potrà:

1) richiedere, in qualsiasi momento e nelle forme ritenute più opportune, agli amministratori ed a tutti gli altri organismi sociali, informazioni e notizie relativamente a singoli atti di amministrazione ed in generale sull'andamento delle attività sociali. In particolare potrà procedere, ove ritenuto opportuno, ad ispezioni, esperibili anche senza preavviso, finalizzate all'accertamento della regolare tenuta della contabilità sociale nonché all'accertamento della corrispondenza di quest'ultima ai risultati riportati in bilancio.

La funzione societaria, nonché il personale ad essa funzionalmente e gerarchicamente sottoposta, investita dell'azione di controllo da parte dell'Organismo di controllo e vigilanza è obbligata a rendere dichiarazioni assolutamente veritiere su tutto quanto è a propria conoscenza. L'Organismo di vigilanza e controllo valuterà, a propria discrezione e responsabilità, quanto appreso.

2) accedere a tutti i documenti relativi all'attività sottoposta a controllo e verifica di conformità, con riferimento alle aree di rischio, rispetto alle prescrizioni comportamentali adottate col Modello di organizzazione e gestione, potendo procedere con controlli a campione.

CAPITOLO IV

REATI TRANSAZIONALI DI CUI ALL'ART. 10 L. 146/2006

1. REATI ASSOCIATIVI

1.2 Individuazione delle aree a rischio

Tenuto conto della realtà imprenditoriale in cui opera la SALES, sono da considerare a rischio le attività con controparti estere (cittadini o residenti in altri Stati e soggetti con sede all'estero), ed in particolare :

- 1) La gestione di flussi e transazioni finanziarie;
- 2) La gestione dei rapporti con banche ed altri intermediari finanziari (operazioni di apertura, utilizzo, controllo e chiusura dei conti correnti; richiesta e rilascio di fidejussioni; richiesta di finanziamenti, etc.); I contratti di acquisto, vendita, fornitura, approvvigionamento, subappalto, etc., con controparti estere ed alle connesse attività degli Uffici della Società competenti, con particolare riferimento ai pagamenti ed alle garanzie;
- 3) Gli investimenti con controparti estere, con particolare riferimento ad accordi/joint ventures o alla creazione di consorzi con controparti estere.

Con riferimento alle controparti commerciali aventi sede all'estero, particolare attenzione deve essere prestata ai c.d. "soggetti a rischio", ovverosia quei soggetti indicati nelle c.d. Liste di Riferimento collegate al contrasto finanziario al terrorismo internazionale, la cui gestione è affidata all'Ufficio Italiano Cambi ai sensi della legislazione vigente, nonché alle cosiddette "black list" valide ai fini fiscali.

1.3) Destinatari e regole comportamentali

Tenuto conto della struttura della SALES S.p.a., **le aree a rischio** da individuarsi e circoscrivarsi, per il riconoscimento degli effetti esimenti della responsabilità amministrativa conseguente a reato riconducibile alla Società, **sono le medesime già individuate nella parte del Modello relativa ai reati societari ed ai i reati contro la Pubblica Amministrazione.** Da ciò consegue che **anche la definizione delle regole**

comportamentali assunte dall’Azienda al fine di prevenire la commissione di comportamenti illeciti nelle “aree a rischio” considerate nonché l’individuazione dei destinatari delle suddette regole sono le medesime già individuate nella parte del Modello afferente i reati c.d. societari ed i reati contro la Pubblica Amministrazione, qui da intendersi pertanto integralmente richiamate e trascritte.

Specifiche procedure integrative:

Oltre alle procedure operative sopra richiamate, sono individuate le seguenti procedure per il controllo delle specifiche attività a rischio:

A) E’ fatto divieto di

- intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle richiamate Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
- concedere utilità a persone indicate nelle richiamate Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
- assumere persone indicate nelle richiamate Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse.

Devono inoltre essere adeguatamente documentate le transazioni diverse dalle precedenti poste in essere con soggetti ubicati in paesi “black list” ai fini fiscali.

B) deve essere assicurata la verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità dei partner commerciali/finanziari, secondo le prassi dei rispettivi paesi;

C) Tutte le operazioni effettuate dalla Società devono essere pienamente conformi alla normativa antiriciclaggio vigente;

2 REATI CONCERNENTI IL TRAFFICO DI MIGRANTI

2.1 Individuazione delle aree a rischio

Le aree a rischio sono costituite da tutte le attività aziendali che prevedono, comportano o richiedono l’ingresso di una persona nel territorio di uno Stato in cui opera la Società. Modalità attuative dei reati in questione sono tutte quelle condotte connesse alle attività di trasferimento di personale dall’estero ovvero alla assunzione di personale, svolte in violazione delle procedure interne, allo scopo di consentire l’ingresso illegale di un lavoratore all’interno dello Stato.

2.2 Destinatari e regole comportamentali

La presente parte si rivolge agli Amministratori della SALES S.p.A., ai suoi Dirigenti e dipendenti, operanti nelle così dette "aree a rischio" sopra individuate, oltre che ai Collaboratori esterni, consulenti o rappresentanti, ed alle altre Imprese che siano Partner in operazioni di partecipazione alle attività della Sales.

Considerata l'attività svolta dalla SALES, la configurazione dei suddetti reati risulta verosimilmente irrealizzabile. In ogni caso, stante l'attitudine dell'Azienda a porre in essere ogni propria attività in pieno rispetto della liceità e conformità dell'azione al dettato normativo, si fa obbligo a tutti coloro che operano per conto della Società ad astenersi dal porre in essere condotte in violazione della vigente normativa in materia di ingresso e soggiorno, anche per motivi di lavoro, degli stranieri nel territorio nazionale.

3. REATI DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA

3.1) Individuazione delle aree a rischio

Le modalità attuative dei reati in questione sono tutte quelle condotte definite "di intralcio alla giustizia", ovvero sia tutte quelle condotte direttamente finalizzate ad indurre o favorire i soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari a non rendere/produrre dichiarazioni ovvero a renderle mendaci o che, comunque, agevolino i soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari a eludere le investigazioni dell'Autorità giudiziaria o a sottrarsi alle ricerche di questa. Modalità attuative dei reati in questione possono essere anche tutte quelle condotte omissive le quali siano finalizzate ad evitare che vengano effettuate segnalazioni nei confronti della Funzione Affari Legali aventi ad oggetto la richiesta di rendere dichiarazioni ovvero di produrre davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale.

In relazione a tali reati, il rischio, pur astrattamente sussistente, è stato ritenuto fortemente ridotto. Pertanto, **non sono state individuate specifiche aree di attività aziendale "a rischio"** di commissione dei reati in commento e, conseguentemente, non sono state previste regole e procedure specifiche. **Per questi reati, quindi, trovano applicazione esclusivamente i principi generali di comportamento contenuti nel Modello, in particolare nel Capitolo I della Parte Seconda, e nel Codice Etico.**

CAPITOLO V

REATI DI OMICIDIO COLPOSO O DI LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 DI CUI ALL'ART. 25 SEPTIES D.Lgs 231/2001

1 I REATI DI CUI ALL'ART.25 SEPTIES DEL D.LGS.231/01

Per la definizione ed il contenuto dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro contemplati dall'art. 25 Septies del D.Lgs.231/2001, introdotto dalla Legge 123/2007 e successivamente sostituito dall'art.300 del D.lgs. 81/2008, si rimanda espressamente a quanto esposto nella Parte Generale ed introduttiva del presente Modello

Ai fini del presente paragrafo, si osserva che i reati contemplati dalla normativa di riferimento sono:

- 1) Il reato di omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55 comma 2 del decreto legislativo 81/2008, attuativo dell'articolo 1 della legge delega 123/2007, ovvero, con violazione delle prescrizioni aventi ad oggetto la designazione del Responsabile Prevenzione e Protezione Rischi, le attività di valutazione dei rischi medesimi e di predisposizione ed adozione della relativa documentazione (c.d. attività "non delegabili" dal Datore di Lavoro) (articolo 589 c.p.).
- 2) Il reato di omicidio colposo commesso con violazione delle prescrizioni del decreto legislativo 81/2008, attuativo dell'articolo 1 della legge delega 123/2007, diverse da quelle di cui all'articolo 55 comma 2 del decreto medesimo (articolo 589 c.p.).
- 3) Il reato di lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle prescrizioni del decreto legislativo 81/2008, attuativo della legge delega 123/2007 (articolo 590 comma 3 c.p.).

Gli elementi costitutivi delle fattispecie criminose di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) sono: una condotta di natura colposa consistente nella violazione delle sopra richiamate previsioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, avuto riguardo al complesso delle misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili, concretamente attuabili e generalmente praticate alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche; il verificarsi di uno dei seguenti eventi-reato: la morte del lavoratore, nei casi di cui ai precedenti punti 1) e 2); lesioni "gravi" o "gravissime" alla persona fisica del lavoratore, nei casi di cui al precedente punto 3). Per "lesioni" si intende un danno alla incolumità della persona fisica stessa. La lesione è considerata "grave" (art. 583, c. 1, c.p.) nei seguenti casi: (a) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; (b) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. La lesione è considerata invece "gravissima" se dal fatto deriva (art. 583 c. 2, c.p.): (a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; (b) la perdita di un senso; (c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; (d) la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso"; il nesso di causalità tra la condotta di cui al precedente punto e l'evento-reato di cui al conseguente punto. E' necessario, dunque, che l'evento-reato sia conseguenza, immediata e diretta, della violazione delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, così come sopra individuate; pertanto: (a) dovrà sussistere un nesso di derivazione effettiva tra la violazione colposa delle predette prescrizioni sulla salute e la sicurezza e lo svolgimento dell'attività lavorativa; (b) si avrà una interruzione del nesso di causalità laddove l'evento lesivo si verifichi per comportamenti del lavoratore abnormi ed esorbitanti rispetto al procedimento lavorativo e, perciò, imprevedibili ed inevitabili.

Trattandosi di reati a forma libera, le modalità attuative per il perfezionamento degli stessi potrebbero essere molteplici. In particolare, trattandosi di reati di natura colposa, caratterizzati dallo svolgimento di attività pericolose per l'altrui incolumità, per il loro perfezionamento non è richiesta la rappresentazione e la volontà, da parte dell'agente, dell'evento morte o dell'evento lesioni, né tanto meno, l'intenzione di arrecare un pregiudizio a terzi soggetti. Le modalità attuative dei reati in questione consistono,

generalmente, in condotte di tipo omissivo (ad esempio, mancata adozione delle cautele prescritte); non è, però, da escludersi la rilevanza di condotte di tipo commissivo (ordine di eseguire una determinata attività, in spregio della richiamata normativa anti-infortunistica): anche in tali casi, non è richiesto che la finalizzazione volontaristica dell'ordine di violare le predette prescrizioni abbia ad oggetto la morte o le lesioni del lavoratore.

Si precisa, comunque, che, perché possa ipotizzarsi una responsabilità della Società ai sensi del Decreto, è necessario che dalla condotta colposa penalmente rilevante, come sopra descritta – pur caratterizzandosi per l'assenza di rappresentazione e volontà, da parte del soggetto agente, dell'evento morte o lesioni del terzo quale conseguenza della propria condotta – sia disceso un vantaggio per la Società stessa (ad es., in termini di risparmio di costi e/o tempi nelle attività aziendali). Stante la natura colposa del reato, è da escludersi, ragionevolmente, che la descritta condotta penalmente rilevante possa essere realizzata nell'interesse della Società.

Come si è visto, secondo il corrente orientamento giurisprudenziale e le Linee Guida di Confindustria, è da ritenersi non configurabile uno dei reati di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) e, comunque, la responsabilità amministrativa della Società – per mancanza del nesso di causalità – laddove l'evento lesivo si verifichi per comportamenti del lavoratore abnormi ed esorbitanti rispetto al procedimento lavorativo e perciò, imprevedibili e inevitabili; in particolare, potrà trattarsi di condotte personali del lavoratore, avulse dall'esercizio della prestazione lavorativa o ad essa non riconducibili, esercitate ed intraprese volontariamente in base a ragioni e a motivazioni arbitrarie, tali, dunque, da interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività lavorativa (ad esempio: la scelta autonoma del lavoratore di utilizzare per prova un macchinario per il cui utilizzo il lavoratore medesimo non abbia le competenze tecniche, ovvero, pur in presenza di queste ultime, con modalità operative difformi dalle disposizioni di legge e dalle indicazioni contenute nel libretto d'uso e manutenzione fornito dalla ditta costruttrice).

Soggetti attivi delle condotte in questione possono essere, ciascuno in relazione al proprio ambito di competenze e responsabilità e con riferimento, pertanto, alle regole ed alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che sono a ciascuno specificamente indirizzate:

- (i) i soggetti tenuti a far osservare le norme di prevenzione e protezione, ovvero, tutti coloro che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, in forza di quanto previsto da organigramma e deleghe, risultino essere titolari dei poteri decisionali e di spesa idonei a garantire l'attuazione ed il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- (ii) coloro che rivestono gli specifici ruoli di controllo tecnico-operativo nell'ambito della Società, in ottemperanza con quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
- (iii) i soggetti tenuti ad osservare le richiamate norme, ovvero, tutti gli altri dirigenti, dipendenti e collaboratori della Società.

Coerentemente, nel caso in cui la Società rivesta il ruolo di appaltatore o di subappaltatore, potrebbe sorgere la responsabilità amministrativa di quest'ultima laddove la violazione delle norme sulla salute e la sicurezza (che abbia causato l'evento morte o lesioni) sia stata posta in essere, quale "ingerenza" nell'esecuzione dei lavori, da parte di persone prive di un collegamento diretto con la Società (si pensi al dipendente della committente o al direttore lavori nominato da quest'ultima – estraneo all'organizzazione aziendale della Società) le quali abbiano, in concreto, impartito ordini alle maestranze di quest'ultima in violazione delle norme di prevenzione e il soggetto individuato dalla società come Datore di Lavoro abbia prestato acquiescenza a tale ingerenza; ciò in applicazione del principio della cooperazione colposa di cui all'articolo 113, c.p.

La responsabilità amministrativa della Società potrebbe sorgere, inoltre, anche nei casi in cui la Società rivesta il ruolo di General Contractor ed i propri esponenti aziendali abbiano colposamente violato gli obblighi di vigilanza posti in capo al committente medesimo dal complesso delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro contenute nella legislazione vigente e, in particolare, nella legge n. 123/2007 e nel d.lgs. n. 81/2008, e da tale violazione sia derivata la morte oppure lesioni gravi o gravissime del lavoratore.

2 INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO ESISTENTI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' D'IMPRESA DELLA SALES S.P.A.

Sulla scorta delle Linee Guida di Confindustria da ultimo emanate, l'adozione e l'efficace attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo deve essere preceduta da una attività volta sia ad individuare i fattori di rischio di commissione dei reati previsti dal D.lgs.231/01 mediante una mappatura precisa delle attività ed aree aziendali, sia volta a creare e/o implementare un sistema di controllo interno in termini di capacità di contrastare efficacemente i rischi individuati.

Con riferimento ai reati di cui al presente paragrafo, le Linee Guida evidenziano che non è possibile escludere aprioristicamente alcun ambito di attività, poiché tali reati possono investire la totalità delle componenti aziendali.

Per quanto attiene, poi, l'individuazione e l'analisi dei rischi potenziali, le Linee Guida rilevano, altresì, che l'analisi delle possibili modalità attuative dei reati suddetti coincide con la valutazione di rischi lavorativi effettuata dall'azienda sulla base della legislazione prevenzionistica vigente, ed in particolare dagli artt.28 e ss. del T.U.

L'analisi è stata effettuata anche alla luce dell'esame delle vicende giudiziarie che hanno interessato negli anni la SALES S.p.A., tenute in debita considerazione all'atto della predisposizione del presente Modello, dal quale si rileva che mai, salvo le eccezioni di cui subito si dirà, alcun reato rientrante nelle fattispecie previste dal citato decreto sia stato compiuto da soggetti operanti per conto della Società. Si evidenzia, infatti, che anteriormente al 15.5.2008, ovvero prima dell'introduzione dell'art. 25 septies del D.Lgs 231/2001 (avvenuta dapprima con la L. 123/2007 e quindi, nella attuale formulazione, con l'art. 300 del D.Lgs 81/2008), si sono verificati due gravi incidenti in cantieri della Sales s.p.a., in relazione ai quali sono tuttora in corso i relativi procedimenti penali, in nessun caso, tuttavia, a carico di Amministratori o di Dirigenti Aziendali. Pur nella convinzione della idoneità delle procedure gestionali preesistenti, Sales s.p.a. ha apportato tutte le modifiche e le integrazioni reputate idonee ad impedire il verificarsi nuovamente di simili eventi.

Ciò significa che i reati contemplati dal citato art.25 septies ed oggetto della presente parte speciale, potrebbero astrattamente essere commessi in tutti i casi in

cui vi sia, all'interno dell'Azienda, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ai fini della redazione del presente paragrafo del Modello, la SALES S.p.A. ha considerato, pertanto, i fattori di rischio riportati nei singoli Documenti di Valutazione dei Rischi (D.V.R.), Piani Operativi della Sicurezza (P.O.S.) e Documenti di Salute e Sicurezza (D.S.S.), redatti ai sensi della richiamata vigente normativa prevenzionistica e di settore, di cui ai Piani di Qualità adottati dall'Azienda nell'ambito del Sistema di Gestione Integrato per ogni singola attività/area produttiva considerata, così come previsto nel Manuale del Sistema Gestione Integrato Qualità, Sicurezza, Ambiente.

In particolare, data l'attività svolta dalla SALES S.p.a., il riferimento è ai seguenti principali processi di produzione e costruzione:

- a) Piano della Qualità produzione aggregati - inerti
- b) Piano della Qualità produzione calcestruzzo
- c) Piano della Qualità produzione conglomerato bituminoso
- d) Piano della Qualità cantieri mobili
- e) Piano della Qualità per gestione dei mezzi terrestri
- f) Piano della Qualità per la gestione dei mezzi marittimi
- g) Piano della Qualità dell'Officina meccanica
- h) Piano della Qualità per la progettazione
- i) Piano della Qualità del Laboratorio

Particolare importanza riveste, poi, anche la valutazione dei rischi afferenti l'igiene del lavoro (in via esemplificativa ma non esaustiva, il riferimento è al rumore, alle vibrazioni, agli agenti chimici e biologici) e di incendio , compiuta con riferimento ad ogni attività/area produttiva aziendale, con successiva realizzazione di appositi Piani di Prevenzione e contrasto, anch'essi da intendersi vincolanti ai fini del presente Modello. Inoltre, in considerazione dell'attività edile svolta dall'Azienda, che può essere eseguita anche mediante l'affidamento totale o parziale in sub-appalto a terze imprese, rileva la valutazione del rischio operata dall'Impresa sub-appaltatrice, necessariamente coordinata con i DVR od i POS predisposti dalla SALES S.p.a. in ipotesi di sovrapposizione od interferenze delle lavorazioni.

La Società ha operato l'INDIVIDUAZIONE DELLE SORGENTI DEL RISCHIO potenziale per OGNI FASE LAVORATIVA sulla base dell'analisi sia della tipologia di attività considerata, delle risorse umane e dei mezzi ivi impiegati, sia dei principali indicatori oggettivi del rischio di realizzazione delle condotte integranti i reati di cui al presente paragrafo (indici storici di frequenza e di gravità degli eventi infortunistici verificatisi nell'ambito delle attività aziendali, così come attestati nei relativi Registri e valutati anche alla luce dei dati statistici ufficiali di fonte INAIL). Ciò, tenendo conto delle particolarità dei siti produttivi (es.: unità produttiva, cantiere mobile, depositi, sede centrale, uffici periferici) e delle tipologie di lavorazioni (es.: lavori marittimi, edili, stradali, estrattivi, di realizzazione di aggregati, di manutenzione di mezzi e macchinari, ecc...).

La metodologia adottata dalla Società per VALUTARE IL RISCHIO POTENZIALE evidenzia tre livelli di probabilità e grandezza del rischio di accadimento dell'evento dannoso, a ciascuno dei quali l'Azienda ha fatto corrispondere diverse azioni correttive e/o migliorative, volte a scongiurare il verificarsi del potenziale evento dannoso o il ripetersi dello stesso, laddove già accaduto.

Nell'ambito del piano di implementazione e sviluppo ed in funzione del perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 30, commi da 1 a 5, del D.lgs. n. 81/2008, la Società ha adottato ed attuato, a partire dall'anno 2009, un Sistema di Gestione Integrato Qualità, Sicurezza ed Ambiente al fine di osservare e concretamente applicare alla gestione aziendale i precetti normativi in materia di qualità (UNI EN ISO 9001), Sicurezza (BS OHSAS 18001) e tutela dell'Ambiente (UNI EN ISO 14000) in modo "integrato", ossia a significare che i protocolli assunti dall'azienda nell'organizzazione della propria attività rispondano contemporaneamente all'esigenze di miglioramento della qualità del prodotto realizzato, prevenzione degli infortuni sul lavoro e tutela della salute dei lavoratori, tutela dell'ambiente in cui l'Azienda opera.

In particolare, avuto riguardo alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed in virtù delle indicazioni tratte dallo Standard Internazionale OHSAS 18001:07, la SALES S.p.A. ha creato all'interno del proprio organico un apposita struttura, l'Ufficio del Sistema Integrato Qualità, Sicurezza, Ambiente (d'ora in poi USI), incaricato della realizzazione, sviluppo e controllo del Sistema Integrato della struttura aziendale.

Così operando, la SALES S.p.a. ha determinato di implementare le attività ed i presidi di prevenzione dei reati in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nell'ambito delle diverse aree a rischio, muovendo dal sistema di prevenzione attualmente vigente e sviluppandolo secondo un criterio di priorità e di gradualità, che tenga conto del concreto livello di rischio effettivamente associato a ciascuna area/attività e che consideri, pertanto, prioritariamente le aree/attività che evidenzino un più alto grado di rischio di commissione dei richiamati reati.

Nell'ambito di tale piano di implementazione e con particolare riferimento allo sviluppo di un sistema integrato di controlli, la Società affida all'USI, al Servizio di Prevenzione e Protezione nonché al Servizio Ispettivo interno eventualmente istituito, l'elaborazione dei sistemi di controllo delle misure preventive e protettive ai fini della sicurezza e la cd. linea operativa (datore di lavoro, dirigente e preposto) garantisce la relativa attuazione mediante i controlli tecnico-operativi o di primo livello e nella funzione Sicurezza ed Ambiente, in linea con quanto previsto dallo Standard Internazionale OHSAS 18001:07, l'organo incaricato del controllo, di secondo livello, sull'attuazione del modello relativo ai reati previsti in tale capitolo.

3 STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SALES S.P.A. IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

3.1. Struttura e ruoli

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, in virtù di quanto disposto in materia dal T.U. sulla sicurezza ed igiene sul lavoro, la SALES S.p.a si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla vigente normativa al fine di eliminare ovvero, laddove ciò sia impossibile, ridurre - e quindi gestire - i rischi per i lavoratori. Nell'ambito di tale struttura sono stati individuati precisi ruoli e funzioni per i soggetti operanti nell'Azienda che, ai fini della presente parte speciale, sono anche i "Destinatari" delle procedure comportamentali ivi considerate. Essi sono:

- 1) Datore di lavoro/ Direttore di Settore.

E' l'apice della struttura organizzativa aziendale, inteso ai sensi dell'art.2 del T.U. della sicurezza. Considerato che la SALES S.p.a è caratterizzata da una molteplicità di

attività produttive estremamente articolate, in detti casi il “datore di lavoro” è il soggetto responsabile, per espressa delega ed esercitando i relativi poteri decisionali e di spesa, del Settore / Unità produttiva nel cui ambito i lavoratori prestano la propria attività. (D.lgs 81/2008 , art.2).

Poiché nell’ambito della struttura organizzativa aziendale sono stati individuati diversi processi produttivi (Opere terrestri, opere marittime, produzione di inerti, produzione di calcestruzzo, produzione di conglomerato bituminoso, oltre ad attività complementari quali gestione dei mezzi operativi – inclusi impianti ed attrezzature tecniche - e manutenzione degli stessi, analisi di laboratorio del prodotto), per ciascuno di tali processi, rilevante ai fini della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro, la SALES S.p.a., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha provveduto alla formale nomina di un soggetto qualificabile come Datore di lavoro / Direttore di Settore, adeguatamente formato in materia di salute e sicurezza nonché professionalmente idoneo per esperienza e formazione (D.lgs. 81/08,art.2).

Per ciascuno dei suddetti ruoli, la SALES S.p.a. ha assegnato tutti i poteri rilevanti in materia di sicurezza e salute sul lavoro, compreso quello di spesa.

2) Responsabile / Direttore di Cantiere.

Sono quei soggetti che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri, gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico assegnato, attuano le direttive del Datore di lavoro/ Direttore di Settore organizzando materialmente l’attività lavorativa e vigilando su di essa, avuto particolare riguardo all’osservanza della normativa prevenzionistica. Il Responsabile di cantiere/Direttore di Cantiere può assumere su di sé anche la funzione di datore di lavoro delegato di cui al punto sub1 che precede;

3) Preposto/ Capo-cantiere o Preposto /Assistente Capo-cantiere

I preposti sono quei soggetti che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferito, sovrintendono all’attività lavorativa e garantiscono l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta attuazione dal parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

4) Responsabile e Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP - ASPP).

Nell'ambito della struttura organizzativa della Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è stato istituito un Servizio interno di prevenzione e protezione dai rischi, costituito dai soggetti finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali dei lavoratori.

Si precisa che i suddetti soggetti, nominati dal Datore di lavoro /Direttore di Settore, sono in possesso della capacità e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente ed adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro.

E' in ogni caso compito del Datore di lavoro la nomina del suddetto incaricato del Servizio potendo, a seconda di sue insindacabili valutazioni discrezionali, nominare soggetti anche esterni alla Società.

Il RSPP (interno o esterno), collaborando con il Datore di Lavoro/Direttore di Settore, individua i fattori di rischio ed elabora, per quanto di sua competenza, le misure preventive e protettive.

La SALES S.p.a. ha provveduto anche alla nomina dell'Addetto al Servizio di prevenzione e protezione.

5) Addetto al Primo Soccorso (APS)

E' colui il quale, nominato dal Datore di lavoro/ Direttore di Settore, ha il compito di svolgere le attività di primo soccorso ed assistenza medica di emergenza.

6) Addetto alla Prevenzioni Incendi (API)

E' colui il quale, nominato dal Datore di lavoro/Direttore di Settore, ha assegnati i compiti connessi alla prevenzione degli incendi ed alla gestione delle emergenze.

7) Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è soggetto eletto o designato dai lavoratori, con funzioni di consultazione e promozione previste dalla normativa vigente.

8) Medico Competente

E' colui il quale collabora con il Datore di Lavoro / Direttore di Settore ai fini dell'individuazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria sul lavoro ed adempie ai compiti in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente; il Medico Competente è nominato dal Datore di Lavoro /Direttore di Settore.

9) I Lavoratori

I lavoratori sono tutti quei soggetti che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale che li lega all'Azienda, svolgono un'attività lavorativa in seno alla struttura

organizzativa della Società. Ai lavoratori sono riconducibili, ai fini dell'igiene e della sicurezza sul lavoro, quegli obblighi e quei compiti ad essi specificatamente assegnati dalla vigente normativa prevenzionistica, curando la propria e l'altrui salute e sicurezza conformemente alla propria formazione, alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal Datore di lavoro.

10) Terzi Destinatari

In aggiunta dei soggetti sopracitati, in materia di salute e sicurezza rileva la posizione di quei soggetti che, pur essendo estranei alla struttura organizzativa aziendale, svolgono un'attività potenzialmente incidente sulla salute e la sicurezza dei Lavoratori. I suddetti soggetti sono:

- a) Soggetti a cui sono affidati lavori in virtù di un contratto di appalto o di somministrazione (c.d. appaltatori)
- b) I fabbricanti ed i fornitori (c.d. fornitori)
- c) I progettisti dei luoghi, posti di lavoro ed impianti (c.d. progettisti)
- d) Gli installatori ed i montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici (c.d. installatori).

La SALES, poi, al fine di realizzare un effettivo sistema di coordinamento di tutte le suddette funzioni e di controllo di tutte le attività svolte in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, ha istituito nel proprio organico un apposito Ufficio, l'Ufficio del Sistema Integrato Qualità, Sicurezza, Ambiente (d'ora in poi USI), composto da membri scelti dall'Azienda per le capacità e le qualifiche professionali possedute in materia.

La SALES ha conferito al suddetto Ufficio il precipuo compito di impulso e di rigoroso controllo in ordine al rispetto da parte di tutti gli operatori del dettato normativo in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, avuto particolare riguardo all'attività di formazione/informazione del personale, definendone il ruolo e la funzione nell'ambito del "Mansionario Aziendale" adottato per la realizzazione del Sistema di Gestione Integrato della Qualità, Sicurezza, Ambiente.

La SALES ha, altresì, istituito un Servizio Ispettivo interno alla Società con lo specifico ruolo di monitorare, verificare e controllare il rispetto da parte dei destinatari di tutte le procedure gestionali adottate dall'Azienda nell'ambito del Sistema Integrato Qualità, Sicurezza, Ambiente, con obbligo di riferire periodicamente all'Organo amministrativo ed all'Organismo di Vigilanza l'esito dell'attività ispettiva espletata.

Infine, in merito alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, riveste importanza anche la posizione dell'Organismo di Vigilanza e Controllo, istituito dalla Società ai sensi del D.Lvo 231 /2001, il quale, pur privo di ruolo operativo, svolge i compiti di vigilanza ed esso assegnati e, al fine di soddisfare l'esigenza di coordinamento tra le attività dei soggetti responsabili dei controlli in materia, espressa dalle stesse Linee Guida di Confindustria del 31 marzo 2008, esercita i compiti di controllo sull'idoneità e sufficienza del modello organizzativo a prevenire tali reati.

3.2 I Principi e le norme di comportamento e di riferimento per la SALES S.p.a.

La Società si impegna, come previsto dalla normativa vigente, a garantire il rispetto della normativa in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché ad assicurare, in generale, la salute e l'igiene negli ambienti di lavoro di modo che siano idonei allo svolgimento dell'attività lavorativa, anche attraverso:

- La valutazione dei rischi per la salute e per la sicurezza.
- L'eliminazione dei rischi ovvero, laddove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo e quindi la loro gestione (anche in relazione alle conoscenze tecniche già acquisite).
- La programmazione della prevenzione dei rischi, attraverso una costante ed assidua opera di analisi dei fattori e delle sorgenti dei potenziali eventi dannosi nonché e della costante ed assidua formazione del personale sulla materia prevenzionistica.
- La programmazione della verifica periodica sia dei processi adottati dalla Società ai fini prevenzionistici sia dell'avvenuta formazione del personale.
- L'adeguata definizione ed approntamento di misure di protezione collettive ed individuali, avuto particolare riguardo alle attrezzature ed ai dispositivi individuali di protezione.
- La definizione di adeguate misure igieniche.
- La definizione di adeguate misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori per pericolo grave ed immediato.

- La regolare opera di manutenzione di mezzi, macchinari, impianti ed attrezzature, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.
- L'uso di specifica segnaletica di avvertimento e sicurezza negli ambienti di lavoro.

In coerenza con la struttura organizzativa e funzionale dell'Azienda, dunque con l'adottato Sistema Gestionale Integrato Qualità, Sicurezza, Ambiente, la SALES S.p.a. ha definito i compiti e le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, a partire dal Datore di lavoro delegato/ Direttore di Settore sino ai singoli lavoratori.

I compiti anzidetti sono individuati nell'ambito del **“Manuale della qualità”** e specificatamente definiti nel loro contenuto nell'ambito del **“Mansionario”** e nelle singole **“Procedure Gestionali”** operative assunte dalla SALES.

Tutti i suddetti documenti costituiscono la formalizzazione del Sistema Gestionale Integrato adottato dalla Società in conformità ed osservanza della normativa UNI EN ISO 9000:2008, UNI EN ISO 14001:2004 e BS HOSAS 18001:2007 ai fini dell'ottenimento e successivo mantenimento della certificazione della Qualità, Ambiente e Sicurezza. **I documenti di cui in parola contengono ed enunciano principi, regole e protocolli comportamentali validi e vincolanti per tutti i soggetti ivi considerati ed operanti nell'ambito della struttura aziendale della SALES S.p.a..**

Assolve alla funzione dell'individuazione dei ruoli e della gerarchia aziendale l'Organigramma Aziendale assunto ufficialmente dalla SALES S.p.a. e facente parte integrante ed essenziale del **“Mansionario”**, adottato dalla Società ai sensi e per gli effetti della normativa UNI EN ISO 9001 nell'ambito del proprio Sistema Gestionale Integrato certificato.

4 DESTINATARI E REGOLE COMPORTAMENTALI

4.1 Individuazione dei destinatari

La presente parte si rivolge agli Amministratori della SALES S.p.A., ai suoi Dirigenti e dipendenti, operanti nelle così dette "aree a rischio" sopra individuate, oltre che ai Collaboratori esterni, consulenti o rappresentanti, ed alle altre Imprese che siano Partner in operazioni di partecipazione alle attività della Sales.

Più specificamente, sono destinatari della presente parte tutti coloro i quali ricoprono i ruoli e le funzioni di cui al precedente paragrafo 3.1. ai fini della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

In merito alla Unità Produttiva - Cantiere, occorre far specifico riferimento al Direttore di Settore / Datore di lavoro delegato ai fini della normativa sulla sicurezza, al Responsabile/ Direttore di Cantiere, al Preposto/Capo Cantiere o Preposto / Assistente Capo Cantiere nonché ai singoli operai ed impiegati, ciascuno nei limiti delle funzioni che il ruolo richiede in virtù della normativa in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro, tenuto anche conto delle eventuali deleghe agli stessi conferite dal Direttore di Cantiere in ordine all'attuazione delle norme in materia.

4.2 Processi aziendali e regole di comportamento.

La Società è sempre stata sensibile al tema della sicurezza e della salute sul lavoro ma ha deciso, ancor prima dell'entrata in vigore dell'art. 25 septies D.Lgs 231/2001 e del D.Lgs 81/2008, di incrementare gli sforzi per introdurre nuovi strumenti o comunque migliorare quelli esistenti che, in stretta aderenza con tutte le innovazioni legislative in materia, sono stati ritenuti idonei a limitare al massimo il rischio di infortuni sul lavoro.

Le regole comportamentali e le procedure aziendali cui fare riferimento sono costituite da:

- **La normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro;**
- **Modello ex D.Lvo 231/2001, ivi compreso il Codice Etico;**
- **Tutte le procedure aziendali vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui alla Documentazione del Sistema di Gestione Integrato Qualità, Sicurezza ed Ambiente (“Manuale della Qualità Aziendale”, il “Mansionario aziendale”, le procure generali e speciali rilasciate dall'Azienda, le singole “Procedure Gestionali” ed operative costituenti nel loro insieme il Sistema Gestionale Integrato Qualità, Sicurezza, Ambiente.)**
- **Tutti Piani Operativi di Sicurezza (POS), Documenti di Valutazione di Rischi (DVR) e tutti i Documenti di Sicurezza e Salute (DSS) elaborati ed assunti per tutte le Unità Produttive/attività imprenditoriali svolte dall'azienda.**

- Comunicazioni interne promananti dall'Ufficio Sistema Integrato Qualità, Sicurezza, Ambiente in merito alla concreta attuazione della normativa e della procedura aziendale in materia di Sicurezza e salute sul lavoro.

In particolare, è obbligatoria e vincolante per tutti i destinatari di cui in parola, in ragione di ogni singolo incarico ricoperto e di ogni singolo ruolo svolto, l'adempimento delle procedure e delle attività contemplate ai fini del D.lgs. 81/2008 nel "Manuale della qualità", così come definite nel loro contenuto nell'ambito del "Mansionario" e nelle singole "Procedure Gestionali" operative, nonché nelle procure speciale e/o generali appositamente conferite dall'Azienda.

Come già esposto nei paragrafi che precedono, tutti i suddetti documenti costituiscono espressione formale del Sistema Gestionale Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza, adottato dalla Società in conformità ed osservanza della normativa UNI EN ISO 9000:2008, UNI EN ISO 14001:2004 e BS HOSAS 18001:2007. I documenti di cui in parola contengono ed enunciano principi, regole e protocolli comportamentali validi e vincolanti per tutti i soggetti ivi considerati ed operanti nell'ambito della struttura aziendale della SALES S.p.a. Quest'ultima ne cura la redazione, l'aggiornamento, la capillare diffusione a tutti i livelli aziendali e ne verifica l'osservanza ed il concreto rispetto mediante una costante opera di verifica e controllo dell'operato dei singoli destinatari eseguita per mezzo dell'Ufficio del Sistema Integrato Qualità, Sicurezza, Ambiente ed il Servizio Ispettivo interno.

CAPITOLO VI

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRE UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA DI CUI ALL'ART. 25 OCTIES D.LGS 231/2001

1 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO

Le attività aziendali interessate dal rischio di commissione dei reati in esame possono essere individuate come di seguito specificato.

- Attività con soggetti terzi, intendendosi per tali le attività relative ai rapporti instaurati tra la Società e soggetti terzi.

Si tratta delle attività che comportano rapporti con soggetti terzi, con particolare riferimento alla gestione di flussi e transazioni finanziarie; alla gestione dei rapporti con banche ed altri intermediari finanziari (operazioni di apertura, utilizzo, controllo e chiusura dei conti correnti; richiesta e rilascio di fidejussioni; richiesta di finanziamenti, etc.); ai contratti di acquisto, vendita, fornitura, approvvigionamento, subappalto, etc., stipulati con soggetti terzi ed alle connesse attività degli Uffici della Società competenti, con particolare riferimento ai pagamenti ed alle garanzie; agli investimenti con terzi soggetti, con particolare riferimento ad accordi/joint ventures o alla creazione di consorzi; al sostenimento di spese a favore di soggetti terzi, al fine di pubblicizzare il marchio e l'immagine della Società.

- Attività "interne": redazione dei documenti di bilancio e adempimenti fiscali in materia di imposte sui redditi e IVA.

Reati ipotizzabili e modalità attuative

1) L'art. 648 c.p. prevede il reato di "ricettazione" e punisce chi, fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi altro delitto, o comunque, si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. Gli obiettivi dell'incriminazione della descritta condotta sono i seguenti: a) impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato

principale; b) evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

2) Anche con riferimento **al reato di “riciclaggio”** di cui all’art. 648 bis c.p., gli obiettivi dell’incriminazione sono due: a) impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai “depurati” e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite; b) scoraggiare la stessa commissione dei reati principali, mediante le barriere frapposte alla possibilità di sfruttarne i proventi. Segnatamente, l’art. 648 bis c.p. punisce chiunque fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

3) La configurazione del **delitto di “impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”** di cui all’art. 648 ter c.p., risponde ad una duplice finalità: a) impedire che il cd. “denaro sporco”, frutto dell’illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito; b) in una seconda fase, fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego.

La condotta incriminata consiste nell’impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie. Il termine impiegare deve essere inteso nel senso di “utilizzare per qualsiasi scopo”. Tuttavia, si ritiene che il termine impiegare debba essere inteso come “investire” e, dunque, ritenersi rilevante, ai fini della configurazione del reato in esame, un utilizzo a fini di profitto.

4) La Legge 15 dicembre 2014, n. 186 ha introdotto il **reato di “autoriciclaggio”** previsto all’ articolo 648ter - 1 del Codice Penale.

La norma recita: *“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.*

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.”

Con la medesima Legge 186/2014 il legislatore ha proceduto anche a modificare l'articolo 25 octies del Decreto 231/2001 includendo la fattispecie tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa “da reato” degli enti.

Ne consegue la possibilità di sanzionare gli enti i cui soggetti apicali (o dipendenti sottoposti al loro controllo), dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impieghino, sostituiscano, trasferiscano, in attività, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del precedente delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

La nuova fattispecie incriminatrice dell'autoriciclaggio esclude espressamente la punibilità nei casi in cui i proventi dei reati-presupposto vengono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

2 DESTINATARI E REGOLE DI COMPORTAMENTO

2.1 Individuazione dei destinatari

I reati descritti in questa parte possono astrattamente essere realizzati in diverse aree aziendali e a più livelli organizzativi. Tuttavia, maggiormente esposti al “rischio” di commissione dei reati qui analizzati sono le funzioni aziendali afferenti l'amministrazione e finanza, gli acquisti, il commerciale e la gestione degli appalti.

Il reato di autoriciclaggio può investire direttamente i membri del Consiglio di Amministrazione della società.

2.2. Regole di comportamento

Considerata la struttura della SALES S.p.a., le aree a rischio da individuarsi e circoscriversi, per il riconoscimento degli effetti esimenti della responsabilità amministrativa conseguente a reato riconducibile alla Società, sono le medesime già individuate nella parte del Modello relativa ai reati societari ed ai reati contro la Pubblica Amministrazione. Da ciò consegue che anche la definizione delle regole comportamentali assunte dall'Azienda al fine di prevenire la commissione di comportamenti illeciti nelle “aree a rischio” considerate nonché l'individuazione dei destinatari delle suddette regole, sono le medesime già individuate nella parte del Modello afferente i reati c.d. societari ed i reati contro la Pubblica Amministrazione, qui da intendersi pertanto integralmente richiamate e trascritte.

Inoltre, **a fronte di reati tributari (trattati al successivo Capitolo XI) la possibilità di commettere il reato di auto riciclaggio è assai elevata**, atteso che la semplice condotta illecita integrante il reato tributario sfocia quasi inevitabilmente nell'autoriciclaggio. I proventi derivanti dall'evasione fiscale vengono infatti normalmente trasferiti o impiegati in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

A tale proposito si richiama l'obbligo di evitare ogni comportamento da cui possa derivare la violazione di norme fiscali, ed in particolare di quelle previste dal D.Lgs., 74/2000 in materia di reati tributari.

CAPITOLO VII

REATI AMBIENTALI E DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

(art. 25 undecies)

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

La responsabilità amministrativa dell'Ente è stata estesa ai:

-“**reati ambientali**” dall'art.2 del D.lgs. n°121/2011, emanato in attuazione della direttiva 2008/99/CE;

- “**delitti contro l'ambiente**” - Titolo VI-bis del Codice Penale, introdotti nel novero dei reati presupposto dall'art.1, co. 8, della Legge n.68 del 22.05.2015.

Si tratta di numerose fattispecie di reato indicate all'art. 25 *undecies* del D. Lgs n. 231/2001, per l'individuazione delle quali si rinvia alla “Appendice giuridica” in calce al Modello nonché al successivo paragrafo 2, in cui le suddette fattispecie vengono dettagliatamente esaminate e poste in relazione alle aree di attività produttiva proprie della SALES.

2 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO.

Con riferimento alle tematiche ambientali, l'attività caratteristica della SALES può essere così descritta:

- **Lavori edili:** Esecuzione di lavori edili in genere, lavori di edilizia civile residenziale, complessi turistici, edilizia industriale/commerciale, edilizia agricola, edilizia militare e scolastica, opere idrauliche.

- **Lavori stradali:** Esecuzione di opere infrastrutturali in genere tra le quali quali strade, autostrade, camionabili, piste aeroportuali, ponti, costruzioni ferroviarie.

- **Lavori marittimi:** Esecuzione di porti industriali e turistici, marine, approdi, costruzione di banchine, moli, dighe, difese costiere, ripascimenti spiagge e lidi, dragaggi e lavori portuali in genere.

- **Esercizio di cave, minere, torbiere:** Estrazioni di sabbie, ghiaie, argille, rocce, minerali.

- **Produzione e commercializzazione di minerali, inerti, bitumati, calcestruzzi.**

- Trasporti terrestri e marittimi.

- Rimorchio, scarico e carico di navi: Attività sia per conto proprio che di terzi.

- Cantieristica navale.

Per lo svolgimento di tali attività la società si avvale di personale specializzato nonché di mezzi e macchinari operativi diffusamente utilizzati nel settore.

In relazione ai “reati ambientali” e ai “delitti contro l'ambiente”, le aree produttive ritenute potenzialmente a rischio risultano essere quelle che determinano operazioni poste in essere, con persone fisiche o giuridiche e sia nel territorio nazionale che all'estero, relativamente alle seguenti attività “sensibili”:

1) attività in siti produttivi (compresi i cantieri fissi e mobili) il cui ciclo produttivo prevede emissioni in atmosfera convogliate e diffuse;
2) attività in siti produttivi (compresi i cantieri fissi e mobili) il cui ciclo produttivo prevede l'impiego di risorse idriche e origina scarichi idrici;
3) attività in siti produttivi (compresi i cantieri fissi e mobili) il cui ciclo produttivo prevede la produzione di rifiuti e/o la relativa gestione, sia in termini documentali sia in termini di gestione operativa;
4) attività marittima e di realizzazione di opere a mare, anche mediante utilizzo di mezzi marittimi, in aree portuali industriali nonché turistiche;
5) attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento di rifiuti, in virtù di apposite autorizzazioni;
6) attività di qualsiasi genere che possano interessare l'aria, il suolo, il sottosuolo, le acque dolci e il mare, comportandone inquinamento e/o contaminazione.

Nella seguente tabella si evidenziano le fattispecie di reato ambientale che possono in astratto verificarsi nell'ambito delle attività “sensibili” sopra indicate:

Fattispecie di reato
- Abusiva compromissione o deterioramento, significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità agraria, della flora e della fauna (Art. 452-bis c.p. - Inquinamento ambientale)
- Abusiva, alternativamente: 1) alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema; 2) alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte al pericolo. (Art. 452- quater c.p. - Disastro ambientale)
- Abusiva cessione, acquisto, ricezione, trasporto, importazione, detenzione, trasferimento, abbandono nonché procurare a altri e disfarsi illegittimamente di materiale ad alta radioattività. (Art. 452-sexies c.p. - Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito Protetto (art. 733-bis c.p.)
- Scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contenenti sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, (articolo 137, comma 13)

- Scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 dello stesso Codice ambientale (d.lgs. 152/06 articolo 137, comma 2)
- Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (d.lgs. 152/06, articolo 137, comma 3)
- Superamento valori limite in caso di scarico di acque reflue industriali (d.lgs. 152/06, articolo 137, comma 5, primo periodo)
- Scarichi di acque reflue industriali oltre i limiti, più restrittivi fissati dalle Regioni (d.lgs. 152/06, articolo 137, comma 5, secondo periodo)
- Mancata osservanza dei divieti di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (d.lgs. 152/06, articolo 137, comma 11)
- Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi senza autorizzazione (d.lgs. 152/06, articolo 256, comma 1, lettera a))
- Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (d.lgs. 152/06, articolo 256, comma 6, primo periodo)
- Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi senza autorizzazione (d.lgs. 152/06, articolo 256, comma 1, lettera b)
- Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata (d.lgs. 152/06, articolo 256, comma 3, primo periodo)
- Effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti (d.lgs. 152/06, articolo 256, comma 5)
- Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata in con destinazione della discarica, anche in parte allo smaltimento di rifiuti pericolosi (d.lgs. 152/06, articolo 256, comma 3, secondo periodo)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio senza provvedere alla bonifica (d.lgs. 152/06, articolo 257, comma 1)
- Inquinamento, tramite sostanze pericolose, del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio senza provvedere alla bonifica (d.lgs. 152/06, articolo 257, comma 2)
- Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e uso di un certificato falso durante il trasporto (d.lgs. 152/06, articolo 258, comma 4, secondo periodo)
- Traffico illecito di rifiuti (d.lgs. 152/06, articolo 259, comma 1)
- Attività organizzata al fine del traffico illecito di rifiuti (d.lgs. 152/06, articolo 260, comma 1)
- Attività organizzata al fine del traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (d.lgs. 152/06, articolo 260, comma 2)
- Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (d.lgs. 152/06, articolo 260-bis, comma 6)
- Omissione, in caso di rifiuti pericolosi, di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda Sistri — Area movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. Uso, durante il trasporto di rifiuti pericolosi di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (d.lgs. 152/06, articolo 260-bis, comma 7, secondo e terzo periodo)
- Accompagnamento del trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda Sistri – Area movimentazione fraudolentemente alterata (d.lgs. 152/06, articolo 260-bis, comma 8, primo periodo)
- Accompagnamento del trasporto di rifiuti pericolosi con una copia cartacea della scheda Sistri – Area movimentazione fraudolentemente alterata (d.lgs. 152/06, articolo 260-bis, comma 8, secondo periodo)
- Soggetti che nei casi ex articolo 281, comma 1 non hanno adottato tutte le misure idonee a evitare un aumento anche temporaneo, delle emissioni (d.lgs. 152/06, articolo 279, comma 5)

- Importazione, esportazione, vendita, trasporto, o comunque detenzione di esemplari di specie indicate nell'allegato A, del regolamento (CEE) n. 3626/82 (legge 7 febbraio 1992, n. 150, articolo 1, comma 1 e 2)
- Commissione dei i reati del codice penale richiamati dall' articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, ossia “ Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale”
- Importazione, esportazione, vendita, trasporto, o comunque detenzione di esemplari di specie indicate nell'allegato B e C, del regolamento (CEE) n. 3626/82 (legge 7 febbraio 1992, n. 150, articolo 1, comma 1 e 2). Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività che costituiscono pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (Legge 7 febbraio 1992 n. 150, art. 6, co.4)
- Cessazione e riduzione dell' impiego delle sostanze lesive (legge 28 dicembre 1993, n. 549, articolo 3 comma 6)
- Violazione dolosa del divieto alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, di versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze (d.lgs. 6 Novembre 2007, n. 202, articolo 8, comma 1)
- Violazione dolosa del divieto alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, di versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze comportante danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste (d.lgs. 6 Novembre 2007, n. 202, articolo 8, comma 2)
- Violazione colposa del divieto alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, di versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze (d.lgs. 6 Novembre 2007, n. 202, articolo 9, comma 1)
- Violazione colposa del divieto alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, di versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze comportante danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste (d.lgs. 6 Novembre 2007, n. 202, articolo 9, comma 2)

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

L'attività della SALES S.p.A. come sopra analizzata può avere interferenze con l'ambiente, e per questo motivo la Società ha adottato ed attuato, a partire già dall'anno 2009, un Sistema di Gestione Integrato Qualità, Sicurezza ed Ambiente al fine di osservare e concretamente applicare alla gestione aziendale i precetti normativi in materia di qualità (UNI EN ISO 9001), Sicurezza (BS OHSAS 18001) e tutela dell'Ambiente (UNI EN ISO 14000).

3.1. Struttura del Sistema di Gestione Ambientale della SALES S.p.a.

In primo luogo assume rilevanza **obbligatoria** per la Società ed in particolare per ciascuna attività produttiva (cantiere, impianto, cava, miniera, unità marittima) la

seguinte specifica procedura aziendale, ed i protocolli comportamentali ivi definiti, facenti parte del Sistema di Gestione Integrato:

<i>PROCEDURA GESTIONALE</i>	
<i>TITOLO PROCEDURA</i>	<i>CODIFICA</i>
Valutazione aspetti ambientali	PG-03

Detta procedura, valutata come potenzialmente idonea alla redazione di protocolli volti alla prevenzione dei reati ambientali e già adeguatamente diffusa e recepita nelle aree a rischio, deve intendersi parte integrante del presente modello.

Inoltre, la SALES ha creato all'interno del proprio organico un apposita struttura composta da Ingegneri e tecnici dotati delle necessarie competenze, denominato Ufficio del Sistema Integrato Qualità, Sicurezza, Ambiente (d'ora in poi USI), incaricato della realizzazione, sviluppo e controllo del Sistema Integrato della struttura aziendale, anche relativamente agli specifici rischi ambientali.

3.2. Predisposizione delle procedure gestionali atte alla prevenzione dei “reati ambientali”. Attività dell’U.S.I.

La Società ha adottato regole comportamentali generali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e delle altre fonti normative in materia ambientale.

La società ha demandato all’U.S.I. il compito di predisporre le specifiche procedure operative ed i protocolli necessari alla prevenzione dei “reati ambientali”.

Inoltre, l’USI deve porre in essere una costante attività di verifica e controllo, anche preventivo, che ricomprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

Fattispecie	Azione
Art. 452 -bis, 452- quarter , 452-sexies c.p., Art.727, 733 bis c.p.; art. 137, 279 codice ambiente . - Gestione degli scarichi idrici - Gestione delle emissioni atmosferiche - Costruzione, gestione e	Identificazione e valutazione di: - aspetti ambientali in funzione dei beni prodotti, dei servizi resi e delle attività svolte in condizioni operative normali, anomale, in condizioni di avviamento e di fermata e in situazioni di emergenza e di incidenti; - significatività in relazione agli impatti ambientali diretti e indiretti correlati, anche sulla base del contesto territoriale di riferimento, nel rispetto della normativa vigente e dei relativi provvedimenti autorizzativi; - misure di prevenzione, protezione e mitigazione degli impatti

<p>manutenzione di infrastrutture in relazione a possibili impatti sugli ecosistemi e sulle biodiversità</p>	<p>ambientali conseguenti alla valutazione di significatività degli aspetti ambientali.</p> <ul style="list-style-type: none"> - disciplina delle attività di ottenimento, modifica e rinnovo delle autorizzazioni ambientali, affinché siano svolte in osservanza delle prescrizioni normative vigenti. Da prevedere modalità di monitoraggio della necessità di richiesta di una nuova autorizzazione o di modifica/rinnovo di autorizzazioni preesistenti. <p>Misura e monitoraggio delle prestazioni ambientali, definendo ruoli, responsabilità, modalità e criteri per l'esecuzione delle attività di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - identificazione e aggiornamento dei punti di scarico/emissione e dei punti di campionamento; - definizione dei programmi dei campionamenti e delle analisi degli scarichi/emissioni in linea con quanto previsto dalle prescrizioni autorizzative e dalla normativa vigente; - monitoraggio dei dati riguardanti gli scarichi/emissioni, ivi compresi i certificati analitici e i campionamenti effettuati. <p>Trattamento dei superamenti dei valori limite autorizzati e azioni correttive, al fine di realizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - investigazione interna dei superamenti rilevati dalle determinazioni analitiche effettuate su scarichi/emissioni; - risoluzione dei superamenti rilevati dalle determinazioni analitiche effettuate su scarichi o emissioni. - quant'altro necessario al fine di ottemperare alla vigente normativa e a eventuali specifiche prescrizioni
<p>Art. 452 -bis, 452- quarter , 452-sexies c.p., Art. 727 bis, 733 bis c.p.; art. 257 cod. ambiente</p> <p>Tutte le attività che si inseriscono nel ciclo di vita di un impianto in relazione al quale insistano obblighi in materia ambientale, cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisizione; - esercizio; - dismissione. 	<p>Disciplina delle attività di manutenzione e ispezione degli impianti lungo tutto il loro ciclo di vita, definendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - periodiche verifiche di adeguatezza, integrità e regolarità degli impianti; - pianificazione, compimento e verifica delle attività di ispezione e manutenzione mediante personale esperto e qualificato. <p>Adozione e attuazione di uno strumento organizzativo che, al fine di tenere conto dell'aspetto ambientale nella fase di acquisizione dell'impianto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - regoli la scelta e lo svolgimento dei rapporti con fornitori; - imponga di verificare la corrispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto; - definisca modalità di inserimento di clausole contrattuali relative al rispetto della normativa ambientale rilevante nell'esecuzione del singolo contratto di fornitura o appalto.
<p>Bonifica dei siti contaminati</p> <p>Gestione degli adempimenti e delle attività connessi alla bonifica, a seguito di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali o le acque sotterranee.</p>	<p>Adozione di uno strumento organizzativo che definisca ruoli, responsabilità, modalità e criteri per la gestione delle attività finalizzate alla bonifica dei siti contaminati e che preveda, a seguito di un evento potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo le acque superficiali e/o le acque sotterranee, che vengano poste in essere tempestivamente tutte le comunicazioni e le attività previste dalla legge.</p> <p>Identificazione di elementi di potenziale contaminazione (attuale o storica) ai fini della valutazione di avviamento delle necessarie attività di messa in sicurezza e di bonifica.</p> <p>Monitoraggio delle procedure operative ed amministrative nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dalla normativa vigente.</p>

<p>Art. 452 -bis, 452- quarter , 452-sexies c.p., Art. 452 -bis, 452-quarter , 452-sexies c.p., Art. 727 bis, 733 bis c.p.; art. 137 cod. ambiente; art. 8 e 9 d.lgs. 202/2007</p> <p>Attività svolte su navi e mezzi assimilati.</p>	<p>Verifica della realizzazione degli interventi di bonifica.</p> <p>Prevenzione e monitoraggio degli sversamenti in mare di sostanze e materiali in violazione delle normative nazionali e internazionali vigenti.</p>
<p>Art. 452 -bis, 452- quarter , 452-sexies c.p., Art. 256, 258 – 260 bis cod. ambiente</p> <p>Gestione delle attività di raccolta, caratterizzazione, classificazione, trasporto e deposito dei rifiuti</p>	<p>Caratterizzazione e classificazione dei rifiuti, consistente in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - identificazione, analisi, classificazione e registrazione dei rifiuti; - verifica rispetto ai dati dei certificati forniti dal laboratorio di analisi dei rifiuti, della corretta classificazione del rifiuto riportata nella documentazione prevista per la movimentazione dei rifiuti dalla normativa vigente. <p>Deposito temporaneo di rifiuti, prevedendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la definizione dei criteri per la scelta/realizzazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti; - l'identificazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti; - la raccolta dei rifiuti per categorie omogenee e l'identificazione delle tipologie di rifiuti ammessi all'area adibita a deposito temporaneo; - l'avvio delle operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti, in linea con la periodicità indicata e/o al raggiungimento dei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente ovvero dalle autorizzazioni all'uso rilasciate.

Inoltre, l'USI dovrà presidiare adeguatamente anche le attività di laboratorio e di analisi secondo idonee procedure di controllo tenuto conto dell'espressa punibilità della condotta di chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, scarichi idrici, emissioni in atmosfera, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti sulla concentrazione degli inquinanti negli scarichi e nelle emissioni in atmosfera.

4. DESTINATARI

Per espressa indicazione normativa, la presente parte si rivolge ai Responsabili di settore della SALES e ai dipendenti operanti nelle così dette "aree di attività a rischio" sopra individuate, oltre che ai Collaboratori esterni, consulenti o rappresentanti, partners e in generale ai fornitori della Società.

I Responsabili di settore comunicano agli Amministratori specifiche problematiche che dovessero emergere all'esito delle attività di controllo in materia ambientale.

5 REGOLE COMPORTAMENTALI NELLE AREE CONSIDERATE A RISCHIO.

Come più volte ribadito, la finalità cui tende il presente Modello organizzativo è quella di fornire adeguate procedure gestionali cui fare aderire il comportamento dei destinatari del medesimo - come sopra individuati - allo scopo di garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto della legge e, specificatamente, di evitare la possibilità di commissione dei reati previsti anche dall'art.25 undecies del D.lgs. 231/01 (reati ambientali).

In via generale, è fatto pertanto espresso divieto a carico dei predetti Destinatari di:

1. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate ovvero indicate nell' "Appendice giuridica" allegata al presente Modello;
2. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui al presente capitolo VII;

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti aziendali sono tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi contenuti:

1. nel Codice Etico;
2. nelle attività organizzative di informazione, formazione, prevenzione in materia ambientale predisposte dall'Azienda;
3. nelle procedure operative del Sistema Integrato di Qualità, Ambiente e Sicurezza, volte a garantire l'attuazione delle direttive in materia ambientale;

Conformemente a quanto sinora affermato, il Modello organizzativo predisposto da SALES, in considerazione dell'opera già svolta dalla Società nell'individuare e porre in procedura tutte le fasi gestionali dell'azienda compiuta con l'adozione del Sistema Integrato di Qualità Ambiente Sicurezza per l'ormai acquisita certificazione UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e BS OHSAS 18001, non può che richiamare ed

effettivamente assumere come proprie le modalità operative analiticamente contemplate nell'adottato Manuale del Sistema Integrato della Qualità SALES.

Sono dunque da considerare parte integrante del Modello tutte le procedure ed i protocolli che l'USI individuerà appositamente per la gestione del rischio ambientale all'interno del Sistema Integrato.

5.1. Principali azioni da porre in essere per la prevenzione dei reati.

Si indicano qui di seguito le principali azioni che, in relazione alle aree di attività a rischio (come individuate nel paragrafo 2), i Destinatari della presente parte sono tenuti a realizzare e rispettare e che, ove opportuno, potranno essere implementate in specifiche procedure aziendali da parte dell'USI:

1. implementazione e mantenimento del Sistema di Gestione Ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
2. adeguata diffusione delle procedure aziendali di prevenzione dei reati ambientali adottate nel Sistema Gestionale Integrato e nel presente Modello;
3. identificazione e specifica formazione delle figure responsabili delle singole attività aziendali a rischio ambientale nonché di tutto il personale operante nelle citate aree;
4. assistenza in materia ambientale nonché attività di aggiornamento tramite l'USI;
5. verifica periodica tramite controlli interni svolti dall'USI della conformità dell'azione aziendale alla normativa cogente in materia ambientale;
6. richiesta ai Partner e ai Collaboratori esterni dell'impegno al rispetto degli obblighi di legge in tema di gestione delle proprie attività che possono avere un impatto sulle componenti ambientali;
7. selezione dei fornitori destinati a fornire i servizi di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, siano essi Partner e Collaboratori Esterni, svolta dall'Ufficio Acquisti, con particolare attenzione ed applicando la procedura gestionale di riferimento di cui al Sistema Gestionale Integrato adottato dall'Azienda.

8. deve essere rispettata da tutti gli Esponenti Aziendali la previsione del Codice etico diretta a vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei Reati contemplati dalla presente Parte Speciale;
9. nel caso in cui si ricevano segnalazioni di violazione delle norme del decreto da parte dei propri Esponenti Aziendali e/o Partner e/o Collaboratori Esterni, intraprendere le iniziative più idonee per acquisire ogni utile informazione al riguardo;
10. in caso persistano dubbi sulla correttezza dei comportamenti di dipendenti, dei Partner e dei Collaboratori Esterni, i Destinatari della presente parte speciale sono tenuti ad informare l'USI nonchè l'ODV, ciascuno per le proprie competenze, che, in conseguenza delle opportune valutazioni del caso, potranno eventualmente formulare raccomandazioni per gli Organi Direttivi della Società.

6. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ODV

In relazione all'osservanza del Modello SALES, per quanto concerne i reati in materia ambientale, l'Organismo di Vigilanza si avvale del supporto e delle competenze tecniche e normative dell'U.S.I.

Di particolare importanza sarà il monitoraggio ed il controllo che il suddetto U.S.I eseguirà nelle aree potenzialmente a rischio, con lo svolgimento di attività di formazione del personale, supervisione ed eventuale correzione dell'azione aziendale, debitamente attestata con idonea documentazione di riferimento a disposizione dell'ODV.

L'ODV dovrà quindi relazionarsi con i componenti di detto Ufficio e in particolare:

1. svolgere eventuali verifiche, ove ne ricorrano i presupposti, sulla base dei report e delle relazioni che l'USI produce periodicamente;
2. esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello e, mediante l'USI, effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute onde investire l'organo amministrativo apicale della SALES S.p.a. delle questioni rilevate per ogni conseguente determinazione.

CAPITOLO VIII

REATI DERIVANTI DA IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE E DA RAZZISMO E XENOFOBIA

(art. 25 duodecies e art. 25-terdecies)

1 INDIVIDUAZIONE DEI REATI E DELLE AREE A RISCHIO

Art. 25-duodecies

Con l'entrata in vigore del D.lgs. 109/2012 la responsabilità derivante dal D.Lgs 231/01 è estesa anche in presenza delle fattispecie penali previste dall'art. 22 "*Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato*", comma 12-bis, del D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 "*Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*".

In sostanza, si tratta delle ipotesi aggravate di reato che interessa "il datore di lavoro che occupa, alle proprie dipendenze, lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero con permesso scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato".

Le aggravanti, a fronte delle quali scatta la responsabilità ex D.Lgs. 231/2001, in aggiunta alla responsabilità penale ex art. 603-bis c.p., riguardano le ipotesi in cui lavoratori occupati siano più di tre, minori in età non lavorativa, esposti a situazioni di grave pericolo, avendo riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

La responsabilità amministrativa dell'Ente consegue ai sensi dell'art. 25-duodecies succitato altresì dalla violazione delle previsioni di cui all'art. 12 "*Disposizioni contro le immigrazioni clandestine*", comma 3, 3-bis e 3-ter (promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione del trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato in violazione del testo unico) nonché del comma 5 (favoreggiamento della permanenza dello straniero nel territorio dello Stato in violazione delle norme del Testo Unico) del D.Lgs. 25.07.1998 n.286

Art. 25-terdecies

Con la Legge 167/2017 è stato introdotto nel corpo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente l'art. 25-terdecies afferente la commissione dei delitti di cui all'art. 3, comma 3-bis della L. 13.10.1975 n.654 relativa a fenomeni di razzismo e xenofobia.

Nella realtà gestionale della SALES, le aree di attività aziendali interessate dal rischio di commissione dei reati in esame possono essere individuate come di seguito specificato:

1. gestione delle Risorse Umane;
2. gestione dei servizi resi da fornitori in “outsourcing”;
3. gestione dei rapporti di committenza con fornitori di merci, servizi, opere e appalti (ivi compresi i subappalti);

2 DESTINATARI E REGOLE DI COMPORTAMENTO

2.1 Individuazione dei destinatari

La presente parte si rivolge alle funzioni a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione di lavoratori extracomunitari ovvero stranieri assunti alle dirette dipendenze della Società.

I responsabili di dette funzioni coinvolte sono tenuti ad osservare le disposizioni di legge esistenti in materia e la normativa interna, ivi incluso il Codice Etico.

In particolare, la Società nella stipula di nuovi contratti ove essa risulti nella qualità di committente di forniture, servizi, opere, lavori e manutenzioni, è tenuta ad accertare ed a far constare che le controparti contrattuali, anche non dirette come nel caso di subappalti, rendono atto di aver adottato misure organizzative adeguate al rispetto della normativa in materia di impiego di lavoro di cittadini di paesi terzi e, più in generale, delle disposizioni previste dal c.d. *Testo Unico sull'immigrazione*.

In relazione ai contratti di durata già in corso, in particolare per i cd. “servizi in outsourcing”, le funzioni preposte alla loro gestione sono tenute ad integrarli, ove lacunosi in materia, acquisendo le dichiarazioni delle controparti, anche non dirette come nel caso di subappalti, di aver adottato misure organizzative adeguate al rispetto della normativa in materia di impiego di lavoro di cittadini di paesi terzi e, più in

generale, delle disposizioni previste dal Testo Unico concernente la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

2.2 Protocollo operativo

Il presente Protocollo attua quanto previsto dall'art. 2 del Dlgs 16 Luglio 2012, n.109, che regola l'attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, così come richiamato dall'art. 25-duodecies del Dlgs 231/01.

Esso deve essere applicato dal Datore di lavoro e dalle funzioni coinvolte nella gestione, anche come supporto, delle attività di competenza dello stesso.

Nel caso in cui la Società si avvalga di eventuali soggetti terzi, che operano in nome e per conto della stessa, per l'effettuazione delle suddette attività, questi dovranno garantire attraverso la propria struttura organizzativa il recepimento dei principi contenuti nel presente Protocollo.

2.2.1 Procedure per l'assunzione e la gestione dei lavoratori extracomunitari.

Assunzione di un lavoratore straniero già soggiornante in Italia

Il datore di lavoro può assumere anche lavoratori stranieri già soggiornanti in Italia, purché siano in possesso di un valido documento di soggiorno che abilita a prestare lavoro. Può essere legalmente assunto, pertanto, il cittadino straniero munito di:

- permesso di soggiorno europeo per soggiornanti di lungo periodo (è il titolare di soggiorno di durata illimitata che ha sostituito la vecchia "carta di soggiorno").
- permesso di soggiorno che abilita al lavoro, e quindi di un permesso per lavoro subordinato o autonomo, per attesa occupazione, per famiglia, per "assistenza minore", per asilo politico, per protezione sociale, per motivi umanitari.
- ricevuta postale rilasciata dietro presentazione della domanda di rinnovo di un permesso di soggiorno che abilita al lavoro (quindi di uno dei premessi sopra indicati);
- ricevuta postale rilasciata dietro presentazione della domanda di rilascio del primo permesso di soggiorno, ma solo per motivi di lavoro subordinato o di attesa occupazione e non, pertanto, per altri motivi.

Può essere assunto anche il cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio, ma solo per rapporti di lavoro subordinato per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, cumulabili per 52 settimane in modo da non superare, comunque, il limite di 1.040 ore in un anno;

La procedura di assunzione di un lavoratore straniero già regolarmente soggiornante, nei casi legalmente previsti, prevede:

1. la preventiva stipulazione del contratto di soggiorno sullo specifico modello per l'assunzione di stranieri già soggiornanti in Italia: le parti del rapporto devono solo conservare una copia di contratto, che non deve essere inviato o consegnato a nessun ente.
2. l'obbligo di comunicare l'assunzione al Centro per l'impiego, competente per la sede di lavoro, il giorno precedente all'inizio dell'attività, inviando per via telematica lo specifico modello "Unificato – Lav" e l'obbligo di comunicare all'autorità di pubblica sicurezza (presidio della Polizia di Stato o Sindaco) l'ospitalità o la cessione di un'abitazione a qualunque titolo.

La Società deve inoltre implementare uno scadenario dei permessi di soggiorno dei lavoratori stranieri alle proprie dipendenze.

Presentazione della domanda di nulla osta all'assunzione di lavoratore straniero residente all'estero

L'assunzione di lavoratori stranieri residenti all'estero non viene mai effettuata dalla SALES.

Divieto di assunzione di un lavoratore straniero privo di permesso di soggiorno

Il datore di lavoro non può impiegare lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale.

Non è legale nemmeno l'impiego di uno straniero in Italia per motivi di turismo, anche se regolarmente munito della prescritta dichiarazione di presenza.

Esame della validità del permesso di soggiorno per lo straniero che perde il lavoro

Se un lavoratore straniero subordinato perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, il suo permesso di soggiorno rimane valido per almeno un anno. In sostanza, il lavoratore,

dopo la perdita dell'occupazione, può essere iscritto nelle liste di collocamento per tutta la residua validità del permesso e comunque, salvo che si tratti di permesso stagionale, per un periodo non inferiore a un anno. L'estensione del periodo di validità del permesso di soggiorno 'per attesa occupazione' da 6 a 12 mesi è una delle novità introdotte dalla riforma del mercato del lavoro (legge 28 giugno 2012, n. 92, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n.153 del 3 luglio), in vigore dal 18 luglio.

La norma, contenuta nell'articolo 4, comma 30, del provvedimento, modifica la disciplina prevista dal Testo unico sull'immigrazione (articolo 22, comma 11) nell'ottica di potenziare il contrasto all'immigrazione irregolare, non solo ampliando di 6 mesi il periodo concesso per cercare un nuovo lavoro, ma estendendolo di fatto a tutta la durata della prestazione di sostegno al reddito (trattamento di disoccupazione o indennità di mobilità) eventualmente percepita, nel caso in cui sia superiore a un anno.

CAPITOLO IX

REATI TRIBUTARI E CONTRABBANDO

(art. 25- quinquiesdecies e art. 25- sexiesdecies)

1. INTRODUZIONE

A) Art. 25 – quinquiesdecies. I REATI TRIBUTARI

L'art. 39, comma 2, del decreto-legge n. 124/2019 e l'art. 5 del decreto legislativo n. 75/2020 hanno ampliato il novero dei reati che possono dar luogo alla responsabilità amministrativa degli enti collettivi, ai sensi del D.Lgs. 231/01, con l'aggiunta dell'art. 25 quinquiesdecies.

Si ritiene utile fornire preliminarmente un'analisi dei reati e dei meccanismi punitivi previsti dal citato art. 25 quinquiesdecis.

La norma richiama direttamente alcune delle più rilevanti fattispecie previste dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 ("Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto"), ed in particolare:

a) Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1, del D.Lgs 74/2000). La fattispecie si concretizza quando chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

La sanzione pecuniaria prevista dal D.Lgs. 231/01 è fino a cinquecento quote.

b) Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, (articolo 2, comma 2-bis).

Si tratta della medesima fattispecie esaminata sub a), ma quando l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila.

In questo caso la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

c) Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, (articolo 3),

La fattispecie si concretizza quando, fuori dai casi previsti dall'articolo 2 (esaminati sub a e b), chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Il D.Lgs 231/01 prevede in questo caso una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;.

d) Delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, (art. 8, comma 1)

Commette il delitto in base alla predetta norma, chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Il D.Lgs. 231/01 prevede la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) Delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art 8 comma 2 bis)

Riguarda la medesima fattispecie sub d), qualora l'importo fatturato non rispondente al vero sia inferiore a € 100.000.

In base al D.Lgs. è prevista una sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

f) Delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10)

E' il delitto commesso da chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Ai sensi del D.Lgs. 231/01 la sanzione pecuniaria è fino quattrocento quote.

g) Delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11)

Questa fattispecie riguarda chi, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Rientra inoltre nella medesima ipotesi chi, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

Il D.Lgs. 231/01 prevede una sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Qualora il reato sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, diventano rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01 anche i seguenti reati:

h) Dichiarazione infedele (art. 4),

Al di fuori delle ipotesi di “dichiarazione fraudolenta” esaminati sopra alle lettere da a) a c), commette reato di “dichiarazione infedele” chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, superando determinate soglie di punibilità.

Il D.Lgs 231/01 prevede la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

i) Omessa dichiarazione (art. 5)

Commette tale reato chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto

Ai fini del Decreto, è prevista una sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

l) Indebita compensazione (art. 10-quater)

La fattispecie riguarda il mancato versamento di tributi dovuti, utilizzando in compensazione con il modello F24, ex art. 17 D.Lgs. 241/97, crediti non spettanti o inesistenti per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

Il D.Lgs. 231/01 prevede una sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Inoltre, il comma 2 dell'art. 25 quinquiesdecies del Decreto prevede che, qualora in seguito alla commissione dei reati sopra indicati, la Società abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria venga aumentata di un terzo.

In tutti i casi sopra esaminati, infine, si applicano anche le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e quindi:

- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In sintesi, il nuovo art. 25-quinquiesdecies del Decreto prevede che, al ricorrere delle condizioni previste dalla legge, si applichi nei confronti dell'ente una sanzione pecuniaria fino a:

500 quote per i delitti di:

- (a) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando l'ammontare degli elementi passivi fittizi indicati in dichiarazione è pari o superiore a 100.000 euro (art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 74/2000);
- (b) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D.Lgs. n. 74/2000);
- (c) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è pari o superiore a 100.000 euro (art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 74/2000);

400 quote per i delitti di:

- (a) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando l'ammontare degli elementi passivi fittizi indicati in dichiarazione è inferiore a 100.000 euro (art. 2, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 74/2000);
- (b) omessa dichiarazione, ove commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro (art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000);
- (c) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a 100.000 euro (art. 8, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 74/2000);
- (d) occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D.Lgs. n. 74/2000);

(e) indebita compensazione, ove commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro (art. 10-guaterdel D.Lgs. n. 74/2000);
(f) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000);
300 quote per il delitto di dichiarazione infedele, ove commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro (art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000).

Una delle più rilevanti conseguenze operative delle disposizioni sopra richiamate risiede nell'applicabilità agli enti collettivi, nel caso di accertamento della "colpa organizzativa" e degli altri presupposti per l'attribuzione della peculiare responsabilità, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 e 19 del decreto legislativo n. 231/2001, della confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo o profitto del reato.

Al ricorrere dei presupposti previsti, la persona giuridica è considerata direttamente responsabile del reato tributario presupposto e da ciò discende la possibilità di applicare la confisca per equivalente nei confronti dell'ente a favore del quale il delitto è stato perpetrato.

B) Art. 25- sexiesdecies. I REATI DI CONTRABBANDO.

Con il D.Lgs. n. 75/2020 è stata data attuazione alla Direttiva UE 1371/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, “relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale”, c.d. Direttiva PIF. In particolare, attraverso l’introduzione dell’art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. n. 75/2020, il delitto di contrabbando è stato ricondotto tra i reati presupposto previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.

L’articolo citato, in relazione alla commissione dei reati previsti dal DPR n. 43 del 1973, prevede l’applicazione della sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

La sanzione è prevista fino a quattrocento quote qualora i diritti di confine dovuti superino centomila euro.

Sono inoltre applicate all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9 comma secondo, lettere c), d), e), quindi, il divieto di contrarre con la Pubblica

Amministrazione, la perdita di sussidi, finanziamenti, agevolazioni ed il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

1) INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO

Le aree aziendali maggiormente a rischio di commissione dei reati tributari e di contrabbando sono quelle coinvolte nella:

- predisposizione e tenuta della documentazione contabile e fiscale;
- predisposizione e verifica del bilancio e delle dichiarazioni fiscali.

Deve inoltre essere considerata a rischio la gestione dei rapporti con i fornitori, in particolar modo extra UE, con particolare riguardo al processo di selezione e adeguata identificazione della controparte.

Costituisce area a rischio quella preposta all'acquisto di beni e servizi soggetti ad accise ed imposte sui consumi.

2) REGOLE DI COMPORTAMENTO NELLE AREE A RISCHIO

Tax Control Framework della SALES

In ambito internazionale (cfr. indicazioni OCSE) si definisce “Tax Control Framework” il sistema di gestione e controllo del rischio fiscale inteso non come applicazione di un modello standard ma come approccio organizzativo e procedurale basato sulla propria realtà.

Nell'ambito SALES, considerata un'azienda di medie dimensioni, è data importanza alla tecnologia per recepire velocemente le novità fiscali e assicurare adeguati livelli informativi al management.

La SALES determina inoltre:

- Strategia fiscale improntata alla prudenza;
- Definizione di ruoli e responsabilità
- Definizione di apposite procedure
- Attività di monitoraggio e controllo
- Relazione agli organi di gestione e controllo

Oltre ai meccanismi predisposti al fine di ottenere la ragionevole certezza in merito all'attendibilità delle informazioni economico-finanziarie le linee guida Confindustria

sull'argomento richiamano ulteriori strumenti volti a garantire una mitigazione del rischio fiscale.

Tra questi, il D. lgs. 128/2015 – rubricato “Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente” – ha introdotto un regime di adempimento collaborativo (cooperative compliance), con la dichiarata finalità di promuovere un rinnovato rapporto di fiducia tra amministrazione finanziaria e contribuente, con conseguente aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti. Tale obiettivo è perseguito tramite l'interlocuzione costante e preventiva con il contribuente “virtuoso” su elementi di fatto, ivi inclusa l'anticipazione del controllo, per consentire l'individuazione di situazioni di potenziale rischio in ambito tributario.

Tale regime, riservato alle imprese di maggiore dimensione a livello nazionale, è comunque considerato un modus operandi cui SALES tende a conformarsi.

SALES sfrutta le sinergie tra il sistema di controllo “Modello 231” e il contenimento dei rischi fiscali da sempre perseguito anche con l'adozione delle specifiche procedure dettate dal sistema integrato della Qualità.

La SALES pone in essere una frequente attività di monitoraggio/testing e reporting e dei flussi informativi.

Il meccanismo di mitigazione del rischio fiscale per SALES si basa anche sulla presenza del sistema disciplinare e di la gestione delle informazioni anche tramite un di whistleblowing.

La SALES provvede, ai fini dei reati previsti in questo capitolo, ad implementare un apposito sistema di controllo, che prende in considerazione tutti gli ambiti della gestione amministrativa e contabile (dall'emissione dei documenti fiscali, alla predisposizione del bilancio, fino alla redazione e alla presentazione nei termini delle dichiarazioni fiscali).

2.1. Regole di comportamento e protocolli adottati

Considerata la struttura della SALES S.p.a. e le aree a rischio individuate, per il riconoscimento degli effetti esimenti della responsabilità amministrativa conseguente a reato riconducibile alla Società, le regole di comportamento sono in primo luogo le

medesime già individuate nella parte del Modello relativa ai reati societari ed ai reati contro la Pubblica Amministrazione, che qui si intendono integralmente richiamate.

I responsabili delle aree a rischio sopra individuati sono tenuti, nell'ambito della propria attività svolta in SALES, al rispetto delle specifiche norme di comportamento di seguito indicate.

E' fatto assoluto divieto di:

- 1) porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25 quinquiesdecies e sexiesdecies del Decreto;
- 2) porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- 3) porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo previsti ai fini della prevenzione dei reati tributari.

Inoltre, ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- a) con riferimento alla affidabilità commerciale e professionale dei fornitori, degli appaltatori e dei subappaltatori devono essere richieste le informazioni e svolte le verifiche previste dalle procedure del sistema di qualità e del presente Modello;
- b) con riferimento al ciclo passivo, è necessario assicurare lo svolgimento di un controllo di accuratezza, completezza e correttezza della documentazione comprovante l'esecuzione delle prestazioni e consegna dei beni, prima che venga effettuato il pagamento;
- c) è necessario che le funzioni competenti assicurino il controllo della avvenuta regolarità dei pagamenti nei confronti di tutti i fornitori; in particolare, dovrà essere verificata la coincidenza tra il soggetto a cui è commissionato l'ordine e il soggetto che incassa le relative somme, o giustificare l'eventuale discordanza;
- d) deve essere assicurata una chiara individuazione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni coinvolte nel processo di predisposizione e verifica delle fatture e di altri documenti aventi rilevanza fiscale;
- e) il controllo sia formale che sostanziale (verifica della sede legale della società controparte, verifica degli istituti di credito utilizzati, verifica relativamente all'utilizzo

di società fiduciarie) deve essere garantito con riferimento ai flussi finanziari aziendali e ai pagamenti verso terzi;

f) deve essere assicurata la coincidenza tra quanto riportato in fattura e l'ordine/contratto sottostante, al fine di verificare l'accuratezza delle condizioni economiche applicate;

g) i registri, libri obbligatori, fatture, contratti e altri documenti a supporto devono essere conservati ed archiviati in maniera conforme e per periodi non inferiori a quelli previsti dalla legge;

h) la SALES individua i soggetti anche esterni autorizzati a verificare la correttezza del calcolo delle imposte sui redditi dovute annualmente.

i) qualora le norme tributarie da applicare non siano immediatamente chiare e intelleggibili verrà consultato un consulente esperto in materia fiscale; se necessario, la Società presenterà istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate.

l) nell'interpretazione delle norme tributarie la Società, ove possibile, si atterrà alle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con i propri documenti di prassi e si conformerà comunque alla giurisprudenza prevalente.

m) il responsabile dell'area amministrativa si assicura dell'avvenuta presentazione nei termini di legge di tutte le dichiarazioni fiscali la cui omissione può costituire fattispecie penalmente rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/01.

n) la Società si assicura che i responsabili delle aree a rischio siano aggiornati sulle norme tributarie rilevanti per la commissione dei reati previsti nel presente capitolo.

3) DESTINATARI DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO

I reati descritti in questo capitolo possono astrattamente essere realizzati in diverse aree aziendali e a più livelli organizzativi. Tuttavia, maggiormente esposti al “rischio” di commissione dei reati qui analizzati sono le funzioni aziendali afferenti l'amministrazione e finanza, gli acquisti, il commerciale.

I reati tributari potrebbero inoltre derivare da comportamenti tenuti direttamente dai vertici della società.

APPENDICE GIURIDICA

Analisi dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001

Per la completa ed esaustiva elencazione e descrizione dei reati-presupposto contemplati dal Decreto Legislativo n. 231 del 2001, si rimanda integralmente al testo vigente pro-tempore della citata norma, che è fonte dispositiva e vincolante per l'operato di ogni destinatario dei precetti di cui al citato Decreto nonché del Modello organizzativo adottato dalla Società.

Per una prima e pronta evidenza del dettato normativo, salvo modifiche ed integrazioni successivamente introdotte dal Legislatore, di seguito si fornisce uno schema riepilogativo delle figure criminose attualmente contemplate nel Decreto Legislativo 231/2001.

Articolo 24 D.Lgs. 231/2001

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica ai danni dello Stato o di un ente pubblico

“Malversazione a danno dello stato (art. 316 bis c.p.) e “indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico” (art. 316-ter c.p.), “truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico” (art. 640, 2° comma, n.1 c.p.), “truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche” (art. 640 bis c.p.), “frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico” (art.640 ter c.p.)

Articolo 24 bis D.Lgs. 231/2001

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p. in combinato disposto con gli artt. 476, 477, 478, 479, 480, 481,482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493 del c.p.); Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.); Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Diffusione di apparecchiature, dispositivi, o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies);

Intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche (art.617-quater c.p.);

Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire, interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617-quinquies c.p.);

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis);

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi utilizzati dalla Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art.635-ter c.p.);

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art.635-quater c.p.);

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art.635-quinquies c.p.); Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);

Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

Articolo 24 ter D.Lgs. 231/2001

Delitti di criminalità organizzata

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-bis); Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.); Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990 n. 309); Tutti i delitti, se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare le attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L.203/91);

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato e messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra di tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché più armi comuni da sparo (Art. 470, co.2, lett.a, numero5, c.p.p.).

Articolo 25 D.Lgs. 231/2001

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.

Peculato (art. 314 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.); Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.); Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.); Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.); Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).

Articolo 25- bis, D.Lgs. 231/2001

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.); Alterazione di monete (art. 454 c.p.); Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.); Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Articolo 25- bis.1, D.Lgs. 231/2001

Delitti contro l'industria e il commercio.

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.); Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.); Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.c); Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.c); Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art.517-ter c.p.); Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517- quater c.p.).

Articolo 25- ter D.Lgs. 231/2001 (in vigore dal 16.4.2002). Reati societari.

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.); False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.); Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.); Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.); Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.); Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.); Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); Aggiotaggio (art. 2637 c.c.); Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.):

Articolo 25- quater D.Lgs. 231/2001- in vigore dal 28.1. 2003

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

Associazioni sovversive con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico così come previsti agli art. 270, 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quinquies, 270 sexies, 280, 280-bis, 289-bis, 302, 304, 305, 306, 307 c.p.;

Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L.342/1976, art.1);

Danneggiamento delle installazioni a terra e sanzioni (L.342/1976, art.2 e art.3),

Pentimento operoso (D.lgs 625/1979, art.5); Convenzione di New York del 9.12.1999 art.2.

Articolo 25- quater.1., D.Lgs. 231/2001 - in vigore dal 2.2.2006

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili,così come previsto dall'art. 583 bis c.p.

Articolo 25-quinquies, D.Lgs. 231/2001 - in vigore dal 7.9.2003 e, nella attuale formulazione, dal 2.3.2006

Delitti contro la personalità individuale.

Delitti “contro la personalità individuale”, così come previsti dagli artt. 600, 600 bis 1° e 2° comma, 600 ter 1°, 2°, 3° e 4° comma, 600 quater, 600 quater.1 e 600 quinquies c.p.; Tratte di persone (art. 601 c.p.); Acquisto ed alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

Articolo 25-sexies, D.Lgs. 231/2001 -in vigore dal 12.5.2005

Reati di abuso di mercato

Reati di “abuso di mercato”, ed in particolare ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, così come previsti dalla parte V, titolo I bis, capo II del T.U. di cui al dDecreto Legislativo 24.2.1998 n. 58

Articolo 25- septies D.lgs 231/2001 introdotto dall'art. 9 Legge 123/2007, in vigore nella attuale formulazione – art. 300 D.Lgs 81/2008 - dal 15.5.2008

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose, così come previsti dagli artt. 589 e 590 c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;

Articolo 25- octies D.lgs 231/2001, introdotto dall'art. 10 della L. 146/2006 - in vigore nella attuale formulazione dal 01.01.2015

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, così come previsti dagli artt. 648, 648 bis, 648 ter e 648 ter - 1 c.p.;

Articolo 25 – octies.1. D.lgs. 2013/2001, introdotto dall’art. 3, co.1, lett.a) del D.lgs. 184/2021, in vigore dal 14.12.2021

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.); Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.); Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.).

Articolo 25- nonies D.lgs 231/2001, introdotto dall’art. 15, co.7, lett.c) L.99/2009.

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore – in vigore dal 15.08.2009

Reati in materia di violazione del diritto d’autore così come previsti dagli art. 171 primo comma, lettera a) bis e terzo comma, art. 171-bis, art. 171-ter, art. 171-septies e art. 171-octies della Legge 22 aprile 1941 n° 633);

Articolo 25-decies, D.lgs 231/2001

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria, introdotto dall’art. 4 L.116/2009 – in vigore dal 16.08.2011

Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Articolo 25- undecies D.lgs 231/2001 – introdotto dalla L.121/2011, poi modificato dalla L.68/2015 – in vigore dal 29.05.2015.

Reati ambientali:

Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (D.Lgs. 152/06 art. 137 comma 1); Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall’Autorità competente (D.Lgs. 152/06 art.137, comma 5, primo e

secondo periodo); Violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee, nel suolo o nel sottosuolo (D.Lgs. 152/06 art.137, comma 11);

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs. 152/06 art.256, comma 1); •

Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata (D.Lgs. 152/06 art. 256, comma 3, primo periodo);

Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (D.Lgs. 152/06 art. 256, comma 3, secondo periodo);

Attività non consentita di miscelazione di rifiuti (D.Lgs. 152/06 art. 256, comma 5);

Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (D.Lgs. 152/06 art.256, comma 6);

Omessa bonifica (D.Lgs. 152/06 art. 257);

Predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso e uso del certificato durante il trasporto (D.Lgs. 152/06 art. 258, comma 4);

Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006, art. 260 – abrogato dal 2018)

Predisposizione di un certificato di rifiuti falso, utilizzato nell’ambito del sistema di tracciabilità SISTRI (D.Lgs. 152/06, art. 260 bis, comma 6); Trasporto di rifiuti pericolosi senza la copia cartacea della scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE o senza certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di certificato di analisi contenente informazioni false circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (D.Lgs. 152/06, art. 260 bis comma 7, secondo periodo e terzo periodo); • Trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata (D.Lgs. 152/06, art. 260 bis comma 8, primo e secondo periodo). Si precisa che il sistema SISTRI è stato abrogato con D.Lgs. 135/2015 a partire dal 1.01.2019, permanendo comunque l’obbligo di tracciabilità dei rifiuti secondo la vigente normativa con gli adempimenti tradizionali di cui agli artt. 188, 189, 190 e 193 del T.U. Ambientale;

Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. 152/06, art. 259);

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. 152/06, art. 260 – abrogato dal 2018);

Violazione, nell’esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabilite dall’autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa,

ovvero dall'Autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (D.Lgs. 152/06, art. 279, comma 5); Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (Legge.150/92, art. 1, art. 2); Falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (L. 150/92, art. 3 bis, comma 1); Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscono pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (L. 150/92, art. 6, comma 4);

Violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (Legge n° 549 del 1993, art. 3, comma 6);

Sversamento doloso in mare di sostanze inquinanti (D.Lgs. 202/07, art. 8);

Sversamento colposo in mare di sostanze inquinanti (D.Lgs. 202/07, art. 9).

Delitti contro l'ambiente previsti dal Codice Penale:

Titolo VI-bis del Codice Penale, introdotti nel novero dei reati presupposto dall'art.1, co. 8, della Legge n.68 del 22.05.2015. In particolare, Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.); Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.); Delitti colposo contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.); Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.); Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.); Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.); Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).

Articolo 25- duodecies, D.lgs 231/2001 – in vigore dal 2012

Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12 bis D.Lgs. 286/1998); Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)

Articolo 25- terdecies, D.Lgs. 231/2001 – in vigore dal 12.12.2017

Razzismo e xenofobia

Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966 (Legge 654 del 13.10.1975 – art. 3, comma 1 e 3-bis)

Articolo 25 – quaterdecies, D. lgs. 231/2001 – in vigore dal 17.05.2019

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)

Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)

Articolo 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001 – in vigore dal 30.07.2020

Reati Tributari

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 e 2-bis, D.Lgs. n. 74/2000)

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 e 2-bis, D.Lgs. n. 74/2000)

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)

Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)

Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)

Articolo 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001 – in vigore dal 30.07.2020

Contrabbando

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973); Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973); Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973); Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973); Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR

n. 43/1973); Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973); Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973); Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973); Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973); Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973); Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973); Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973); Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973); Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973); Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)

Articolo 3 L. 146/2006

Reati transnazionali

Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli Enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale i seguenti reati: Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 T.U. D.lgs n. 286/1998); Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 T.U. DPR 309/1990); Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-quater del T.U. DPR 43/1973); Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.); favoreggiamento personale (art. 378 c.p.); Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).